

Prefazione del Presidente della CCIAA di Roma

La rilevazione degli Usi è parte integrante della storia e della tradizione plurisecolare della Camera di Commercio. Dal 1910 la legge assegna alle Camere di Commercio il compito di rilevare gli Usi e le consuetudini commerciali a livello provinciale e con cadenza quinquennale. Ma già prima del 1200 le Universitas mercatorum, associazioni di imprese - quali ancora sono nei Paesi anglosassoni - e antesignane delle moderne Camere di Commercio, ne erano responsabili. La rilevazione degli Usi, per la sua valenza di fattore di chiarezza delle transazioni commerciali e di facilitazione nella risoluzione delle controversie, doveva, infatti, essere necessariamente gestita da un attore autonomo, super partes ma, al contempo, ancorato alla realtà operativa dell'attività d'impresa. Fu da allora che iniziò a delinearsi, nei suoi contorni più definiti, l'Ente Camera di Commercio come lo si conosce oggi: un soggetto autonomo e di diritto pubblico, la cui mission è la trasparenza e la regolazione del mercato. Una mission che si traduce nella funzione tradizionale di tenuta del Registro delle imprese, strumento principe delle relazioni commerciali e dell'informazione economica.

Frutto di un complesso ed approfondito lavoro svolto da una Commissione di esperti e magistrati, la nuova Raccolta degli Usi a livello provinciale, oltre ad offrire agli operatori commerciali e del diritto specifici contenuti tecnico-giuridici, rappresenta anche una testimonianza importante dell'identità storica e secolare dell'Ente inteso come Istituzione al servizio del mercato e del suo corretto funzionamento.

Il periodico aggiornamento della rilevazione e la sua messa a disposizione, anche attraverso modalità informatiche, incarna la capacità dell'Istituzione di stare al passo con la realtà contemporanea garantendo un'azione di sostegno e promozione del sistema imprenditoriale, anche attraverso la predisposizione di conoscenze approfondite delle sue dinamiche.

*Il Presidente della CCIAA di Roma
Andrea Mondello*

Introduzione del Presidente della Commissione Provinciale Usi

La – non apparente – delicatezza della materia trattata impone alcune brevi considerazioni preliminari, alla luce sia della incertezza che ancor oggi accompagna il reale significato del termine uso, e quindi il suo effettivo contenuto, sia del diverso metro mediante il quale, in altre sedi, per quanto consta, si è proceduto all'accertamento e alla revisione degli usi esistenti.

In primo luogo occorre rammentare che quando si parla di uso sostanzialmente ci si riferisce alla consuetudine, talché accertare l'esistenza o meno di un uso significa in ultima analisi accertare l'esistenza o meno di una consuetudine e, quindi, di un fatto al quale l'ordinamento riconosce tuttavia rilievo e valenza normativa, anche se residuale.

Non è ora questa la sede per una digressione generale sulla consuetudine, e non si tenterà quindi di accertare perché, ed in forza di cosa, il consuetudinario sia (nei limiti ad esso riconosciuti) diritto: sia sufficiente rilevare al riguardo che, poiché normalmente il fatto sociale precede sempre il diritto e quindi l'intervento del legislatore – sia che questi si limiti a riconoscere al fatto valenza normativa sia che lo disciplini e lo tramuti in norma giuridica – è verosimile ritenere che ogni consuetudine tragga origine da un primo comportamento, posto in essere dal suo autore nella convinzione di uniformarsi ad una esigenza di giustizia, cui altri consociati hanno ritenuto a loro volta di adeguarsi, sulla scorta di una coscienza di ritenuta necessità della osservanza dello stesso comportamento, che con il trascorrere del tempo determina il consolidamento e la definitiva formazione dell'opinione, cui la cogenza segue di necessità.

Se, quanto precede, come non sembra seriamente contestabile, è vero, è di immediata evidenza che in ogni caso l'affermazione dell'esistenza di una norma consuetudinaria, vuoi in certo luogo, vuoi in una specifica materia, presuppone per ciò stesso un accertamento preciso, che non può essere condotto per approssimazione, posto che la consuetudine in tanto esiste in quanto solo comportamenti costanti e uniformi sulla scorta di ragione di ritenuta loro rispondenza ad esigenza di diritto appaiono validi ai fini della formazione della consuetudine medesima, onde non si potrebbe sostenere l'esistenza di una norma consuetudinaria (non importa di qual genere) laddove i comportamenti degli agenti fossero diversi – ancorché simili – o incostanti ovvero solo saltuariamente tenuti.

Proprio per tale ragione nell'indagine la Commissione, tenuta presente la natura di enunciato non scritto dell'uso, si è attenuta a parametri di estremo rigore, ed ha espunto dalla Raccolta, oggetto di revisione:

- a) da un lato gli usi relativi a situazioni disciplinate da normativa primaria sopravvenuta alla prima rilevazione;*
- b) dall'altro, tutti gli usi – generali (e quindi relativi all'intero territorio della Repubblica), locali (in essere solo in talune regioni, province o paesi) e/o speciali (attinenti a determinate materie) – costituiti da comportamenti rilevati non solo come attualmente desueti, ma altresì e soprattutto, ove ancora esistenti, come solo occasionali, prevalenti ma non unici, e così via.*

Premesso che in detto ambito, ed in applicazione del richiamato principio, è stata ritenuta conforme al mandato l'esclusione degli usi, inerenti a contratto di mediazione e conto corrente bancario, contemplati:

- 1) dall'art. 1755 II° comma c.c., secondo la cui previsione “La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità;*
- 2) dall'art. 1825 c.c. secondo la cui dizione “Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale”;*

la rilevanza dell'una materia o dell'altra impone tuttavia alcune precisazioni: rammentato, ove ancor necessario che la norma consuetudinaria non solo trova applicazione in mancanza di convenzione negoziale, e deve inoltre essere provata da chi la invoca, valga quanto segue.

Il contratto di mediazione è ancor oggi tra i più discussi, e nel suo schema contrattuale forse il più incerto, tanto che finanche il legislatore si è astenuto (art. 1754 c.c.) dal definirlo avendo preferito definire il mediatore mediante l'indicazione del rapporto di mediazione, che consiste nel mettere in relazione due o più parti interessate per la conclusione di un contratto senza legami di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza con alcuna di esse, ed acquistando, se l'affare è concluso per effetto di questo intervento, il diritto alla provvigione (artt. 1754 e 1755 c.c.).

Da siffatta definizione, e tenuto conto del fatto che la conclusione del contratto di mediazione si verifica e di solito avviene, almeno per una delle parti, per il solo fatto che si accetta l'intervento della parte mediatrice, e che il diritto alla provvigione sorge solo in seguito e per effetto della conclusione dell'affare mediato, il contratto di mediazione può essere definito come il contratto per cui una parte - mediatore - spende, a proprio rischio, la propria opera per far concludere un affare tra due persone o più diverse parti le quali - mentre saranno parti del contratto mediato - diventeranno sue controparti nel contratto di mediazione, laddove l'intento negoziale del mediatore è quello di acquistare il credito alla provvigione facendo concludere l'affare, e quello delle sue controparti nel contratto di mediazione è di impegnarsi a corrisponderla se la conclusione avvenga.

Recentemente, peraltro, la Corte regolatrice ha individuato, accanto alla mediazione tipica (o ordinaria), una ulteriore specie di contratto di mediazione, atipica (o unilaterale), avendo affermato "E' configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche a una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri a svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione di un affare a determinate prestabilite condizioni", precisando al riguardo che "Essa rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, comma quarto, della L. n. del 1989 che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, alla quale si accompagna l'attività ulteriore in vista della conclusione dell'affare. Pertanto, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata legge 39/89, ragione per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione" (in tal senso Cass. 5/9/2006 n.19066).

Ora, quale che sia l'orientamento preferito, o preferibile, e quindi che si aderisca o meno al riportato recente principio espresso dalla Corte di Cassazione, è innegabile che per poter concludere per l'esistenza, nell'ambito dell'intermediazione immobiliare, di un uso sulla scorta del quale, in difetto di specifica pattuizione negoziale, coloro che si avvalgono della prestazione professionale del mediatore, siano tenuti alla corresponsione, in favore di quest'ultimo, di una provvigione di determinato ammontare percentuale, occorre accertare che detta provvigione è versata sempre nella stessa identica misura: circostanza che non solo non è stata accertata, ma che deve escludersi proprio sulla base della stessa documentazione fornita dalla categoria professionale di riferimento, formata a seguito di approfondita rilevazione statistica (cfr. dati statistici in appendice alla Raccolta), dalla quale inversamente emerge che gli operatori del settore sono soliti applicare percentuali altamente variabili, la cui eterogeneità non consente di pervenire, sotto alcun profilo, a conclusioni univoche, essendo da negare, come del resto premesso, ogni eventuale operatività di criteri esclusivamente maggioritari.

Per quanto attiene al contratto di conto corrente bancario, la questione (come ciascuno avrà intuito dalla norma citata) è sostanzialmente quella relativa al fenomeno dell'anatocismo, e l'indagine che la Commissione è stata chiamata ad eseguire si è in definitiva risolta nell'accertare se oggi costituisca ancora o meno opinione diffusa nel pensiero sociale il fatto che alla banca, pur in ipotesi di silenzio di contratto al riguardo, competano in ogni caso, sugli interessi a debito, ulteriori interessi capitalizzati trimestralmente.

Le conclusioni al riguardo sono state negative, essendo emerso con la certezza necessaria a siffatto acclaramento come sia da negare oggi, nella generalità dei consociati, sussista ancora un intendimento del genere, e permanga l'idea diffusa che sia giusto o, se si preferisce, conforme a giustizia, che gli istituti di credito abbiano diritto alla percezione, sugli interessi maturati a debito nell'ambito dei rapporti di conto corrente, di ulteriori interessi passivi con cadenza trimestrale.

*A quanto precede è ora tuttavia da aggiungere, anche se la circostanza non sembra assumere alcun rilievo, che è difficile negare – ed è quindi invece verosimile presumere - che il richiamato nuovo atteggiamento di coloro che usufruiscono dei servizi di conto corrente bancario non sia stato conseguenza esclusiva di un diverso atteggiamento psicologico dei singoli nei confronti della debenza alla banca di ulteriori interessi passivi con cadenza trimestrale, maturato a seguito di lenta insinuazione, nella mente di ciascuno, del sospetto della sostanziale ingiustizia della evenienza (talchè quello che prima era considerato doveroso ha iniziato ad essere inversamente ritenuto vessatorio), e non sia stato anche in qualche misura influenzato dal mutamento dell'atteggiamento giurisprudenziale in materia, cui all'epoca la stampa ha dato ampio risalto. Infatti, ove si rammenti che il principio della validità dell'anatocismo bancario trimestrale, indipendentemente dal ricorso dei presupposti previsti dall'art. 1283 c. c., che ha per lungo periodo costituito orientamento costante del giudice di legittimità, è stato da tempo sottoposto da quest'ultimo a revisione sulla scorta sia di obiezioni della dottrina sia di reiterate sollecitazioni di segno contrario operate dalla giurisprudenza di merito, e la Corte di Cassazione, all'esito di lucida ed esaustiva analisi di ogni profilo della questione, incontrata in particolar modo sulla identificazione della natura dell'uso che, secondo il tradizionale convincimento, legittimava, in tema di rapporti bancari, siccome ritenuto normativo, la deroga ai limiti legislativi dell'anatocismo, ha abbandonato il precedente suo pacifico orientamento ed è pervenuta a conclusioni diametralmente opposte, affermando testualmente: “...**si deve quindi ritenere che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi...**” (per la prima pronuncia in tal senso, cui le successive si sono conformate, vedi Cass. 16/3/99 n. 2374).*

*Il Presidente delle Commissione Provinciale Usi
Claudio Santamaria*

Componenti Commissione Provinciale Usi

Presidente: Dott. Claudio SANTAMARIA

Vice Presidente: Dott.ssa Donatella SALARI

Esperti Giuridici: Avv. Massimiliano DONA

Avv. Vito PARENTI

Settore Agricoltura: Membro Effettivo: Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

Membro Supplente: Avv. Stefano ARMATI

Settore Artigianato: Membro Effettivo: Dott.ssa Sabrina D'AGOSTINO

Membro Supplente: Avv. Vincenzo CIMIOTTA

Settore Commercio: Membro Effettivo: Avv. Franco PAOLUCCI

Membro Supplente: Dott. Valerio ANGELETTI

Settore Industria: Membro Effettivo: Avv. Rosalia MARTELLI

Membro Supplente: Avv. Andrea GEMMA

Settore Credito: Membro Effettivo: Avv. Carlo CAPRODOSSI

Membro Supplente: Avv. Giuseppe DE FACENDIS

Rappresentante Membro Effettivo: Dr. Salvatore CARLUCCIO

dei Consumatori: Membro Supplente: Avv. Giuseppe Claudio COSTA

Responsabile e coordinatore dei lavori di revisione e raccolta: Avv. Patrizia LUBERTI

Responsabile P.O. Contrattualistica e Concorrenza: Dott. Giampiero CANALI

Segretario Commissione Provinciale Usi: Dott.ssa Donatella GRELLA

Titolo I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

CLAUSOLE PRINCIPALI

1. - *Stretta di mano*

In occasione delle contrattazioni verbali, in fiera o altrove, relative a compravendita di animali o di merci agricole, è in uso anche la *stretta di mano* tra le parti, confermativa dell'accordo raggiunto, seguita dalla segnatura, da parte del compratore, sugli animali o sulle merci acquistate.

2. - *Contrattazioni a mezzo strumenti elettronici*

Nelle contrattazioni *Business to Business* o *Consumer to Consumer*, le proposte di acquisto o di vendita fatte tramite fax o via email, sono considerate accettate se viene data risposta a mezzo fax o via Internet entro tre giorni dal ricevimento dell'offerta.

3. - *Effetto*

Nella pratica commerciale la parola *effetto* equivale alla parola *cambiale* (vaglia cambiario).

4. - *Coesistenza delle clausole merce franca tal luogo e consegnata tal altro luogo*

La clausola *merce franca tal luogo* significa soltanto che il prezzo pattuito comprende anche le cure e le spese di trasporto presso il domicilio o la residenza del compratore, a cui deve quindi provvedere il venditore; essa non esclude che fra le parti possa essere convenuto, come posto di consegna, un luogo diverso da quello cui la merce è destinata.

5. - *Merce franca magazzino del venditore*

Con la clausola *merce franca magazzino del venditore*, la merce è venduta e consegnata al compratore libera da ogni spesa, nel magazzino del venditore. Il compratore è tenuto a ritirarla dal magazzino medesimo; qualora egli però desideri, ed il venditore accetti, che la merce sia messa a sua disposizione in luogo diverso, resta a suo carico ogni ulteriore spesa e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

6. - *Appoggio*

In tema di trasporti la dizione appoggio (Roma Termini o altri comuni e località) equivale a *consegna*, nel senso che la cosa trasportata deve essere posta a disposizione del destinatario nel luogo convenuto.

7. - *Salvo verifica e miglior conteggio - S.E. & O*

L'inciso *salvo verifica e miglior conteggio* non ha altro valore che quello usuale della sigla *S.E. & O.* (salvo errori ed omissioni) che nella pratica commerciale suole aggiungersi ad ogni cifra conclusiva di un complesso rapporto di dare ed avere. Essi fanno salvo il diritto di verificare, con successivo controllo, l'esattezza della cifra.

8. - *A saldo*

La dicitura *a saldo* indica liquidazione definitiva, pareggio di dare e di avere, chiusura della partita.

9. - *Pagamento a presentazione fattura*

Se è convenuto il pagamento *a presentazione fattura*, la fattura può essere presentata a condizione che la prestazione sia stata già eseguita da parte del compratore.

10. -Salvo il venduto

La clausola *salvo il venduto* è usata allorché si tratti di merce disponibile, ma che può esaurirsi prima della definizione della contrattazione.

11. - Pagamento contanti

Quando, nelle contrattazioni, le parti non determinano le modalità di pagamento, il silenzio equivale a mutuo accordo sul pagamento *a contanti* e cioè, alla consegna della merce, o entro 7 giorni dal ricevimento della fattura. Nel caso in cui le parti abbiano concluso precedenti affari dello stesso genere, il silenzio sulle modalità di pagamento equivale all'assoggettamento del pagamento alle modalità seguite in precedenza.

MEDIAZIONI E PROVVIGIONI IN GENERE

12. - Provvigione per la riscossione di fatture commerciali.

Quando viene conferito l'incarico di riscuotere fatture commerciali, viene corrisposta all'incaricato una provvigione dello 0.50 per cento sul riscosso, da parte della ditta mandante.

TERMINI

13. - Quadro attribuito ad artista

L'espressione usata in commercio *quadro attribuito ad artista* non significa che il quadro sia dell'artista indicato.

14. – Spigolatura, spellucco, ruspa

Esiste l'uso della libera raccolta del grano dopo il trasporto dei covoni all'aia (spigolatura).

L'uso della libera raccolta delle olive dopo il raccolto (spellucco) e delle castagne dopo il raccolto (ruspa) esiste nei Comuni della Provincia dove hanno luogo tali produzioni.

15. - Termine per il ritiro della merce messa a disposizione del compratore su piazza lontana

Nel caso in cui il venditore avvisi il compratore di avergli messo a disposizione le merci su piazza lontana, il ritiro suole effettuarsi non oltre 10 giorni dall'avviso.

Titolo II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

USI INERENTI LE COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL'ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA

16. - Modalità di costituzione

Nei Comuni della Provincia di Roma, la comunione familiare nell'esercizio dell'agricoltura si costituisce tacitamente col fatto della comunanza di tetto, di mensa, di lavoro e di reddito fra persone legate da vincolo di parentela o affinità, oppure da vincolo legale.

17. - Organizzazione

La comunione, per consuetudine, è retta dal capofamiglia, che la rappresenta di fronte ai terzi ed al quale spettano l'organizzazione e la direzione dei lavori. Nelle comunioni tra padri e figli le funzioni di capofamiglia spettano al padre che, per ragioni di età o altro, può delegare a uno dei figli.

Nelle comunioni tra fratelli, invece, il capofamiglia è usualmente il più anziano.

18. - Diritti e doveri dei partecipanti

L'uso esclude che il capofamiglia, nelle sue mansioni relative alla gestione ordinaria, abbia l'obbligo della preventiva consultazione con i membri della famiglia.

Non sussiste obbligo di rendiconto della gestione a chiusura dell'annata agraria.

Il rendiconto deve però essere dato in caso di recesso di uno dei membri della comunione oppure quando sia chiesto in occasione di perdite.

Di solito, tuttavia, il capofamiglia usa dare un rendiconto sommario dello stato patrimoniale, alla fine dell'anno agrario.

L'appartenenza alla comunione comporta l'obbligo di prendere parte all'attività comune secondo le proprie capacità, in base alle direttive del capofamiglia.

I partecipi debbono per consuetudine conferire alla comunione i salari percepiti per occupazioni temporanee e stagionali fuori della famiglia.

19. - Patrimonio

E' uso che il patrimonio della comunione sia formato da tutti i beni adoperati nell'esercizio dell'agricoltura: terreno (nelle famiglie di proprietari coltivatori diretti), attrezzi, scorte vive o morte, compreso il danaro e gli arredi domestici di impiego comune. Il patrimonio iniziale è quello ereditario oppure messo in comune.

Tale patrimonio resta di proprietà di chi lo ha ereditato oppure apportato in comune.

Ciò che residua dal reddito dell'annata dopo aver sopperito alle spese, forma invece patrimonio nuovo, di proprietà comune. I beni mobili e immobili acquistati con denaro della comunione nel corso della comunione stessa, rientrano nel patrimonio nuovo anche se all'atto dell'acquisto di immobili essi vengano intestati soltanto ad uno o più membri della famiglia.

Non rientrano per consuetudine nella comunione, e restano di piena proprietà e godimento dei rispettivi proprietari, i beni e gli oggetti di uso personale, il corredo portato dalle spose, i regali, le eredità o le donazioni ricevute a titolo personale. Restano pure esclusi dalla comunione gli altri beni apportati, oltre al corredo delle donne che per matrimonio entrano nella famiglia.

20 - Recessi-Scioglimento

Il recesso di uno o più membri non comporta lo scioglimento della comunione.

Il recesso può avvenire in qualsiasi momento. Al recedente è uso che la comunione liquidi quanto lui spetta del patrimonio nuovo esistente al momento del recesso e dei frutti dell'annata.

Se il recedente è uno dei primi conferenti, gli spetta anche la quota di patrimonio vecchio.

La comunione si scioglie per mutuo consenso o per sopravvenuta impossibilità di esercitare l'attività agricola. La divisione del patrimonio, in caso di scioglimento, è operata fra tutti per quanto concerne il patrimonio nuovo, mentre il patrimonio vecchio torna di proprietà dei primi costituenti, secondo le loro quote. Se durante la vita della comunione un terreno o un altro bene sia stato assegnato per la lavorazione sempre ad un determinato membro della comunione, o sia stato da lui adoperato, non per questo il terreno o il bene spettano, al momento della divisione, a tale membro, ma è uso che sia considerato tutto in comune, agli effetti della divisione.

E' uso che al sostentamento dei nonni e dei genitori, dei vecchi o degli invalidi, si provveda in comune.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI, AZIENDE COMMERCIALI E INDUSTRIALI

CAPITOLO PRIMO

COMPRAVENDITA¹

21. – Mediazione nella permuta di beni immobili

Nelle permuta di beni immobili di diverso valore la mediazione viene corrisposta sulla base dell'immobile di maggior valore.

CAPITOLO SECONDO

LOCAZIONE

22. - Deposito cauzionale nelle locazioni di immobili ad uso di abitazione

Nei contratti di locazione di immobili ad uso di abitazione in Roma viene versato al locatore un deposito cauzionale non inferiore a due mensilità.

23. - Periodicità del pagamento canoni

Nella provincia di Roma, nelle locazioni di immobili urbani, il pagamento mensile del canone è anticipato.

24. – Tolleranza d'uso nel pagamento anticipato del canone di locazione

Il canone di locazione, qualora non ne sia concordato il giorno del pagamento, di regola va corrisposto entro i primi cinque giorni del mese.

25. - Visita di appartamenti

A Roma, l'appartamento non libero, posto in vendita o in locazione, può essere visitato durante due ore al giorno in due giorni della settimana.

Il locatario non può opporsi alle visite, ma può stabilire l'orario, purché lo stesso rientri fra quello normale per visite del genere.

26. – Affitto cava di pozzolana (Mediazione)

Nei contratti di affitto di cava di pozzolana viene per consuetudine corrisposta all'intermediario, in caso di mancata pattuizione, la mediazione del 5% su primo anno di affitto, a metà tra le parti.

27. Camere vuote o mobiliate – Pagamento fitto – Preavviso

Nella provincia di Roma, il canone di locazione delle camere, mobiliate e non, si paga anticipatamente e si dà preavviso di fine locazione otto giorni prima.

28. – Locazione di appartamenti o di camere

Per la locazione di beni immobili svolta da Agenti di mediazione, iscritti come tali nei Ruoli di cui alla Legge n. 39 del 3 febbraio 1989, il compenso usuale di mediazione spettante per le contrattazioni concluse è:

- locazione di beni immobili: una mensilità da ciascuna parte sull'ammontare del canone annuo, il 10% del canone in caso di contratto con durata inferiore ai 12 mesi;

- locazione di camere mobiliate o non: 10% sull'ammontare complessivo del canone di locazione fino ad un periodo massimo di 12 mesi, da entrambe le parti.

¹ Vedi dati statistici in appendice alla Raccolta.

CAPITOLO TERZO

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI AZIENDE COMMERCIALI E INDUSTRIALI

29. - Affitto d'azienda. (Mediazione)

Per l'affitto d'azienda conclusosi tramite agenti di mediazione, in Roma viene corrisposto usualmente un compenso corrispondente a una mensilità del canone annuo o il 10% del canone, in caso di contratto con durata inferiore a 12 mensilità.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAPITOLO PRIMO

COMPRAVENDITA

30. - Terreni a corpo

Nelle compravendite di terreni, il terreno si intende venduto *a corpo* se non è fatta espressa indicazione di misura.

CAPITOLO SECONDO

AFFITTO

31. - Pagamento del fitto

Il pagamento del fitto dei fondi avviene in rate anticipate.

32. – Luogo del pagamento

Gli affittuari della campagna romana pagano l'affitto al domicilio del proprietario della tenuta.

33. - Consegna o riconsegna del fondo

Per la consegna o riconsegna del fondo viene redatto atto scritto in contraddittorio tra le parti.

34. - Contrattazioni concluse tramite Agenzie di affari

Qualora le parti, per l'affitto di fondi rustici, o aree fabbricabili, si rivolgano a mediatori iscritti quali agenti immobiliari nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, il compenso di mediazione a questi spettante è pari ad una mensilità del canone concordato per la prima annualità, a carico di ciascuna parte.

35. – Appartenenza dei frutti caduti dall'albero

Nell'agro di Tivoli i frutti naturalmente caduti dai rami protesi dell'albero sul fondo del vicino spettano al conduttore del fondo al quale appartiene l'albero stesso.

36. - Stagione armentizia (ovini) – Terreno riguardato nel periodo della erba da falce

La stagione armentizia, come da consuetudine della Campagna Romana, ha inizio il 1° ottobre e termina il 24 giugno dell'anno successivo.

Nell'Agro Romano, quando si inizia il periodo della c.d. *erba da falce*, e cioè a cominciare dal 16 marzo, il terreno è, per consuetudine, chiuso al pascolo (riguardato) se è a prato naturale. I prati artificiali sono riguardati dalla metà o dalla fine di febbraio.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO PRIMO

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

37. - Classificazione bestiame

Agli effetti della classificazione delle carni è in uso, nel comune di Roma, la seguente classificazione per gli animali della specie bovina:

Vitello: bovino maschio o femmina con tutti i denti incisivi da latte e peso morto di circa kg. 180.

Vitellone: bovino maschio (castrato o non) o femmina, che non abbia partorito e non sia gravida, entro i 24 mesi di età e a partire dal peso morto di kg. 190.

Manzo: bovino, maschio castrato fino al sesto dente incisivo da adulto; bovino femmina fino al quarto dente incisivo da adulto, che non abbia partorito e che non si trovi in stato di gravidanza;

Agli effetti del commercio del bestiame da vita, in provincia di Roma, si usa la seguente classificazione:

Bovino adulto. E' il bovino, dalla prima mossa (dei denti).

Vitello o vitello da latte. I capi che sono sotto la madre.

Vitello scolostrato. I capi dai quattro ai quindici giorni di vita.

Vitelli o vitelle sotto l'anno. I capi che sono slattati, ma non hanno superato l'anno di età.

Vitelloni o asseccaticci, se maschi; manzette se femmine. I capi che hanno superato l'anno di età, ma conservano tutti i denti da latte.

Annutole, manze o scottone. Le femmine dal 2° al 3° anno di età, purchè non gravide e che non abbiano partorito.

Giovenchi o giovenche. I capi dal 3° al 4° anno di età.

Vacche. Le femmine che hanno superato il 4° anno di età.

Tori. I maschi interi dopo il 3° anno di età.

38. - Garanzia della gravidanza

Nella vendita di animali in genere, la garanzia della gravidanza non comporta garanzia del buon esito del parto.

39. - Denuncia e verifica dei vizi nelle compravendite di bestiame

Entro i termini stabiliti dalla garanzia, appena riscontrato il vizio o difetto, il compratore usa avvertire il venditore o per iscritto, con lettera raccomandata, o per mezzo del mediatore, o a voce, con l'intervento di testimoni.

Il venditore è tenuto, entro il più breve termine dal ricevimento della denuncia, a far verificare per mezzo di un tecnico, il vizio dichiarato. Nel frattempo il venditore è tenuto ad alimentare e curare l'animale, salvo rimborsi spese fatte.

BESTIAME DA VITA E DA LATTE

BOVINI

40. - Modi e forme di contrattazione

Le contrattazioni del bestiame bovino, da allevato e da latte, eseguite a capo, se concluse verbalmente, si perfezionano con una stretta di mano.

41. - Caparra

E' uso corrispondere una caparra, a garanzia della conclusione del contratto.

42. – Termini e condizioni della consegna

La consegna, salvo espresso patto contrario, si intende fatta sempre in tenuta all'atto della vendita: il ritiro, nel termine che è uso precisare, viene effettuato dal compratore, se avviene nella tenuta del venditore, o dal venditore se effettuato in altra località.

Il mantenimento dell'animale è a carico del venditore fino alla data stabilita per il ritiro.

43. – Garanzia per vizi occulti

Per il bestiame da allevamento e da riproduzione è uso che la garanzia si intenda data per un periodo di 40 giorni a decorrere da quello del contratto; i vizi redibitori più comuni, ammessi per consuetudine, sono i seguenti:

Bolsaggine, senza distinzione di causa;

Zoppia intermittente (doglia vecchia di spalla o di coscia);

Urolitiasi (calcolosi, pietre negli organi urinari)

Vizi d'animo (cozzare, dar di corna, calcitrare, rusticizzarsi, aggrogare, scappar dal giogo);

Cenurosi cerebrale (vertigini idatiginosa, capogiro);

Epilessia;

Per i bovini da latte si comprendono per consuetudine fra i vizi redibitori, più particolarmente i seguenti:

Prolasso della vagina e dell'utero (mostrar la madre, smadrare);

Endometrite;

Difetti della mammella e dei capezzoli;

Indocilità alla mungitura.

Per le primipare però non costituiscono vizi redibitori i difetti della mammella e dei capezzoli e dell'indocilità alla mungitura.

Nei Comuni già appartenenti all'ex circondario di Roma, nella contrattazione è anche, per consuetudine, ritenuta vizio occulto, per cui è ammessa l'azione redibitoria, l'oftalmia volgarmente detta *luna*.

44. - Morte dell'animale

Nel territorio del Comune di Roma, in caso di morte dell'animale entro i 40 giorni dalla compravendita, per malattia ad essa precedentemente accertata dal veterinario, è uso considerare risolta la compravendita.

45. - Pagamento

Il pagamento si effettua nelle mani del venditore antecedentemente al ritiro degli animali. Al capostalla viene corrisposta dal compratore una mancia. La mancia non fa parte del prezzo. Se il bestiame viene consegnato fuori dell'azienda, in luogo indicato dal compratore, questi corrisponde ai conducenti una mancia (colazione) che conviene con i conducenti stessi.

EQUINI

46. - Modi e forme di contrattazione

È uso contrattare gli equini verbalmente. In caso di animali di lusso le contrattazioni si stipulano per iscritto, anche con l'intervento di veterinari di fiducia.

È sempre corrisposta, dal compratore, una caparra, a garanzia dell'esecuzione del contratto.

47. - Termini e condizioni della consegna

La consegna ha luogo *in tenuta* all'atto della conclusione del contratto ed il ritiro si effettua generalmente entro un breve termine (circa otto giorni) o *in tenuta*, o allo scalo ferroviario, o in altra località prestabilita. Il compratore prende nota allora dei segni caratteristici degli animali acquistati rimanendo a suo rischio e pericolo, dal momento della conclusione del contratto fino

all'effettuazione del ritiro, i fatti accidentali che possano colpire gli animali medesimi. In caso di morte, il venditore consegna al compratore certificazione veterinaria delle causa di morte.

48. - Garanzia per vizi occulti

Per gli equini *non domi* non è ammessa alcuna garanzia a meno che non si tratti di malattie infettive contagiose e parassitarie preesistenti all'atto del contratto, le quali si manifestano in casi non isolati.

Per gli equini *domi* l'uso, invece, ammette i seguenti vizi più comuni:

Bolsaggine, senza distinzione di causa;

Corteggio (sibilo e rantolo);

Ticchio al vento, senza logoramento dei denti;

Vizi d'animo (rustichezza, restìo, mordere, tirar calci, cozzare, ombrare);

Capostorno, balardona (anche sostenuto da idrocefalia cronica);

Oftalmite periodica o intermittente (idro-ciclocoroidite recidivante, flussione lunatica, luna);

La garanzia si intende data per un periodo di quaranta giorni a decorrere dalla conclusione del contratto.

NOTA: Il Carbonchio ematico e sintomatico, la febbre aftosa, la peripneumonia essudativa, la tubercolosi formano oggetto di accertamento di polizia sanitaria e per tali malattie, nonché per quelle infettive e contagiose (morva e farcino) il contratto è nullo di diritto.

49. – Pagamento

Il pagamento si effettua nelle mani del venditore antecedentemente al ritiro degli animali. E' uso corrispondere al *massaro*, da parte del compratore, una regalia per capo di bestiame variabile se sopra l'anno o sotto l'anno. La mancia non fa parte del prezzo.

Se il bestiame viene consegnato fuori dell'azienda, in luogo che è indicato dal compratore, questi corrisponde ai conducenti una mancia (colazione) da convenirsi coi conducenti stessi.

SUINI

50. - Modi e forme di contrattazione

Le contrattazioni si stipulano verbalmente, a capo.

Si usa anche la compravendita a *peso vivo*, nel qual caso il prezzo s'intende per animali pesati dopo una sballatura di circa dodici ore.

Nel Comune di Moricone si vendono a capo i latteruoli ed a peso i magroni.

51. – Caparra

E' sempre corrisposta una caparra, a garanzia dell'esecuzione del contratto.

52. - Modi e condizioni della consegna

La consegna è contestuale al contratto ed il ritiro è compiuto sul luogo della vendita entro brevissimo termine; il compratore marca a vernice o a forbice ciascun capo di bestiame restando a suo carico, fino al momento della vendita, i fatti accidentali che possano colpire gli animali.

53. – Pagamento

Il pagamento ha luogo antecedentemente al ritiro, nelle mani del venditore; al custode dei suini viene corrisposta una mancia.

54. - Morte dell'animale

Nel territorio del Comune di Roma, in caso di morte dell'animale entro i 40 giorni dalla compravendita, per malattia ad essa precedentemente accertata dal veterinario, vige l'uso di considerare risolta la compravendita stessa.

55. - *Garanzia per vizi occulti*

Per il bestiame suino che si contratta in tenuta è uso garantire i vizi derivanti da malattie allo stato di incubazione all'atto della vendita e accertate dal veterinario.

La garanzia si intende data per un periodo di 40 giorni a decorrere da quello del contratto.

OVINI

56. - *Forme e modi di contrattazione*

E' uso che le contrattazioni avvengano verbalmente; per il bestiame ovino *da vita* avvengono per capo.

57. - *Termini e condizioni della consegna*

La consegna viene effettuata in tenuta, all'atto della compravendita. Se il ritiro effettivo avviene dopo poco giorni, il bestiame viene marcato dal compratore e a suo carico resta il rischio di fatti accidentali che possano colpire gli animali.

58. - *Garanzia per vizi occulti*

Per il bestiame ovino contrattato in tenuta la garanzia si intende operante solo per le malattie allo stato di incubazione all'atto della vendita e accertate dal veterinario. Il periodo per esercitare l'azione redibitoria è di quaranta giorni a decorrere da quello del contratto.

59. - *Morte dell'animale*

In caso di morte dell'animale entro i 40 giorni dalla compravendita, per malattia ad essa precedentemente accertata dal veterinario, il contratto è risolto.

60. - *Pagamento*

Il pagamento è fatto sempre presso il venditore prima del ritiro del bestiame; al *vergaro* viene corrisposta da parte del compratore una regalia per capo al momento della consegna stessa, da dividersi col pastore.

BESTIAME DA MACELLO

BOVINI

61. - *Forme di contrattazione*

In provincia, i contratti si concludono verbalmente; i vitelli venduti ai macelli della Provincia vengono pesati all'atto della consegna, senza computo di tare od abbuoni.

Per i capi venduti a peso vivo è prevista una tara, del 3% per i vitelli, e del 5% per i capi adulti.

62. - *Contrattazioni stipulate in provincia*

Nelle contrattazioni in Provincia, a peso o a vista, le quali generalmente si effettuano in tenuta, le parti stabiliscono il pezzo e l'ammontare della caparra, nonché il luogo e il tempo della consegna.

Se la consegna è convenuta sul luogo di produzione, ogni rischio e pericolo per fatti accidentali, compresa la mortalità, sino al ritiro del medesimo, è a carico del compratore.

Le mance al personale di stalla sono a carico del compratore e non fanno parte del prezzo.

Quando nelle partite di bestiame contrattato nei luoghi di produzione sono compresi capi di scarto, che vengono venduti con notevole riduzione del prezzo, il compratore si assume il rischio della loro eventuale distruzione per ragioni sanitarie o accidentali.

EQUINI

63. - *Forme di contrattazione – Pagamento – Compensi*

Gli equini da macello si contrattano a vista con pagamento immediato, con compenso ai mediatori nella misura del 2% a metà tra i contraenti, e mancia al personale di azienda, a carico del compratore, in misura analoga a quella corrisposta per capi bovini sotto l'anno.

SUINI

64. - *Forme di contrattazione – Tare*

Per vendita di suino a peso morto, in Roma e provincia, si intende il suino pesato privo di viscere e frattaglie.

Con la parola *spogli* si intendono i tagli anatomici del suino, abitualmente destinato ad essere consumato come carne fresca e sezionati separatamente, o anche le mezzane del suino, private del lardo, della pancetta, della testa e degli zampetti.

In Provincia, le contrattazioni si fanno a peso vivo, a peso morto o a vista.

Nelle contrattazioni *a peso vivo*, che si praticano specialmente per i suini da macellarsi in luogo diverso da quello di produzione, si procede alla pesatura dopo circa dodici ore di digiuno. Sul peso così accertato non si pratica tara alcuna.

Nelle contrattazioni *a peso morto*, che si praticano specialmente per gli animali da macellarsi in luogo, il suino si pesa subito dopo la macellazione, senza interiora, né corata, né lingua. Sul peso così accertato si pratica una tara di due o tre chilogrammi secondo il peso dell'animale.

Nelle contrattazioni a peso morto il rischio della *panicatura*, salvo pattuizioni speciali, è a carico del venditore. All'atto della stipula del contratto viene versata la caparra; il pagamento a saldo è fatto all'atto della pesatura.

65. - *Tagli e parti di suini considerati scelti*

Nella contrattazione e vendita di suini sono ritenuti scelti i seguenti tagli o parti: spogli, mezzane, mezzane sgrassate, lombi, prosciutti, spalle e pancette.

OVINI

66. - *Forme di contrattazione – Caparra – Compensi – Mediazione.* Le contrattazioni del bestiame ovino da macello sono fatte tanto *a peso vivo* che *a capo*, senza alcuna garanzia. Alla conclusione del contratto viene versata la caparra che, se la consegna viene fatta in più volte, va scomputata all'ultimo ritiro. La mediazione è del 2%, da pagarsi a metà tra le parti contraenti.

LANA

67. - *Modi e forme di contrattazione*

La compravendita delle lane avviene mediante contratti scritti dove, fra l'altro, sono precisati prezzo, quantitativo e consegna della merce, con eventuali decurtazioni per lane agnelline, difettose, o scarti. Viene corrisposta la caparra nella misura del 10% sull'importo dell'affare a garanzia della esecuzione del contratto.

Nella provincia romana la lana viene contrattata *sucida* (o *sudicia*), cioè non lavata, senza sostanze estranee, e senza umidità oltre quella normale, col solo grasso naturale della pelle ed assortita per qualità e colorazione.

68. - *Qualità*

Le qualità contrattate nella provincia di Roma sono le seguenti:

- a) sarda;
- b) sopravvisana;
- c) comisana.

Nel Comune di Camerata Nuova la qualità è tutta *ordinaria*.

69. - Unità di peso

L'unità di peso, che consuetudinariamente costituisce la base delle contrattazioni, è il chilogrammo.

70. - Imballaggi

La lana sucida (o sudicia) viene consegnata in balle di juta o altri materiali delle dimensioni di m. 2.50-1.50 che contengono dai 170 ai 250 kg. di merce.

71. - Verifica del peso e della qualità

Il peso della merce è verificato sul luogo della consegna in presenza di entrambi i contraenti o dei loro fiduciari, con o senza l'intervento del mediatore. La verifica della qualità ha luogo prima presso il venditore e poi alla consegna, aprendo parte delle balle di ogni singola partita per constatare la qualità o lo stato della merce.

72. - Pagamento.

Il pagamento è fatto per intero all'atto della consegna.

PELLI FRESCHE PROVENIENTI DALLA MACELLAZIONE DI BOVINI ED EQUINI E PELLI SALAMOIATE

a) PELLI FRESCHE

73. - Contenuto del contratto

Il contratto impegna i produttori di pelli(*) a consegnare, per la durata del contratto, tutto e soltanto il prodotto della propria macellazione e scuoiatura.

*Sono produttori di pelli coloro che provvedono alla macellazione e alla scuoiatura del bestiame da loro acquistato.

74. - Classificazione delle pelli (peso)

Le pelli bovine sono distinte nelle seguenti tre categorie:

- fino a 20 kg.
- da 20 a 40 kg.
- oltre i 40 kg.

75. - Consegna

Le pelli vengono consegnate al compratore o ad un suo incaricato nei macelli dei produttori o nel mattatoio pubblico.

76. - Qualità e abbuoni

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e commerciabili, provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità per epidemie o da altri fattori accidentali, le pelli con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure) oppure sformate, piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate o comunque difettate, danno al compratore il diritto ad un abbuono corrispondente all'entità dell'imperfezione, definita in dettaglio all'uso n. 90.

Le pelli classificate come *quadrate* si intendono prive della testa, delle alette e con zampe tagliate al ginocchio; le altre devono essere consegnate senza corna, senza unghie, senza unghioli e senza

musi, privi dell'osso di coda, senza nervature agli orecchi e in tale stato di pulitura e condizionatura da non contenere che il pelo o la pelle propriamente detta.

Il compratore ha diritto ad un abbuono sul peso constatato per pelli non in condizionatura regolare; quando esse sono bagnate, la misura dell'abbuono non deve superare il 10%.

Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che sono in stato di incipiente putrefazione o che, per i loro difetti, non sono commerciabili.

77. – Prezzo (pagamento)

Le pelli possono essere consegnate dal produttore all'acquirente anche prima della determinazione del prezzo, il quale viene stabilito ai primi giorni del mese successivo a quello in cui ha luogo la consegna in base ai prezzi correnti sul mercato e/o rilevati dalle mercuriali durante il mese cui si fa riferimento.

Nei contratti plurimensili gli acquirenti possono corrispondere ai produttori acconti o cauzioni sul presunto valore delle pelli in corso di consegna.

I raccoglitori per conto terzi sono compensati da questi ultimi in base al quantitativo di pelli consegnate.

78. – Mediazione

Nelle contrattazioni fra macellatori e raccoglitori, per pelli fresche, la provvigione per mediazione è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti nella misura dello 0.5%.

La stessa provvigione spetta ai commissionari e procacciatori di affari.

B) PELLI SALATE

79. - Contrattazione (peso)

La contrattazione di pelli salate provenienti dalla macellazione di bovini ed equini avviene a peso fresco (peso coda) oppure a peso *ripesato*.

80. - Clausola speciale (clausola circa)

Se nei contratti di vendita di pelli salate (compresi i gropponi e frassami) in lotti, la quantità della merce è indicata con l'espressione *circa*, il venditore può consegnare una quantità del 5% in più o in meno di quella contrattualmente convenuta.

81. - Clausola speciale (peso ripesato)

L'espressione peso *ripesato* indica il peso constatato all'atto della consegna delle pelli dopo la salatura.

Se la salatura è avvenuta in vasca, prima di stabilire il peso *ripesato* le pelli devono sottostare ad una scolatura della salamoia per 12 ore nella vasca stessa e 24 ore in pile, fuori della vasca.

Le pile sono formate:

- di 300 pelli di vitello del peso fino a Kg. 6;
- di 250 pelli di vitello del peso di più di 6 Kg fino a 8 Kg.;
- di 200 pelli di vitello del peso da 8 a 12 Kg;
- di 150/175 pelli di vitellone del peso da 12 a 20 Kg;
- di circa 150 pelli bovine del peso inferiore a 20 Kg.;
- di 150 pelli equine;
- di circa 125 pelli bovine del peso superiore a 40 Kg.

Se invece la salatura è avvenuta a secco (fuori vasca), il peso *ripesato* è quello constatato alla consegna, dopo 24 ore di impilatura, secondo le modalità di cui al capoverso precedente.

In ambedue i casi il peso *ripesato* è constatato previa spazzatura del sale aderente alle pelli.

Nelle consegne a peso *ripesato* la pesatura è eseguita durante il ricevimento della merce oppure a fine *ricevimento* se le pelli sono man mano confezionate in pacchi.

Il peso della merce è comprensivo anche dell'eventuale imballaggio (legatura con corda).

82. - Specie di vendita (pelli gropponate)

Le pelli bovine sono vendute anche *gropponate* intendendosi con tale espressione il groppone venduto separatamente dai fianchi e dalle spalle (frassame), con coda amputata a circa cm. 15 dalla sua radice.

Se il contratto non indica la percentuale di taglio, il groppone si intende tagliato al *portante*.

I gropponi sono venduti a peso reale previa impilatura di almeno 100 gropponi che successivamente saranno spazzati o sbattuti dal sale e pesati(*).

Le spalle (teste) sono esse pure impilate e spazzate o sbattute. I fianchi sono scossi.

I frassami devono rispondere ad una misura minima: per le spalle (teste) di cm. 70 misurati dal taglio di groppatura all'inizio del canale dell'orecchio, per i fianchi di cm.25 in su al centro e di cm. 10 minimo in su alla punta di petto.

*: Le pile sono di 120 gropponi quando siano ricavati da pelli di peso inferiore a Kg. 45 e di 150 quando siano ricavati da pelli di peso inferiore a Kg. 30.

83. - Consegna

La consegna delle pelli bovine (escluse quelle di vitello) ed equine *a peso coda* avviene dietro esibizione della distinta in cui sono specificati i dati delle pelli (numero di targhetta e peso singolo). In ogni caso le pelli di qualsiasi specie devono rispondere ad una sequenza regolare di pesi compresi fra i limiti di peso minimo e massimo anche se la media non è indicata in contratto.

Il calo delle pelli nei limiti di peso minimo e massimo va posto in relazione al calo medio riscontrato sull'intera partita.

Il ricevimento della merce da parte del compratore o di un suo mandatario ha valore di accettazione della partita oggetto del contratto, in qualità e peso. Il venditore non garantisce che la merce sia adatta per l'impiego alla quale è destinata, e per la quale verrà utilizzata.

La merce è venduta franco su automezzo al magazzino del venditore o franco su vagone stazione partenza.

84. - Tolleranze (indicazione di limite massimo e minimo)

Se nel contratto la quantità della merce è indicata con un limite minimo ed un limite massimo (per esempio : 1.000-1.200 pelli), il venditore deve consegnare un quantitativo di pelli compreso fra i limiti indicati, senza ulteriori tolleranze.

85. - Tolleranze (indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso)

Nei contratti di vendita di lotti di pelli salate (compresi i gropponi e i frassami) sono precisati, oltre che la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso delle singole pelli, nonché il peso medio della partita.

Gli estremi minimi e massimi non ammettono tolleranze, mentre sulla media indicata è ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno

86. - Abbuoni

Per le pelli di vitello fino a 12 Kg sono concessi abbuoni come segue:

- del 10% fra la prima e la seconda scelta;
- del 20% fra la prima e la terza scelta;
- del 30-40% fra la prima e la quarta scelta.

Per le altre pelli gli abbuoni sono concessi in dipendenza dell'entità del difetto.

87. - Criteri di qualificazione delle pelli

I criteri di qualificazione delle pelli di cui al precedente uso sono:

- 1a scelta: pelli esenti da difetti *da pelo e da carne*;
2a scelta: pelli con un taglio, piccole *sbucciature* da pelo e stercate;
3a scelta: pelli con più tagli, tarolate e marcate;
4a scelta: pelli *lascianti pelo* e pelli fortemente difettose.

88. - Prezzo (modalità)

Il prezzo si intende convenuto per contanti netto alla consegna della merce o contro documenti di spedizione e comprende spese di imballaggio (corda), la prestazione del personale per l'accettazione e per il careggio eventuale.

89. - Mediazione

Nella vendita di pelli salate, in lotti, la provvigione per mediazione è dell'1% da parte del venditore e dello 0.50% da parte del compratore.

Se il mediatore interviene nelle operazioni di ricevimento della merce, la provvigione è dell'1% anche da parte del compratore.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari e procacciatori d'affari.

PELLI FRESCHE AGNELLINE E DI CAPRETTO

90. - Modi e forme di contrattazione

Le pelli agnelline e di capretto fresche si contrattano a capo, direttamente o tramite il mediatore; i contratti si concludono in ottobre-novembre e con essi il compratore acquista tutta la produzione del venditore.

Nel Comune di Castelnuovo di Porto la contrattazione è a peso.

91. - Prezzo

I prezzi sono stabiliti o al principio della stagione, che va dall'ottobre-novembre al giugno successivo, oppure alla fine di essa.

Sono contrattati prima dell'inizio della consegna delle pelli ed in mancanza si fa riferimento automaticamente al prezzo di *estaglio*. Si intende per *estaglio* il prezzo risultante dalla media dei prezzi pagati dai commercianti del mercato di Roma, per qualità di pelle, durante il periodo della consegna delle pelli (ottobre-giugno).

Si stipulano anche contratti *a filo lungo* con eventuale beneficio percentuale.

In tal caso, insieme alle pelli buone, si possono consegnare anche gli scarti a filo lungo, perdendosi il beneficio percentuale convenuto; restano però sempre esclusi gli scartoni e le pelli rotte.

Nel Comune di Moricone il prezzo viene fatto a numero, volta per volta.

92. - Bassette

Con la locuzione *bassette* sono indicate le pelli fresche, agnelline o di capretto, commerciabili, prodotte nella Campagna Romana, di qualunque razza.

Le *bassette* si vendono *a pezzo* ad un tanto cioè per pelle.

93. - Caparra

E' uso che il compratore corrisponda al venditore una somma, in misura variabile, all'atto della conclusione del contratto, a titolo di caparra.

94. - Qualità delle pelli

Le pelli fresche agnelline di capretto sono distinte in *buone*, di *scarto* e *scartone*. Sono di scarto le pelli:

- a) *piccole* o *mezzanelle* per le quali il prezzo subisce un abbuono del 50%;

- b) *macchiate, gaullate* (piccole cicatrici), *rognose e lacerate* per le quali il prezzo subisce un abbuono del 60% circa (due terzi).

Pelli di scarto sono altresì le *riscaldate* e per esse l'abbuono varia dal 50% al 70% e i cosiddetti *fraioni* (pelli di animali nati morti o di animali morti subito dopo la nascita), per cui l'abbuono è dell'80%.

Per *scartoni* si intendono le pelli fortemente riscaldate, fortemente rognate (tavolette) e quelle fortemente danneggiate per le quali non c'è commercializzazione.

95. – Tempo e luogo di consegna

La consegna avviene durante il periodo che va da ottobre-novembre a giugno e comunque subito dopo la conclusione del contratto tra le parti; s'intende sempre effettuata dal venditore nei magazzini del compratore, in buone condizioni di consegna, uso e stile, anche quando, trovandosi questi a forte distanza dai luoghi di produzione, occorra la spedizione per ferrovia.

Le pelli fresche agnelline e di capretto sono trasportate alla rinfusa o in ceste; se per ferrovia, vengono spedite in sacchi impermeabili. Le spese di trasporto, pure intendendosi la consegna fatta ai magazzini del compratore, sono a carico di quest'ultimo.

96. - Verifica della merce

La verifica ha luogo all'atto della consegna al magazzino del compratore anche se le pelli sono state spedite per ferrovia.

97. – Pagamento

Il pagamento del prezzo avviene contemporaneamente alla consegna della merce, al magazzino del compratore; e poiché le consegne si ripartiscono periodicamente nella stagione, il compratore versa usualmente la venditore degli acconti di volta in volta che gli vengono richiesti (in relazione ed in proporzione, s'intende, ai quantitativi consegnati), sino a quando nel giugno, cioè alla fine della stagione, si procede al regolamento del saldo.

Nel Comune di Mentana il pagamento avviene a domicilio del venditore.

98. - Mediazione

Ad eccezione del Comune di Tolfa, laddove non esiste misura fissa di mediazione, al mediatore viene corrisposta da ciascuna parte la provvigione dell'1%.

PELLI SECCHHE DI AGNELLINO E DI CAPRETTO

99. - Modi e forme di contrattazione

Le contrattazioni delle pelli agnelline e di capretto secche vengono fatte in ogni epoca, verbalmente, ed il prezzo è convenuto o a peso o in base a un tanto a *pezzo* cioè per pelle.

100. - Caparra

E' consuetudine corrispondere una somma, a titolo di caparra.

101. - Qualità delle pelli

Come le pelli fresche, le pelli agnelline e di capretto secche sono distinte in *buone, di scarto e scartone*. Sono di scarto le pelli:

- a) *piccole e mezzanelle* per le quali il prezzo subisce un abbuono del 50%.
- b) *macchiate e gaullate, rognose e lacerate* per le quali il prezzo subisce un abbuono del 66% (due terzi). Per le pelli tarlate si applica un abbuono in rapporto al danno.

Per gli scartoni con c'è commercializzazione

102. - Consegna

Le pelli vengono consegnate in balle da 200 a 500 pezzi ciascuna.

103. - Verifica delle pelli

La verifica avviene all'atto della consegna.

104. - Pagamento

Il pagamento del prezzo viene fatto *a contanti* al ricevimento o alla consegna della merce.

105. - Mediazione

Come per le pelli fresche, qualora intervenga il mediatore, la mediazione è corrisposta nella misura dello 0.50% da ciascuna parte contraente.

PELLI DI PECORA E DI MONTONE FRESCHE E SECCHHE

106. - Modi e forme di contrattazione

Le pelli fresche si contrattano a Roma al mercato o al magazzino del compratore, a *peso fresco* senza unghie, senza corna ed asciutte di lana; le pelli secche si contrattano pure a peso, *ben secche*, senza unghie e senza corna.

E' corrisposta dal compratore una somma, a titolo di caparra.

107. - Qualità delle pelli

Per la qualità, tanto le pelli fresche come le pelli secche si distinguono, secondo la quantità di lana di cui sono rivestite, in pelli di animali *tosi*, di *mezze lane*, di *lanuti*. Si distinguono poi in *buone* e di *scarto*.

Sono di scarto le pelli *rotte*, *rognose*, per cui si fa un abbuono del 33% e le pelli *schiaivate* con l'abbuono del 50%. Oggetto di contrattazione sono anche le *PELLI MORTICINE LANUTE* che sono considerate e trattate come le pelli macellate secche. Le pelli dei *tosi morticini* subiscono l'abbuono del 25%, gli scarti del 33%.

108. - Tempo e luogo della consegna

La consegna delle pelli fresche avviene al mercato; quella delle pelli secche avviene al magazzino del compratore, in ogni tempo.

109. - Verifica delle pelli

La verifica avviene al luogo e al momento della consegna.

110. - Pagamento

Il pagamento ha luogo all'atto della consegna, in contanti.

111. - Mediazione

In caso di mediazione, è corrisposta una provvigione nella misura dell'1%, a metà tra le parti.

PELLI DI CAPRA FRESCHE E SECCHHE

112. - Contrattazione – Qualità delle pelli

Le contrattazioni si svolgono come per le pelli di pecora o di montone; il prezzo è fissato a peso.

Per la qualità, le pelli sono distinte in *buone* e di *scarto*. Sono di scarto le pelli *rognose*, *martellate*, *agliastre* e *rotte* per cui l'abbuono è del 50% e le pelli di *mascolotti* per le quali si fa il prezzo separatamente.

TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO SECONDO PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

CEREALI

113. - *Modi e forme di contrattazione*

I contratti di cereali conclusi nella provincia di Roma sono di due specie:

- su campione
- su dicitura

Nel primo caso - che è il solo in uso in Castelnuovo di Porto, Montorio Romano, Roviano e Tolfa, nel quale ultimo si usa anche il contratto verbale *a merce vista*, le contrattazioni si svolgono in base a campioni prelevati dalla massa della merce, presentati dal venditore o dal mediatore (qualora questi intervenga), al compratore. I campioni, ai quali la partita acquistata dovrà, alla consegna, corrispondere, rimangono in deposito presso i contraenti stessi o anche presso il mediatore.

Nei contratti *su dicitura* il venditore si obbliga a consegnare la merce contrattata sana, asciutta, buona media dell'annata, non carbonata, trebbiata a macchina, con una percentuale di semi e corpi estranei non superiore al 2% e con un peso specifico minimo, che si stabilisce all'atto della contrattazione.

Con questa dicitura si stipulano anche i contratti cosiddetti *in erba* nei quali il produttore si obbliga a consegnare il prodotto del proprio fondo all'epoca del raccolto, in determinate zone o stazioni.

Nei contratti di compra-vendita di avena e di grano turco è compresa in questa clausola la espressione senza cattivo odore. Per il grano turco è esclusa dalla clausola medesima la dicitura non carbonata.

Si hanno inoltre contratti per merce *visitata e accettata*, la quale si intende allora come materialmente esaminata.

Nei contratti *su dicitura* non è ammessa una tolleranza di semi o corpi estranei superiore al 2%; una maggiore percentuale dà luogo normalmente alla corresponsione di abbuoni da fissarsi d'accordo tra le parti.

Il grano carbonato può dar luogo a rifiuti da parte del compratore e quindi a risoluzione del contratto.

Il compratore, all'atto della conclusione del contratto, versa al venditore una somma a titolo di caparra.

114. - *Clausola circa*

Se all'indicazione della quantità da consegnare e pattuita è aggiunta la parola *circa*, è tollerata, nella consegna, una differenza, tanto in più quanto in meno, del 10% della quantità pattuita.

115. - *Consegna*

Secondo il contratto la merce può essere consegnata posta sul luogo di produzione o a bocca di trebbia.

116. - *Tara-Calo peso*

Per i cereali si applica la tara reale, ottenuta sottraendo dal peso complessivo quello dell'imballaggio.

Nei trasporti di riso è consuetudine non ammettere cali di peso.

Nel Comune di Tolfa il calo si commisura a quello effettivo.

117. - *Termine per i reclami*

Il termine è di due giorni. In ogni caso il reclamo deve essere effettuato prima dell'impiego della merce.

118. - Mediazione

Ove, nelle contrattazioni, intervenga il mediatore, il compenso ad esso spettante è del 2%, a metà tra le parti.

LEGUMI SECCHI

119. - Unità base di contrattazione

L'unità base di contrattazione è il sacco di 25 kg.

120. - Imballaggi

L'imballaggio è costituito dal sacco che, nel silenzio delle parti, viene ceduto al compratore a peso di merce.

121. - Restituzione degli imballaggi

Nel caso in cui sia pattuita la restituzione, l'imballaggio non viene pagato e deve essere restituito entro 20-30 gg.

122. - Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza e fuori piazza

Nel silenzio delle parti, la consegna si intende *pronta*; la consegna pronta, se su piazza, si intende entro 2-3 giorni al massimo mentre fuori piazza, entro 8-10 giorni al massimo.

123. - Spese di trasporto, di facchinaggio e di pesatura.

Le spese di trasporto, di facchinaggio, ecc., sono a carico del compratore.

124. - Verifica del peso e della qualità

Le verifiche del peso e della qualità della merce si eseguono all'atto della consegna. I reclami debbono essere presentati entro 24-48 ore.

125. - Cali e tolleranze

E' ammesso un calo dell'1%.

126. - Pagamento

Per le merci di provenienza estera il pagamento viene effettuato a *presentazione documenti*.

PATATE

127. - Contrattazione-Tolleranze-Cali- Mediazione

Nel commercio delle patate si seguono gli usi vigenti per i legumi secchi. Le patate sono contrattate con la clausola *merce sana, leale, e commerciabile* e, per la pezzatura, si considera il diametro in mm. (calibro) che può variare tra i 35 e gli 80 mm. E' ammesso un calo del 2-3% per le patate fresche, per le altre dell'1%. In caso di mancata pattuizione, il mediatore percepisce un compenso del 2% sul prezzo, a metà fra le parti.

Per quanto attiene all'imballaggio, per le patate novelle, si usano casse di legno o di plastica da 5 a 20 Kg. Le altre si confezionano in sacchi di filo-plastica da 2.5 a 25 kg.

ORTAGGI E FRUTTA

128. - Modi e forme di contrattazione

La vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua a collo; le contrattazioni si effettuano a peso, a collo e a pezzo. Fiori di zuccina ed erbe aromatiche vengono venduti *a mazzetto*.

ORTAGGI

129 - Carciofi

La vendita avviene o direttamente in luogo, ed allora si stabilisce il prezzo, e il pagamento è fatto all'atto della consegna, oppure a mezzo di commissionari, ed in questo caso il produttore o commerciante trasporta la merce sul mercato; il commissionario vende per conto, corrispondendo al produttore o commerciante il prezzo realizzato, che varia a seconda della qualità della merce e delle quotazioni giornaliere di mercato, al netto della commissione. Il confezionamento, gli imballaggi e il trasporto sono a carico dello speditore, fatti salvi accordi diversi. Le contrattazioni sono fatte a numero. La vendita può avvenire anche in pianta, in tal caso con il compratore si stabilisce un prezzo unitario a pianta, prezzo che viene pagato in due rate; a carico del compratore sono tutte le spese di raccolta, trasporto, vendita e custodia; la raccolta si protrae fino a quando la pianta produce carciofi.

La consegna è fatta sul luogo di produzione, oppure sul posto di spedizione.

Nelle contrattazioni dirette, sul luogo di produzione, non interviene generalmente il mediatore.

Nei Comuni di Mentana e Monterotondo la vendita è fatta a capo e avviene sempre sul luogo, col pagamento in contanti all'atto della consegna.

130. - Vendita al minuto dei carciofi

La vendita al minuto dei carciofi si effettua a pezzo.

FRUTTA

131. - Contrattazioni relative alla frutta in genere

Nei Comuni della provincia di Roma, le contrattazioni della frutta (pere, mele, uva da tavola, frutta in genere) si fanno: o sulla pianta, o a terra, o nel magazzino o sul mercato di Roma.

Nelle contrattazioni *sulla pianta*, convenuto il prezzo dell'intera partita, il compratore versa una parte a titolo di una caparra e corrisponde il saldo a fine raccolta. Ogni rischio posteriore alla conclusione del contratto resta a carico del compratore, il quale provvede in proprio alla raccolta, cernita, confezionamento e trasporto del prodotto.

Nelle contrattazioni *a terra* la frutta è raccolta e radunata dal produttore sul luogo di produzione; il prezzo è convenuto a peso. Cernita, confezionamento e pesatura sono a carico del compratore. Il pagamento è fatto all'atto della consegna della merce, deducendo dall'importo la caparra preventivamente versata.

La vendita al *magazzino* del compratore è fatta con le stesse modalità della vendita a terra: le spese sono a carico del venditore.

La vendita *sulla piazza di Roma* può essere effettuata direttamente dai produttori. Se avviene a mezzo di commissionari, il produttore o commerciante spedisce la merce condizionata a norma di legge al commissionario, il quale vende per conto, corrispondendo il prezzo realizzato, al netto della percentuale di commissione come da nota di vendita. Il trasporto e gli imballaggi sono a carico dello speditore, fatti salvi accordi diversi.

CASTAGNE

132. – Caldarroste

Le caldarroste sono vendute a pezzo.

UVA DA TAVOLA

133. - Modi e forme di contrattazione

Le contrattazioni si svolgono verbalmente (o a mezzo sensale) su luogo, oppure per iscritto.

E' diffuso il sistema di vendita a mezzo commissionari, sulle piazze italiane ed estere, per conto del produttore.

Se l'uva è venduta direttamente, sul posto di produzione, a volte è contrattata *sulla vite*, altre volte già confezionata nei vari tipi di imballaggio, e posta franco vagone partenza.

134. - Clausole speciali, eventuali, di contrattazione e loro significato e portata

Quando l'uva è venduta *sulla vite* sono a carico del compratore tutte le spese per la raccolta, l'imballaggio, il trasporto, ecc.

Per uva venduta *a stucco* nella vigna si intende parimenti uva venduta *sulla vite*.

Quando l'uva è venduta *a terra* è nell'uso che le spese di raccolta siano a carico del produttore, mentre quelle di incestinamento e trasporto fino al carro ferroviario vadano a carico del compratore.

135. - Caparra

La caparra è corrisposta sia per vendite dirette che per vendite indirette; può essere versata nelle mani del venditore o costituita mediante deposito presso una banca del luogo di consumo o altrove.

La caparra è sempre versata a titolo di garanzia di esecuzione del contratto e scomputata nel pagamento all'ultimo ritiro della merce.

136. - Luogo, tempo e modalità della consegna

Quando la vendita è fatta *a terra* la consegna avviene sul luogo di produzione dove l'uva è raccolta e radunata dal produttore.

Quando la vendita è fatta in *commissione* il venditore provvede a far pervenire l'uva confezionata al commissionario sul luogo di vendita (scalo ferroviario o mercato generale).

137. - Avarie

Nelle vendite in campagna o stazione di partenza, le avarie sono a carico del compratore, se avvenute dopo la consegna. Egli è tenuto a controllare la qualità in precedenza.

Quando l'uva è spedita per la vendita a commissione, il ricevente deve, per fax, o con ogni altro mezzo idoneo alla tempestiva comunicazione, informare il venditore, perché possa far constatare i danni e disporre il deprezzamento e l'eventuale immediata vendita.

138. - Spese di trasporto, di facchinaggio, di pesatura, ecc.

Se la vendita si effettua in azienda le spese di trasporto fanno capo al compratore, mentre sono sostenute dal venditore le spese di pesatura e di facchinaggio per il carico del mezzo.

Sui mercati di vendita, i commissionari effettuano la pesatura per loro conto, rientrando questa spesa nella percentuale fissa di provvigione che percepiscono sul prezzo lordo di vendita realizzato. L'imballaggio, quando è fornito dal commissionario, dà luogo all'addebitamento, al committente, di una percentuale sul valore delle merci vendute, a titolo di concorso alle spese di plateatico.

139. - Verifica del peso

Se la vendita dell'uva è convenuta sul posto di produzione oppure vagone partenza, la pesatura della merce viene eseguita dal commissionario all'atto del ricevimento ed egli deve rispondere verso il committente della vendita.

Nel mercato di Roma, della pesatura eseguita durante la vendita effettuata ai fruttivendoli, rispondono i grossisti, compresi i commissionari.

La spesa è a carico del venditore (commerciante, commissionario o anche produttore diretto).

140. - Contrattazioni relative alla produzione fragolifera di Nemi

In via eccezionale, si concludono dei contratti tra produttore ed acquirente che si riferiscono a tutta la stagione fragolifera. L'acquirente assume a proprio carico la fornitura della cesteria ed il produttore è esonerato da ogni responsabilità per smarrimento o deperimento dei cestini.

Il compratore è tenuto a ritirare tutto il prodotto della stagione.

UVE DA VINIFICARE

141. – *Vendita franco viale*

Il compratore acquista le uve previa misurazione del grado degli zuccheri (grado BABO); il prezzo viene stabilito tenendo conto della media zuccherina della partita. All'atto della contrattazione, il compratore versa una caparra.

ERBE, SEMENTI E FORAGGI

ERBE E SEMENTI

142. - *Classificazione delle erbe da pascolo*

Per le vendite di erbe si osservano i seguenti termini:

- a) tutt'erba: dal 1° ottobre al 24 giugno;
- b) mezz'erba invernale: dal 1° ottobre al 15 marzo;
- c) mezz'erba primaverile, erba da falciare: dal 16 marzo al 24 giugno;
- d) erba estiva: dal 25 giugno al 30 settembre.

FIENO

143. - *Modi e forme di contrattazione*

Le qualità del fieno, nella Provincia romana, e la loro indicazione nelle stipulazioni contrattuali, variano secondo si tratti di produzione di prati naturali o di prati artificiali.

Il prato naturale dà ordinariamente un solo taglio (fieno maggengo); il prato artificiale asciutto dà due tagli ed il prodotto si distingue in fieno di *primo* e *secondo* taglio; il prato irriguo fornisce da sei a sette tagli.

Le contrattazioni si fanno verbalmente, solo in casi eccezionali per iscritto, o direttamente tra le parti o per il tramite del mediatore.

In tutte le forme di contrattazione il compratore versa, all'atto della stipulazione del contratto, una caparra in misura variabile, che viene scomputata all'ultima consegna.

Varie sono le forme di contratto; il fieno può infatti essere venduto *in erba*, *sciolto*, *pressato*.

Le contrattazioni per fieno in erba (*erba da falce*) si fanno in febbraio-marzo, ma anche poco prima dell'inizio della falciatura. Le spese di falciatura, di disseccamento e in genere quelle di raccolta e trasporto del prodotto sono a carico del compratore. La vendita riguarda per lo più il primo taglio dei prati artificiali e l'unico taglio dei prati naturali asciutti. Durante la contrattazione si precisano: *l'epoca della riguardatura*, cioè il giorno in cui il venditore si obbliga a ritirare il bestiame pascente sul prato, che, a seconda delle località o della qualità del prato, varia dal 1° al 16 marzo; il *prezzo* che è riferito a ettaro; *l'epoca di sgombero dei prati dal fieno raccolto*, che, per i prati artificiali, si suole stabilire da subito, dopo compiuto il primo taglio e, per i prati naturali asciutti, a non oltre il 24 giugno. Nella vendita del fieno per i prati, ogni rischio è a carico del compratore; così, pure, quella per i prati naturali asciutti quando è fatta usando l'espressione *a pascolo e falce*.

Si fanno contratti di fieno *a peso* per determinate qualità e quantità, nei quali, non intervenendo la visita preventiva del compratore, il fieno si intende venduto con la clausola *sano*, *asciutto*, *mercantile*, *di stagione*.

Si vende il fieno anche a *stipe*, oppure nelle cascine del venditore, in campagna, nel qual caso, non essendo sempre possibile accertare direttamente la qualità del prodotto, il compratore viene garantito dalla suddetta clausola *sano*, *asciutto*, *commerciabile*, *di stagione*.

Il rischio dell'incendio è a carico del venditore fino al momento della consegna del fieno, quando la partita di fieno è venduta con altra partita di fieno non ceduta allo stesso compratore, o rimasta di proprietà del venditore. Tale rischio è a carico del compratore quando la partita di fieno venduta è in una stipa isolata.

144. - *Peso del fieno in balle*

Nel commercio e trasporto del fieno in balle, il metodo di pesatura e controllo usato è quello di prelevare un certo numero di balle di fieno a campione, procedere alla pesatura e, sulla base del peso medio e del numero complessivo delle balle, calcolare il peso del fieno trasportato.

145. - *Consegna*

La consegna avviene sul luogo di produzione in caso di compravendita di fieno in *erba*, sul campo e a stipe. Se il fieno è contrattato al magazzino del compratore, le incombenze predette e tutte le spese, compreso il trasporto, sono a carico del venditore.

L'epoca del ritiro del fieno venduto, nella eventualità che non sia stata convenuta, deve intendersi stabilita non oltre trenta giorni dall'avvenuta vendita.

146. - *Pagamento*

Il pagamento viene effettuato all'atto della consegna.

PAGLIA

147. - *Modi e forme di contrattazione*

Anche per la paglia le contrattazioni si svolgono verbalmente, direttamente tra le parti o per il tramite del mediatore; più raramente per iscritto.

Nelle vendite a forfait il prezzo viene determinato a ettaro di terreni seminati.

Si vende inoltre la paglia già pressata sul campo e a stipe con le stesse modalità usate per il fieno.

Fatta esclusione per quella contrattata *a forfait* o per cui la constatazione della qualità è fatta mediante la visita, la paglia s'intende sempre venduta *sana, asciutta, mercantile, senza pula*.

Alla conclusione del contratto il compratore usa corrispondere al venditore una somma, in misura variabile, a titolo di caparra, che viene scomputata al momento del saldo.

148. - *Consegna*

La consegna, quando non ha luogo sul posto di produzione come nei casi di contratti *a forfait*, alla pressa alla stipe, avviene al magazzino del compratore.

Se la paglia è contrattata al magazzino del compratore, le incombenze predette e tutte le spese, compreso il trasporto, sono a carico del venditore. Nel Comune di Nettuno le spese medesime sono a carico del compratore.

149. - *Tempo del pagamento*

Il pagamento ha luogo all'atto della consegna.

COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI FIORI

150. - *Unità base di contrattazione*

I fiori sono posti in vendita all'interno del mercato in mazzi composti in numero prefissato e cioè: per fiori grandi (gladioli, crisantemi, iris, tuberose, ecc.) in mazzi da 30 fiori ognuno; per fiori piccoli (garofani, anemoni, narcisi, giunchiglie, ranuncoli, astrini, punte di gladioli, ecc.) in mazzi da 50 a 100; le rose da ventine e multiple, generalmente 20 rose; la mazzeria (nebbia, mimosa e crisantemia) a peso di 800/1000 g ; la mazzeria (godezia, petti d'angelo, spirea, statice, cinesini) a pugno.

151. - *Restituzione degli imballaggi*

La restituzione degli imballaggi è facoltativa per cartoni, obbligatoria per i carrelli e le vaschette.

152. - *Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza e fuori piazza*

La merce acquistata dai dettaglianti locali, viene da essi immediatamente ritirata, mentre le ordinazioni fuori piazza sono inviate a destinazione dai fornitori nella giornata, quando c'è la possibilità di trasporto, per il tramite dei corrieri.

153. - *Spese di trasporto*

La spesa per il trasporto è a carico dell'acquirente.

154. - *Verifica della quantità*

La verifica della quantità dei fiori che debbono comporre il mazzo (unità di misura) viene effettuata dal personale addetto alla vigilanza del mercato.

155. - *Pagamento*

Il pagamento avviene per contanti.

PIANTE

156. - *Contrattazione*

Le piante si contrattano *a numero*.

Qualora nella quantità contrattata si usi l'espressione *circa* è ammessa una tolleranza del 10%.

157. - *Piante vendute in base alla circonferenza*

Se le piante vengono vendute in base alla circonferenza del loro fusto, questa viene misurata a un metro dal *colletto* tranne per gli ulivi per i quali la misurazione viene effettuata a 5 cm. dall'innesto.

158. - *Caratteristiche delle viti*

Le viti innestate devono avere il portainnesto della lunghezza minima di 30 cm. con almeno tre radici, carnose, con una vegetazione aerea bene significata della lunghezza minima di 15 cm. e con l'innesto totalmente saldato, resistente alla torsione (saldo in testa).

159. - *Imballaggio*

L'imballaggio viene, a cura del venditore, confezionato a regola d'arte, in modo da garantire la buona conservazione e riparo dei vegetali dalle intemperie, tenuti presenti l'epoca di consegna, la specie e le varietà contrattate, la loro destinazione e le zone da percorrere.

160. - *Spese di imballaggio*

Le spese di imballaggio sono a carico del compratore.

161. - *Consegna pronta a data fissata o entro un determinato termine*

Per consegna *pronta* si intende che essa deve essere eseguita entro tre giorni lavorativi successivi alla data della stipulazione del contratto, salvo casi di forza maggiore.

Per *consegna a data fissata o entro un determinato termine* si intende la consegna della merce alla data indicata o entro il termine fissato salvo caso di forza maggiore.

162. - *Consegna franco vivaio*

Per consegna *franco vivaio* si intende che la merce deve essere data a spese e cura del venditore *franco veicolo partenza*.

163. - *Impossibilità di consegna*

Se i casi di forza maggiore impedissero la consegna nel termine fissato, il venditore è tenuto ad informare di ciò l'acquirente a mezzo raccomandata, telefax o email, specificando le relative cause. La consegna sarà effettuata quando sarà cessata la causa di forza maggiore, purché l'epoca sia ancora adatta al trapianto relativamente alla località di destino.

164. - Consegna ripartita

In caso di *consegna ripartita* di piante della stessa specie e varietà, ogni consegna va considerata a sé stante e deve esserne corrisposto il pagamento.

La caparra, in caso di vendita per *consegna ripartita*, va conteggiata per l'intero ammontare sull'ultima consegna.

165. - Pagamento

I prezzi della decina, del centinaio e del migliaio sono praticati rispettivamente da 5, 50 e 500 soggetti di una specie e misura e per una sola ordinazione.

Le vendite delle piante si effettuano verso pagamento a pronti contanti, senza sconti né ribassi.

166. - Garanzia

Il venditore non si rende garante né assume alcuna responsabilità circa l'attecchimento delle piante qualora siano state accettate dal compratore, salvo accordi diversi.

167. - Reclami

Ogni reclamo riflettente le condizioni vegetative delle piante deve essere fatto a mezzo raccomandata entro tre giorni dal ricevimento della merce. Trascorso tale termine, la merce si considera accettata ad ogni effetto.

168. - Mediazione

Al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di piante, spetta la provvigione del 2%, per metà a carico di ciascuna delle parti contraenti.

TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO TERZO PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

BOSCHI

169. - *Vendita boschi in piedi*

La utilizzazione dei boschi (legna da ardere, legna da lavoro, traversini, carbone di legna, fascine, etc.) è fatta normalmente da imprenditori industriali che acquistano i boschi in piedi.

Il prezzo di macchiatico, oltre ad essere stabilito a forfait per un determinato appezzamento oppure a superficie (ettaro) ovvero a numero di piante (quelle ad alto fusto utilizzabili per legname da lavoro), può essere convenuto a soma (per le utilizzazioni a carbone vegetale) o a metro stereo (per utilizzo legna da ardere).

Nel contratto, che è sempre scritto, sono precisati i termini di tempo entro i quali devono essere ultimati i tagli e la utilizzazione, il prezzo convenuto, i modi di pagamento, ed è fatto obbligo al compratore di attenersi rigorosamente alle prescrizioni di massima stabilite nelle vigenti leggi forestali, restandone egli personalmente responsabile. L'intero prezzo di macchiatico è comunemente versato all'atto della stipula del contratto, eccezione fatta per le grandi vendite, nelle quali si conviene opportuna rateizzazione, con saldo a termine.

170. - *Mediazione per compravendita di legname e di soprassuolo boschivo*

In caso di mancata pattuizione, il compenso che si suole corrispondere nella provincia di Roma ai mediatori per compravendita di legname e di soprassuolo boschivo è del 2%, ripartito a metà tra i due contraenti.

LEGNA DA ARDERE

171. - *Modi e forme di contrattazione*

Le contrattazioni si svolgono generalmente per iscritto ed il prezzo viene stabilito a peso, cioè a quintale; solo raramente a metro cubo.

Viene corrisposta dal compratore la caparra anche a titolo di anticipo sul pagamento.

172. - *Qualità- Stagionatura*

La legna da ardere si distingue in forte e dolce; si intende per qualità forte quella di quercia, di elce, di carpino, di olmo, di olivo, di ornello, di faggio, di sughero scorzato; per legna dolce quella di castagno, nocciolo, pino, ontano.

La legna da ardere si vende verde e stagionata; verde se posta in commercio durante il periodo del taglio dei boschi; stagionata se posta in commercio almeno tre mesi dopo il taglio. Per accertare il grado di stagionatura della legna da ardere, di solito si procede ad occhio, in base a cognizioni pratiche.

173. - *Clausola circa nel commercio della legna*

Nei contratti di compra-vendita di legna con la clausola *circa* il venditore può consegnare il 10% in più o in meno della quantità pattuita.

174. - *Consegna*

La consegna della legna avviene per merce resa su autocarro all' *imposto* oppure su vagone ferroviario stazione partenza.

L'imposto è una zona (sita alla più breve distanza dal bosco) vicina a strade carrozzabili o alla stazione di partenza, dove si accumula il prodotto della lavorazione boschiva.

La consegna in macchia ormai avviene raramente; più frequente la consegna all'imposto per la legna ammetrata o *appassata*.

In questo caso le spese di ammettratura o di appassatura (confezione del passo) sono sempre a carico del venditore, e anche la verifica è fatta all'imposto. Le spese di trasporto, per la legna acquistata in macchia o per quella acquistata all'imposto sono a carico dell'acquirente.

Sono a carico del compratore le spese di guardiania e di assicurazione dall'epoca della consegna a quella dell'effettivo ritiro.

175. - Calo

La legna da ardere subisce un *calo di assestamento* che varia dal 5 all'8% durante la cosiddetta stagione silvana, che dura da un minimo di tre a un massimo di sei mesi (dall'ottobre al marzo successivo) durante i quali la legna da verde diviene stagionata.

Dopo (nei mesi fino all'agosto) la legna subisce un ulteriore calo del 20% circa, cosicché complessivamente la legna, dal taglio subisce un calo che usualmente è calcolato in misura:

del 25% se di qualità forte;

del 30% se di qualità dolce.

176. - Pagamento

Il pagamento è fatto in contanti, oppure dilazionato, secondo i patti.

FASCINE

177. - Qualità-Contrattazione-Calo-Pagamento

Anche per le *fascine* o *fascetti*, le contrattazioni si fanno per iscritto e viene data la caparra anche a titolo di anticipo sul pagamento. Il prezzo è stipulato per ogni singola fascina di qualità mercantile.

Ogni fascina pesa circa Kg. 12 *sotto il marraccio* vale a dire appena confezionata e legata.

Il calo delle fascine formate di legna di essenza forte è del 20-30%; il calo di quelle formate di legna di essenza dolce del 30-40%, per il periodo di un anno.

La verifica si effettua in macchia o all'imposto, dove avviene la consegna, e le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.

Dal giorno della consegna fino all'effettivo ritiro sono a carico dell'acquirente le spese di guardiania e di assicurazione.

Il pagamento si effettua ad ogni ritiro della merce e nei modi già indicati per la legna da ardere.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO QUARTO

PRODOTTI DELLA PESCA

178. - *Prodotti della pesca*

La vendita all'ingrosso dei prodotti della pesca si effettua a collo, ad eccezione del pesce spada e del tonno che sono venduti a pezzo.

PRODOTTI DELLA CACCIA

(nessun uso accertato)

TITOLO V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO CINQUE
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE
(nessun uso accertato)

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO SESTO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

FARINE E CRUSCAMI

179. - Unità base di contrattazione

Le farine e i semolini vengono forniti in sacchi da kg. 50 netti in tele del molino o del compratore, o da kg. 50 lordi in *tele per merce* e in sacchi carta da kg. 50 in tara merce.

I cruscami vengono venduti in sacchi juta-carta o carta da:

- crusca Kg. 40-50
- cruschello kg. 50
- tritello kg. 50
- farinaccio kg. 50

pesi netti se in tele del molino o del compratore, pesi lordi se in tele per merce.

180. – Consegna della merce

Avviene di consueto con mezzo del molino, franco domicilio del compratore, il quale paga il cosiddetto *scarico* (tanto per 100 kg di merce scaricata) ai facchini che provvedono allo stivaggio della merce. Quando la consegna della merce è convenuta franco molino senza che sia stabilito il giorno del ritiro, il compratore avvisa tempestivamente il suo arrivo per il carico.

Nel caso di contratto per consegna *pronta* franco molino, il compratore deve provvedere al ritiro entro 10 giorni dal contratto; in caso contrario il molino può considerarsi libero e rifiutare la consegna.

181. - Pagamenti

Il pagamento dilazionato delle farine e dei cruscami deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna della merce.

182. - Mediazione

Sulla piazza di Roma, nei contratti di farine, ai mediatori si usa corrispondere dall'1% al 3% a carico del venditore.

PASTE

183. – Ordinativi e confezioni

Gli ordinativi vengono trasmessi per cartoni, qualora si tratti di pasta lunga e tagliata grossa (rigatoname), per sacchi di carta se si tratta di pasta tagliata media e piccola; il prezzo è sempre contrattato in rapporto al peso.

184. – Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza e fuori piazza

La consegna, nella vendita su piazza viene eseguita *franco domicilio* mentre nelle vendite fuori piazza si intende *su vagone partenza* anche se resa franco di porto.

185. – Imballaggi

Gli imballaggi usuali sono:

- a) per la pasta lunga e tagliata grossa, cartoni in pacchi o in astucci da 1 kg.. La fornitura è calcolata a peso netto;
- b) per la pasta corta (cannolicchiamè) e le pastine si usano sacchetti di carta, che vengono ceduti gratis; in questo caso la fornitura è a peso netto;

186. - Verifica del peso o della qualità – Calo peso

La verifica si fa allo scarico nel magazzino del compratore.

Nei trasporti di pasta non sono ammessi cali di peso, tranne che nel comune di Gorga, dove è dell'1%, ed in quello di Tolfa nel quale il calo si commisura a quello effettivo.

187. - Spese di trasporto, di facchinaggio, di pesatura ed eventuali avarie

Le spese di trasporto, facchinaggio, pesatura nelle vendite su piazza sono a carico del venditore; nelle vendite fuori piazza *franco partenza* sono a carico del venditore le sole spese di facchinaggio (per carico sul vagone) e pesatura, mentre le successive sono a carico dell'acquirente.

Sono frequenti però i contratti con la clausola *franco di porto*. Le avarie sono a carico del destinatario, a meno che siano dipendenti da colpa del venditore.

188. – Pagamento

Il pagamento nelle vendite su piazza viene eseguito alla consegna, oppure a contanti (entro 5 giorni), a fido (da 15 a 30 giorni), a mezzo tratta (di solito a 30 giorni).

189. - Provvigione

La provvigione è a carico del venditore.

PIZZA

190. - Vendita della pizza a taglio da asporto

Nel Comune di Anzio la pizza a taglio da asporto viene venduta a pezzo.

ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

191. - Imballaggi

Lo zucchero, confezionato in pacchi di cartone da ½ kg. e 1 kg., è contenuto in cartoni da 25 kg. La merce è al netto dell'imballaggio.

192. - Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza e fuori piazza

Nelle vendite su piazza e provincia, effettuate da grossisti, la consegna si intende, salvo patto contrario, pronta e franco domicilio del committente (entro 48 ore al massimo).

Nelle vendite fuori piazza s'intende pronta franco stazione partenza (entro 2-3 giorni al massimo dalla data della commissione).

Negli acquisti dagli zuccherifici, in cui la merce è spedita per ferrovia, la consegna è fatta franco stazione destino; la spedizione avviene entro 8 giorni da quando il venditore ha ricevuto il prezzo della merce, tenendosi però anche conto della disponibilità dei mezzi di trasporto.

193. – Spese di trasporto, facchinaggio, pesatura ed eventuali avarie

Nelle vendite su piazza ogni spesa è a carico del venditore. In quelle fuori piazza, a carico del compratore.

Le avarie vanno denunciate all'atto del ricevimento o entro 24 ore al massimo.

194. - Verifica del peso e della qualità

Le verifiche si eseguono all'atto della consegna nelle vendite su piazza. Per quelle fuori, fa fede il peso riconosciuto in stazione. Il piombino della chiusura originaria del sacco e la cucitura fanno fede della qualità e del peso. Così pure il piombino e la chiusura, se trattasi di cassa.

195. Cali e tolleranze

Non sono ammessi cali, né limiti di tolleranza.

196. - *Calcolo del prezzo e pagamento nella compravendita di zucchero*

In mancanza di appositi patti contrattuali, nella compravendita di zucchero e nelle trattazioni con l'estero, il prezzo viene calcolato sul peso lordo e cioè tela per merce ed il pagamento si effettua mediante apertura di credito confermata irrevocabile e contro documenti.

Negli acquisti dai produttori, il pagamento è anticipato sia di valuta che di imposta; nelle vendite tra grossisti e dettaglianti su piazza, avviene alla consegna ed in quelle fuori piazza è anticipato o alla consegna.

197. - *Intermediari*

Non si verifica intervento di intermediari all'infuori degli agenti incaricati dei rapporti con i compratori. Per le rivendite da parte dei grossisti alla loro clientela, si svolgono sia rapporti diretti coi clienti, sia rapporti con gli stessi a mezzo di piazzisti o rivenditori.

PRODOTTI DOLCIARI

198. - *Prodotti dolciari*

I prodotti di pasticceria fresca e gelateria preconfezionata, anche se prodotti nel laboratorio dell'esercizio in cui avviene la vendita, quali torte, semifreddi, paste e lieviti ecc. sono venduti a pezzo.

Possono invece essere venduti a peso i prodotti di pasticceria secca da forno quali ciambelloni, crostate, ecc., il gelato sfuso, la pasticceria *mignon* e la biscotteria da thè.

CAFFÈ'

CAFFÈ' CRUDO

199. - *Forme di contrattazione*

Le contrattazioni di caffè crudo possono assumere tre forme:

- a) acquisto per spedizione diretta o indiretta dall'origine o da mercati esteri;
- b) acquisto in dogana (schiavo dogana)
- c) acquisto della merce nazionalizzata

200. - *Modi di contrattazione – Spese – Pagamento*

a) *Acquisto di caffè per spedizione diretta o indiretta dall'origine o dai mercati esteri*

Le contrattazioni avvengono direttamente o a mezzo di agenti dei venditori, sia per merce d'imbarco dai luoghi di produzione, sia per merce disponibile su piazze estere, sia per merce pronta in Italia. In questi casi, le parti si riferiscono ai contratti, in genere, di carattere internazionale, varianti in relazione ai luoghi di origine di acquisto di caffè, o del mercato estero di provenienza. Qualunque controversia è materia di arbitraggio nella sede richiamata nel contratto.

E' solo uso locale che la provvigione spettante al mediatore è a totale carico del venditore.

b) *Acquisto di caffè in dogana (schiavo dogana)*

Il compratore, per la merce acquistata in dogana, può pretendere la consegna del campione effettivo della partita (non campione tipo) e rifiutare il caffè, se non corrisponde.

Se non pretende il campione, ha valore la descrizione da lui accettata e, in caso di discordanza, deve rivolgersi alle sedi arbitrali dei porti italiani.

Le spese di facchinaggio e di pesatura sono a carico del compratore.

Nei depositi franchi, il pagamento avviene a contanti negli otto giorni di vendita.

La provvigione, di spettanza al mediatore, è a completo carico del venditore, ed è dell'1%.

La consegna è effettuata al magazzino doganale.

a) *Acquisto di caffè nazionalizzato (sdoganato)*

La compravendita si effettua su campione, se la merce è già pronta; su descrizione di origine, se è d'imbarco o flottante.

Il prezzo è comprensivo di tutte le spese di sdoganamento, messa a vagone o consegna a corriere o franco arrivo, a seconda le condizioni concordate.

La forma di pagamento viene stabilita in precedenza; generalmente si praticano i trenta giorni data fattura partenza.

Le spese di bollo, di fattura, di tratta, ecc. sono a carico del compratore.

La consegna è fatta abitualmente al domicilio del compratore; il peso viene riscontrato al momento della consegna, ed esso ha valore per ambo le parti.

Al mediatore spetta la provvigione a carico del venditore.

201. – *Modi e forme di contrattazione*

Per i caffè torrefatti, le contrattazioni avvengono su denominazioni speciali e diverse o su campioni.

202. – *Unità di peso, base di contrattazione*

L'unità di peso, base di contrattazione è il chilogrammo.

203. – *Imballaggi – Tara*

Il peso è sempre netto, con tara reale e fa fede quello di consegna e quello riconosciuto dal vettore, per le vendite fuori piazza.

204. - *Luogo della consegna*

Anche per i caffè torrefatti, la consegna viene effettuata a domicilio del compratore.

205. – *Percentuale di umidità del torrefatto*

A percentuale di umidità del torrefatto è al massimo del 5%.

206. – *Mediazione*

Per i caffè torrefatti la mediazione è sempre a carico del venditore.

CARNI BOVINE FRESCHE

207. - *Modi e forme di contrattazione – Calo*

Le carni acquistate dai grossisti importatori vengono, durante il fine settimana precedente l'arrivo, commercializzate in maggior parte telefonicamente, acquisendo prenotazioni da parte dei propri clienti macellai e concordando un prezzo.

Il prezzo, dal momento che la merce è stata acquistata senza essere preventivamente vista, è soggetto a revisione in base alla qualità del prodotto, quando questo è stato consegnato all'acquirente, che è facoltizzato al rifiuto dell'intera partita se non di suo gradimento; prezzo che poi viene definitivamente fissato all'accettazione da parte dell'acquirente delle carni da lui scelte, se frequenta il mercato, o a lui consegnate nel proprio esercizio, cosa che avviene prevalentemente nei giorni di lunedì, martedì e giovedì.

Il prezzo delle carni, pattuito fra grossista ed acquirente macellaio, è comprensivo delle spese di scarico, lavorazione e ricarico; per le spese di trasporto al negozio è in uso da sempre un contributo, da parte dell'acquirente, che attualmente è di 0.05 centesimi di euro al chilogrammo. Le carni vengono fatturate in base al peso risultante al momento del carico per la consegna; il calo fisiologico che si verifica dal macello al carico per la consegna grava sul grossista.

I diritti comunali gravano soltanto sui capi macellati al Centro Carni mentre sulle carni scaricate depositate e quindi commercializzate nei nuovi Box-frigo, il Comune di Roma percepisce un canone annuo.

208. - Unità base di contrattazione

L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

209. - Pagamento

Il pagamento viene effettuato a presentazione fattura, ovvero dopo un minimo di otto giorni dall'acquisto (possono diventare anche quindici, ventuno o trenta a seconda della solvibilità del cliente).

210. - Provvigione

Qualora nella vendita ci si avvalga dell'intervento del Commissionario, detratte le eventuali spese sostenute per la commercializzazione, la provvigione a lui spettante è del 2%. A vendita effettuata il Commissionario è tenuto al pagamento immediato dell'importo ricavato.

CARNI CONGELATE

211. - Modi e forme di contrattazione

I prezzi delle carni sono stabiliti periodicamente dalle ditte importatrici. Solo per forti quantitativi (oltre 50 quarti) intervengono contrattazioni speciali.

212. - Unità base di contrattazione

L'unità di contrattazione è il chilogrammo.

213. - Imballaggi

Le carni congelate sono spedite in doppio imballaggio: uno interno in velo, tipo garza, ed uno esterno in juta (sacco) sul quale sono annotati i marchi ed il peso d'origine.

L'imballaggio è considerato *tela per merce*.

214. - Luogo, tempo e modalità delle consegne

Le consegne sono eseguite ai frigoriferi, a richiesta dell'acquirente e nelle ore in cui il frigorifero stesso è aperto per la consegna.

215. - Verifica del peso o della qualità

La verifica del peso e della qualità è effettuata al deposito, al momento dell'acquisto.

216. - Cali e tolleranze

Da parte delle ditte importatrici è tollerato un calo dello 0.50% che non influisce sul prezzo di fattura.

217. - Spese di trasporto, di facchinaggio, di pesatura ed eventuali avarie

Le spese di trasporto successive alla consegna sono a carico dell'acquirente, quelle di facchinaggio a carico del venditore.

218. - Pagamento

Il pagamento è effettuato alla consegna per contanti.

219. - Provvigione

Le carni congelate sono vendute, sulla piazza di Roma, per il tramite dei Commissionari, ai quali viene corrisposta una provvigione dell'1,50% dalla ditta importatrice (venditore) e dello 0.50% dall'acquirente. Se la ditta importatrice ha un proprio deposito locale, corrisponde allora l'intera provvigione del 2% per la vendita.

CARNI SALATE E SALUMI.

220. - Modi e forme di contrattazione

Le contrattazioni nel commercio delle carni salate e dei salumi si svolgono sia mediante rappresentanti o mediatori, che direttamente per offerta scritta o a mezzo viaggiatori e piazzisti.

221. - Clausole speciali, usuali di contrattazione

Sono usate comunemente le clausole:

- *salvo approvazione*, quando la contrattazione sia eseguita per il tramite di un agente di commercio
- *salvo esistenza merce*.

222. – Unità base di contrattazione

Si contratta sia a peso (particolarmente per le carni salate), che a cassa o barili, sacchi, fusti, bidoni.

223. - Imballaggi

L'imballaggio – ad eccezione del Comune di Castel Madama, nel quale è a carico del compratore – in qualsiasi forma, salvo espressa pattuizione contraria, è sempre a carico del venditore. Gli imballaggi sono costituiti da casse, fusti, ceste (prosciutti, salami e mortadelle), barili o bidoni (salumi), sacchi di juta (lardo, ecc.). Il lardo è anche spedito alla rinfusa se trattasi di vagoni completi.

Le alici sono consegnate in latte, o tinozze o barilotti.

224. - Restituzione degli imballaggi

Gli imballaggi e i recipienti, salvo particolari pattuizioni e quando non siano posti a carico del compratore, sono a carico del venditore e la restituzione non ha luogo. Qualora sia stata pattuita, avviene normalmente nel magazzino del compratore, oppure viene effettuata *franco stazione* al domicilio del compratore.

225. - Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza

Nelle vendite su piazza, la consegna avviene franco magazzino del compratore. Quando il trasporto è fatto con autotreno, la consegna avviene al domicilio del compratore.

226. - Verifica del peso

Per ciò che concerne il peso, viene riconosciuto quello di partenza, risultante dalle riversali ferroviarie o dalla lettera di vettura.

227. - Spese di trasporto, di facchinaggio, di pesatura ed eventuali avarie

Le spese di trasporto, facchinaggio e pesatura sono a carico del venditore sino al momento della consegna; le successive sono a carico del compratore.

228. – Mediazione

Nel caso in cui ci sia l'intervento del mediatore, per le vendite su piazza è prevista una percentuale massima del 2% a metà tra le parti.

PESCI PREPARATI

229. - Condizioni di vendita dei baccalari inglesi

E' consuetudine della piazza di Roma che i baccalari inglesi contrattati in valuta estera (sterlina) si intendono venduti alla condizione *cif*.

230. – Modalità particolari per le alici

Nei contratti fra negozianti e grossisti per alici sotto sale in tinozze comuni, la vendita avviene a *faccia lavata*, computando cioè nel prezzo anche il sale delle tinozze, meno il tagliere e il pastone (coperchio e primo stato di salamoia). Le sole alici di Anzio (intendendosi per alici di Anzio quelle provenienti dai diversi porti della provincia romana e di produzione locale) non sono contattate a peso, bensì a fusti.

LATTE E DERIVATI

-LATTE DI PECORA

231. - Modi e forme di contrattazione

Il latte viene ritirato sul luogo di produzione; la consegna viene fatta una o due volte al giorno, nelle ore fissate dall'acquirente.

La compravendita avviene per contratto scritto.

Il pagamento per le quantità di latte a consegna mensile avviene entro 150 giorni dalla consegna.

FORMAGGIO PECORINO ROMANO ALLO STATO FRESCO

232. - Epoca, modi e forme di contrattazione

Il produttore del formaggio pecorino romano, salvo che non sia anche salatore e stagionatore del suo prodotto, cede al salatore tutta la produzione del formaggio del proprio gregge e della intera stagione casearia, il cui periodo inizia a novembre e termina a giugno dell'anno successivo. La cessione anche della ricotta prodotta, forma oggetto di espressa e particolare convenzione.

Così, quando nella compravendita di formaggio si usa l'espressione *tutta la produzione di pecorino romano e di ricotta della stagione*, si intende che il produttore o pastore è tenuto a consegnare al salatore tutta la produzione del proprio gregge, di cui viene indicato il numero dei capi.

I contratti di compravendita del formaggio pecorino fresco hanno luogo da settembre a novembre.

Se conclusi oralmente nel periodo suddetto sono estesi alla produzione del formaggio e della ricotta dalla data di stipulazione fino al 24 giugno dell'anno successivo.

Il produttore può trattenere per uso di azienda e di famiglia un limitatissimo quantitativo di ricotta e di formaggio, ma è vietata la vendita ad altri del formaggio e della ricotta prodotti e ritenuti.

Quando la contrattazione riguarda tutta la produzione di pecorino romano o di ricotta, s'intende che la ricotta deve costituire almeno il 25% del peso del formaggio fresco consegnato.

Il prezzo del formaggio è stabilito per chilogrammo di merce o resa franca alla *caciara* del salatore (quindi le spese di trasporto dal luogo di produzione alla *caciara* stessa sono a carico del venditore produttore) oppure resa franca in capanna o nei centri di raccolta stabiliti dal salatore (e allora le spese di trasporto dalla capanna o dal centro di raccolta alla *caciara* sono a carico del compratore). Il prezzo è stabilito nel contratto, ma talvolta vengono solamente fissati i criteri in base ai quali questo sarà stabilito. Si hanno quindi contratti a prezzo determinato o, come dicesi a Roma, *stuccato*, e contratti a prezzo aperto, pari cioè generalmente alla media dei prezzi che notoriamente verranno a verificarsi sulla piazza di Roma, entro il termine della stagione casearia.

Per la ricotta si usa fare due prezzi, uno dall'inizio della stagione al 15 marzo, ed uno dal 16 marzo fino alla partenza dalla masseria per l'alpeggio, ma non oltre il 24 giugno.

233. – Consegna: tempo, luogo e modalità

La consegna del formaggio ha luogo alla *caciara* del salatore oppure alla capanna o centro di raccolta.

Il salatore può ritirare il formaggio anche sul luogo di produzione, senza compenso o tenendo conto di ciò nello stabilire il prezzo. Non si usa fissare a parte le spese per il trasporto.

Il formaggio è consegnato dal produttore entro la *cascina* e la ricotta entro la *fiscella*; alla consegna, vengono restituite subito al produttore stesso tanto le cascine che le fiscelle.

La pesatura ha luogo all'atto della consegna in presenza delle parti o dei loro rappresentanti e a spese del salatore.

234. - Verifica della merce

Il produttore fornisce il formaggio pecorino prodotto a *stile ed uso d'arte della Campagna Romana* cioè fabbricato con tutto latte intero e puro di pecora con il *quaglio* naturale di agnello e lavorato sia nei riguardi della tempra (temperatura) del latte, sia della durata della quagliata, sia della cottura del formaggio, in modo da risultare privo di difetti. La verifica della qualità, della formatura e del peso, ecc. del formaggio fresco è eseguita all'atto della consegna.

Gli eventuali difetti che si riscontrano nel formaggio all'atto degli scarichi non danno luogo a risoluzione del contratto tranne che non compromettano la qualità media di tutta la partita. Però le forme difettose vengono accettate condizionatamente con la liquidazione di equi abbuoni da concordarsi tra le parti. Tale accettazione condizionata è implicita anche per gli eventuali difetti che si manifestino durante la salagione, quando si riconosca che sono imputabili al produttore, nonché per le eventuali impurità riscontrate nella immissione in commercio. Si usa anche precisare il peso minimo delle forme. In mancanza di precisazione, il peso minimo stabilito è di kg. 9 per forma, escluso il periodo primaverile, nel quale il peso deve essere non inferiore a kg. 8.

235. - Calo peso

Non si ammette calo peso, tranne espliciti accordi presi caso per caso all'atto della consegna per merce troppo fresca o per altri motivi.

236. - Calo di stagionatura

Il calo naturale che il formaggio pecorino subisce nel passaggio dallo stato fresco a quello stagionato varia dal 10 al 12% per i primi sei mesi, periodo della salagione e della stagionatura, calo che può raggiungere dal 15% al 18% entro lo spazio di un anno: ciò s'intende, per merce ben confezionata e conservata.

237. - Pagamento

All'atto della conclusione del contratto il compratore (salatore) versa un anticipo sul prezzo, con esclusiva funzione di inizio di pagamento.

In caso di inadempienza del fornitore, questi è tenuto a rimborsare solo l'intero anticipo ricevuto.

Il pagamento del residuo è ripartito in tre periodi, proporzionalmente ai quantitativi consegnati: a Natale; ai primi di Marzo o a Pasqua, alla liquidazione, la quale ha luogo al termine della stagione casearia, a giugno, e prende il nome di *staglio*.

FORMAGGIO PECORINO ROMANO STAGIONATO

238. - Modi e forme di contrattazione – Clausole

Nel commercio del formaggio pecorino romano stagionato ricorrono alcune speciali forme di contrattazione:

1) Se il compratore acquista tutto il formaggio esistente in caciara con la clausola *a pulire*, è tenuto a ritirare tutto il formaggio senza alcuna distinzione di qualità e a *pulire* o vuotare la caciara.

La conclusione del contratto può essere subordinata alla *visita* della partita.

2) Se il contratto è stipulato con la clausola *con scarto d'uso*, il compratore ha il diritto di non ritirare le forme difettose.

239. - Difetti

I principali difetti del formaggio stagionato sono i seguenti:

- 1) il cattivo sapore o *scarpetta* (sapore amaro);
- 2) il troppo sale;
- 3) il colore scuro e nerastro, giallo o rosso;

- 4) il cattivo odore;
- 5) l'incocciatura (eccessivo e precoce indurimento delle due facce della forma);
- 6) la forma eccessivamente leggera, occhiata (con i buchi);
- 7) la forma sbragata;
- 8) i bottaccioli;
- 9) le bocchette;
- 10) le fuocature evidenti;
- 11) l'impoltronimento;
- 12) la pasta gessata.

240. - Caparra

A garanzia dell'esecuzione del contratto, e come principio di pagamento, viene corrisposta la caparra, che si scomputa all'ultimo ritiro della merce.

ALTRI FORMAGGI (NON DI PECORA)

241. - Clausole speciali, usuali di contrattazione e loro significato e portata

Sono usualmente adottati, per indicare l'epoca di produzione, tali formule:

a) *per il reggiano:*

- 1) maggengo (produzione dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio);
- 2) tardivo (produzione dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre);
- 3) vernengo (produzione invernale);

b) *per il provolone:*

- 1) fresco (da 1 a 3 mesi di stagionatura);
- 2) stagionato (da 4 a 6 mesi di stagionatura);
- 3) stravecchio (con oltre 6 mesi di stagionatura).

Tutti gli altri formaggi sono contrattati con la semplice indicazione dell'annata di produzione.

242. - Unità base di contrattazione

L'unità base di contrattazione è il quintale; il formaggio può anche essere venduto a numero di forme in rapporto al peso, stabilendo il peso medio minimo delle forme.

243. - Imballaggi

Gli imballaggi (ceste, casse o sacchi) in uso per le partite minori sono a carico del venditore, salvo espresso patto contrario, e non vi è obbligo di restituzione.

244. - Luogo, tempo e modalità della consegna per vendita su piazza e fuori piazza.

Nelle vendite su piazza la consegna s'intende *pronta*, entro il 4° giorno al massimo.

Nelle vendite fuori piazza non esistono termini usuali di consegna e le parti li determinano di volta in volta nelle loro contrattazioni; se però la vendita è fatta *pronta*, la consegna deve seguire entro 10 giorni al massimo.

Le consegne fuori piazza sono fatte franco stazione partenza, e il trasporto è per ferrovia; franco magazzino, se per autotreno.

245. - Verifica del peso e della qualità

La verifica del peso e della qualità, nelle vendite su piazza, si fa al magazzino del compratore.

Nelle vendite fuori piazza si accetta il peso di partenza e la verifica della qualità si esegue nel magazzino del compratore, all'atto della ricezione della merce.

Gli eventuali reclami devono essere notificati al venditore entro 3 giorni.

246. - Cali e tolleranze

Sul formaggio fresco, il calo è ammesso in misura dell'1-2%; su quello stagionato, dallo 0.5 all'1%.

Nei periodi estivi, la tolleranza può arrivare per il fresco al 3%.

Per i latticini, il calo è dell'1-2% d'inverno e del 3-4% d'estate.

247. - Pagamento

In Roma, nel commercio dei latticini, è uso pagare alla consegna le merci contrattate, mentre nei contratti con i produttori fuori provincia è uso anticipare una somma ed effettuare poi rimesse quindicinali o mensili, in rapporto al valore della merce ritirata nella quindicina o nel mese.

OLIO DI OLIVA

248. – Raccolta delle olive

Nel Comune di Trevignano Romano, per la raccolta delle olive, è adottato lo staglio, con la proporzione del 50% tra personale e proprietario.

* lo staglio consiste nell'appaltare la raccolta al personale che accetti di effettuarla a *forfait*

249. - Modi e forme di contrattazione

Nella Provincia di Roma i contratti per compra-vendita di forti partite di olio di oliva sono fatti per iscritto, con prelievo di campione da sottoporre ad analisi chimica e visita anticipata della merce.

Nel caso di piccole partite l'olio si contratta verbalmente, previo assaggio e/o analisi organolettica.

A Tivoli e in tutta la Sabina i contratti si stipulano verbalmente, direttamente dal compratore sul luogo di produzione, cioè al *molino* o *alla dispensa* del produttore. Nei Castelli Romani l'acquisto è fatto pure sul posto, previo assaggio.

Raramente nelle contrattazioni verbali interviene il mediatore, mentre in quelle per iscritto le parti contraenti si avvalgono sovente della sua opera.

250. - Caparra

E' consuetudine costante esigere dal compratore, all'atto della conclusione del contratto, una somma che varia di solito dal 10 al 20% dell'importo totale, come caparra da scontarsi al pagamento dell'ultima consegna della merce.

In caso sia di grosse che di piccole partite, l'unità di misura è la massa espressa in chilogrammo o tonnellata, oppure il volume espresso in litri o ettolitri

Nel caso di piccole partite e quando gli acquisti si stipulano al *molino* all'epoca della raccolta, l'olio si contratta anche a misura.

251. - Verifica della merce

La verifica della quantità e della qualità della merce si effettua sul luogo e al momento della consegna.

252. – Pagamento

Il pagamento del prezzo avviene all'atto della consegna.

SANSE

253. E' consuetudine lasciare le *sanse* al molino, in occasione della molitura delle olive.

VINO

254. - Modi e forme di contrattazione

E' corrisposta sempre una caparra, a garanzia dell'esecuzione del contratto. Essa viene conteggiata alla fine dell'ultimo ritiro del vino.

La misura presa di base nelle contrattazioni è, specialmente nei Castelli romani, la botte romana di litri 1000 (venti barili da 50 litri cadauno).
Attualmente la vendita è fatta a ettolitri.

255. - Consegna e verifica

Il luogo della consegna può essere il tinello, la cantina oppure la grotta del produttore.

Il ritiro, se la vendita del vino è avvenuta al tinello, deve effettuarsi prima dell'ingrottatura (ciò avviene quando il vino stesso è stato venduto durante il periodo che va dalla svinatura alla ingrottatura).

Se la vendita viene conclusa allorché il vino già trovasi in grotta, il ritiro deve effettuarsi prima del nuovo raccolto (ciò quando l'acquisto è fatto dopo l'epoca dell'ingrottatura).

L'epoca dell'ingrottatura va non oltre la data del 15 maggio; quella del nuovo raccolto non oltre il 15 di ottobre.

La verifica del vino avviene all'atto del ritiro medesimo, mediante assaggio da parte dell'acquirente o del mediatore.

E' consuetudine locale che venga effettuato il riassaggio del vino al momento dell'effettiva consegna.

Le spese di caricamento e di fustame dono a carico del compratore, come pure le eventuali avarie durante il trasporto.

Il vino dopo la vendita rimane a rischio e pericolo del compratore, salvo che non sia stata fatta la consegna all'acquirente delle chiavi della cantina.

256. Pagamento

Il pagamento del prezzo viene eseguito all'atto della consegna, in corrispondenza del quantitativo effettivamente ritirato, scomputando la caparra all'ultimo ritiro.

ALCOOL E LIQUORI

257. - Modi e forme di contrattazione – Clausole

Nella vendita dell'alcool si suole distinguere l'alcool sfuso da quello in bottiglia o in recipienti (solo puro). Quest'ultimo deve essere sempre confezionato in bottiglie o recipienti muniti di contrassegno di Stato (fatta eccezione nel caso in cui venga venduto per gli usi esenti: ad esempio per la produzione di medicinali o prodotti alimentari).

L'alcool è sempre venduto *salvo variazione al regime fiscale*, cioè lasciando il prezzo di vendita soggetto agli eventuali aumenti fiscali.

Si contratta di solito per merce franco destinazione.

258. - Unità di contrattazione. Prezzo

Unità di misura base delle contrattazioni negli scambi dell'alcool sfuso, puro o denaturato, è il litro anidro.

Nella vendita al minuto dell'alcool puro o denaturato viene normalmente utilizzato il litro idrato. La gradazione base è in tal caso di almeno 96° per l'alcool *buon gusto* e di 90° per l'alcool denaturato.

Il prezzo dell'alcool puro in bottiglia è sempre riferito al litro idrato.

Si vende sfuso l'alcool destinato alle fabbriche di prodotti alcolici, le quali lo ricevono per trasformarlo o imbottigliarlo. Anche in questo ultimo caso l'alcool è venduto per litro anidro.

Il prezzo dell'alcool viene pattuito di volta in volta e nella fatturazione è compreso l'onere fiscale, a meno che l'alcool non sia venduto ad un deposito fiscale o per gli usi esenti, nel qual caso il prezzo è al netto del suddetto onere. Il prezzo varia a seconda del tipo dell'alcool (I categoria, II categoria, alcool da melassa, alcool da vino, alcool da frutta, ecc.)

259. - Imballaggi

L'imballaggio della merce sfusa è costituito da cisterne o fusti di acciaio; i fusti vengono forniti gratuitamente in uso e il compratore è tenuto a restituirli *franco deposito del venditore* entro 15 giorni dalla consegna; deve altrimenti pagare un nolo giornaliero.

L'alcool in bottiglie, che possono essere di diverse capacità, è contenuto in scatole di cartone.

260. - Luogo, tempo e modalità della consegna per vendita su piazza e fuori piazza

Negli scambi tra fabbricante e grossista la merce viene consegnata al magazzino del compratore.

Nelle vendite tra grossista e dettagliante, o tra fabbrica e dettagliante, è in uso la consegna a domicilio dell'acquirente; la consegna ha luogo entro 5 o 6 giorni lavorativi. Il termine non è tassativo.

261. - Spese di trasporto, di facchinaggio, di pesatura ed eventuali avarie

Le spese di trasporto sono a carico del venditore. La merce viaggia a rischio e pericolo del venditore.

262. - Verifica del peso e della qualità

Nelle vendite dell'alcool sfuso, sia puro che denaturato, all'atto della consegna, sono accertati la qualità, il peso e la gradazione ed indicati sul documento che accompagna la merce.

Per l'alcool imbottigliato le quantità sono verificate all'atto della consegna.

263. - Prezzo

La fissazione del prezzo dei liquori avviene a bottiglia o a cartone.

TITOLO V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO SETTIMO
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO
(nessun uso accertato)

TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO OTTAVO PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLE PELLI

a) PELLI CONCIATE

264. - *Qualità delle pelli*

Si contrattano a peso, con prezzo riferito al chilogrammo, le seguenti qualità:

- cuoio per suola di macello nazionale (concia al tannino) che si suddivide in 1^a, 2^a, 3^a scelta con una riduzione di prezzo del 10% circa per la seconda rispetto alla prima e per la terza rispetto alla seconda. Il cuoio per suola si vende *a schiappe* o *a mezzine* (mezze pelli) o *a gropponi*. In questo ultimo caso il prezzo supera del 25% circa quello delle schiappe. Sono di seconda scelta le pelli con uno o due tagli nelle parti non vitali della groppa e con qualche tarolo guarito, sono di terza scelta le pelli riscaldate o fortemente tarolate o fuocate;
- pelli esotiche (cuoio per suola) America, Cina, Australia, Africa, ecc., che si distinguono in scelta *a-b* (1^a scelta), *c* (2^a scelta), *d* (3^a scelta), *s* (1° scarto), *ss* (2° scarto). Si contrattano con una riduzione di prezzo dell'8% circa dall'una scelta all'altra e con una riduzione di prezzo del 12% per il secondo scarto rispetto al primo;
- vitelli bianchi da macello di 1^a e 2^a scelta con una riduzione del 10% circa per ogni scelta rispetto alla precedente.

Si contrattano *a piede quadrato inglese* tutte le pelli conciate al cromo:

- vitelli e mezzi vitelli da macello neri e colorati, tra cui si distinguono la 1^a, la 2^a, la 3^a e la 4^a scelta con una riduzione del 10% circa per la seconda rispetto alla prima e così via;
- mezzi vitelloni di 1^a, 2^a e 3^a scelta, per cui si adottano le riduzioni del 10% circa per la seconda rispetto alla prima e per la terza rispetto alla seconda;
- capretti nazionali ed esteri neri e colorati di 1^a, 2^a, 3^a ed altre scelte, con un abbuono del 10% circa dall'una all'altra scelta;
- montoni al cromo di prima e seconda scelta, con una riduzione differenziale del 10% circa.

265. - *Denominazione daino – camoscio – renna*

Commercialmente è invalso l'uso di denominare *daino – camoscio – renna* pelli ovine aventi particolari caratteristiche per produrre, attraverso appositi processi di concia, cuoi, scamosciati di alto pregio per l'utilizzazione in articoli di alta moda.

266. - *Modi e forme di contrattazione*

Le contrattazioni di pelli conciate avvengono per iscritto. Ove intervenga il mediatore, la provvigione è corrisposta dal solo venditore, nella misura dell'1%.

267. - *Verifica, pesatura e consegna delle pelli – Calo di viaggio*

La verifica della qualità e la consegna delle pelli, qualora il compratore riceva personalmente o per mezzo di un suo incaricato sul posto la merce, hanno luogo alla conceria o al magazzino del venditore; la merce però s'intende posta alla stazione di partenza a cura del venditore, per modo che le spese di trasporto e gli eventuali rischi dalla conceria o dal magazzino del venditore alla stazione sono a carico del venditore stesso.

Le spese e i rischi di trasporto dal momento della spedizione si intendono a carico del compratore.

La verifica, qualora non venga effettuata sul posto dal compratore, avviene al magazzino del compratore medesimo, ma la consegna e la pesatura s'intendono effettuate alla stazione di partenza.

L'imballaggio è a carico del compratore.

Il calo naturale di viaggio è tollerato nella misura dell'1%.

268. - Pagamento.

Il pagamento si effettua per contanti, con il 3% di sconto ad ogni consegna della merce o dilazionato.

b) **PELLICCERIA**

269. - *Consegna di merce in sospeso*

Il commercio della pellicceria che si svolge tra grossisti o fabbricanti e gli artigiani, presenta, oltre all'abituale acquisto definitivo, un sistema di consegna di merce *in sospeso*, accompagnata da una bolletta che ha valore di tre mesi rinnovabile, della quale l'artigiano può liberamente scegliere tutto, parte o nulla.

Tale rapporto è accompagnato da una bolletta di sospeso che ha valore di soli tre mesi ed è rinnovabile. I sospesi sono basati sull'assoluta fiducia.

c) **PELLI DI RETTILI**

270. - *Modalità di contrattazione*

Vengono trattati a cm. decimale. La differenza fra la 2^a e la 3^a scelta consiste in una riduzione del prezzo del 10%.

La classificazione delle pelli per le varie scelte viene fatta in base alla grandezza della pelle.

Coccodrilli e lucertole vengono misurati in larghezza, mentre i serpenti in genere vengono misurati in lunghezza.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO NONO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

FILATI E TESSUTI DI TELA, COTONE E RAYON

271. - Contrattazione con venditori fuori provincia

Nelle compravendite di filati di tessuti, di tela e di cotone con venditori fuori provincia, per quanto non contemplato dagli usi sotto riportati, si seguono gli usi vigenti nella provincia di residenza del venditore medesimo, salvo le vendite al dettaglio.

272. - Modi e forme di contrattazione

I filati di cotone si contrattano sulla base di listini concordati tra le fabbriche; i tessuti, sulla base di listini e campionari.

273. - Unità di peso, base di contrattazione

I filati si contrattano a peso (kg) o a pacco (di chilogrammi 4.500).

I filati greggi (e sempre i cotoni indiani), si contrattano anche a mezzi pacchi(kg. 2.250)

I tessuti si contrattano a metro.

I manufatti (scialli, coperte, fazzoletti e simili) a capo o a dozzina.

274. - Imballaggi

I filati viaggiano in casse o in balle, che sono addebitate al compratore il quale non è tenuto alla resa.

275. - Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza e fuori piazza

La consegna si effettua al domicilio del venditore (franco fabbrica), il quale, peraltro, è tenuto ad attenersi alle disposizioni dell'acquirente per quanto riguarda la spedizione; in difetto la spedizione si intende a libera scelta del venditore.

276. - Verifica del peso e della qualità

La verifica del peso e della qualità della merce, salvo diversa pattuizione, si esegue nel magazzino dell'acquirente.

277. - Spese di trasporto, di facchinaggio, di pesatura, ecc.

Le spese di trasporto ed accessorie sono a carico dell'acquirente.

FILATI E TESSUTI DI SETA

278. - Modi e forme di contrattazione

Le contrattazioni nel commercio delle seterie hanno luogo sulla base di listini e campionari a mezzo rappresentanti, viaggiatori o piazzisti.

Nelle contrattazioni di seta pura si indica sempre il peso specifico e l'altezza del tessuto.

Per le sete caricate (con aggiunta di piombo, onde aumentarne la resistenza), oltre il peso e l'altezza si indica il grado di carica (percentuale di piombo).

279. - Unità di peso, base di contrattazione

I filati di seta si contrattano a peso (unità di misura è il chilo)

I tessuti si contrattano a metro.

Gli scialli, i fazzoletti, le coperte ed altri manufatti a capo o a dozzina.

280. - Imballaggi

Le seterie sono imballate in casse, balle o anche, per i piccoli quantitativi, in pacchi di carta. Il costo dell'imballaggio è sempre addebitato all'acquirente.

281. - Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza e fuori piazza

Gli acquisti si compiono in previsione della *stagione*, ma le parti determinano sempre, di volta in volta, l'epoca della consegna.

La consegna si effettua al domicilio del venditore (fabbrica)

282. - Verifica del peso e della qualità

Le verifiche del peso e della qualità si eseguono al magazzino del compratore.

283. - Spese di trasporto, di facchinaggio, di pesatura, ecc.

Le spese di trasporto, di facchinaggio, pesatura e simili, sono a carico dell'acquirente.

FILATI E TESSUTI DI LANA

284. - Modi e forme di contrattazione

I filati di lana si contrattano in base a listini ed i tessuti in base a listini e campioni

Per i filati si usa indicare, nelle contrattazioni, il peso, il titolo, il numero dei capi del filato, il colore e la marca. Per i tessuti si fa riferimento al campione e si indica l'altezza.

285 - Unità di peso, base di contrattazione

I filati di lana si contrattano a chilogrammo.

I tessuti si contrattano a metro lineare, ma i tessuti di maglia si contrattano anche a peso.

Coperte, scialli ed altri manufatti, a capo o a dozzina.

286. - Imballaggi

Nel commercio dei filati, l'imballaggio è a carico del venditore.

Per i filati ad uso industriale i tubetti e le rocche forniti dal venditore sono restituiti franco di porto, a cura del compratore.

Quando l'imballaggio sia stato gratuitamente fornito dal venditore, sussiste l'obbligo di resa franco di porto.

Per i tessuti e maglierie il costo dell'imballaggio è a carico del compratore.

287. - Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza e fuori piazza

Negli scambi fra grossisti e dettaglianti la consegna avviene poco prima dell'inizio della stagione.

288. - Verifica del peso e della qualità

La verifica del peso e della qualità si effettua subito dopo la ricezione della merce.

289. - Spese di trasporto, di facchinaggio, di pesatura, ecc.

Le spese di trasporto, facchinaggio, pesatura sono a carico del committente.

290. - Cali e tolleranze

Per i tessuti, negli scambi tra industriali e grossisti, sono ammesse le seguenti tolleranze:

- a) 2 centimetri per gli articoli alti da 70 a 125 centimetri;
- b) 4 centimetri per i tessuti alti da 140 centimetri ed oltre.

Non è ammesso, per i tessuti, nessun calo.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO DECIMO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

CALZATURE

291. - Offerte del venditore

Ogni offerta del venditore nella quale siano sufficientemente determinati gli elementi del contratto, compresa la controprestazione, vincola l'offerente per un periodo di 10 giorni, salvo che l'offerta stessa indichi una scadenza superiore; l'accettazione viene fatta per iscritto e la data del timbro postale fa fede della tempestività dell'accettazione.

292. - Prezzi

Salvo espressa pattuizione contraria, i prezzi sono comprensivi dell'imballaggio e si intendono franco partenza dalla fabbrica.

293. - Consegna

La consegna avviene mediante spedizione o messa a disposizione dell'acquirente, entro il termine indicato nell'ordine.

Se la consegna non avviene entro il termine pattuito, il compratore mette in mora il venditore con lettera raccomandata, fissandogli ulteriore termine non minore di dieci giorni lavorativi dalla data della messa in mora.

294. - Spedizione – Trasporto

La merce viaggia a rischio dell'acquirente salva espressa pattuizione contraria. Il mezzo di trasporto è indicato dall'acquirente; in difetto si intende a libera scelta del venditore.

295. - Pagamento

Salva ogni diversa pattuizione, il pagamento viene effettuato contro tratta a 90 giorni, accettata entro 10 giorni dalla data della fattura.

Se il pagamento viene effettuato con rimessa diretta entro 10 giorni data fattura, il compratore ha diritto di calcolare uno sconto massimo del 3% sull'importo della fattura.

Se il pagamento viene effettuato con rimessa diretta entro 30 giorni data fattura, il compratore ha diritto di calcolare uno sconto massimo del 2% sull'importo della fattura.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO UNDICESIMO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

LEGNAME DA LAVORO

296. - Modi e forme di contrattazione

I contratti relativi al legname da lavoro, proveniente dall'estero o nazionale, sono conclusi per iscritto o verbalmente e il prezzo si determina a metro cubo.

297. - Pagamento

Il pagamento si effettua alla consegna, in contanti.

Per i legnami nazionali è normalmente corrisposta la caparra, come semplice anticipo sul pagamento.

298. - Reclami

Il compratore che reclama non può fare alcun uso della merce, ma deve custodirla con ordinaria diligenza e tenerla a disposizione del venditore a spese e a rischio della parte che risulterà inadempiente. Quando si tratti di spedizione unica, ma per più partite, il reclamo avverso uno o più partite non consente al compratore di protestare l'intera spedizione.

Il venditore è tenuto a rispondere al reclamo entro otto giorni dal ricevimento dello stesso. Se nel termine predetto il venditore non abbia risposto, le spese di giacenza successive restano in ogni caso a suo carico.

Quando la compravendita si riferisca alla spedizione di un solo vagone o autotreno, e il compratore protesti una sola parte della merce ricevuta, potrà utilizzare il resto della partita solo nel caso in cui il venditore gliene dia il permesso.

LEGNAMI DI CONIFERE PROVENIENTI DA PAESI ADOTTANTI NELLA SEGAGIONE IL SISTEMA METRICO-DECIMALE(VENDITA PER SEGATI E TRAVI ASCIATI U.T.)

299. - Segati

La misura di base è il metro cubo. La lunghezza normale è di m. 4; le altre lunghezze devono essere espressamente convenute. Gli spessori di normale uso commerciale sono:

- Tavolame: mm 15-20-25-30-40-50-60
- Morali: mm 70/70-80/80-100/100
- Mezzi morali: mm 35/70-40/80-50/100-50/70
- Cantinelle: mm cm 3x3 e 2½x5

Le dimensioni di spessore sono puramente nominali dovendosi, a parte i cali naturali per stagionatura, tollerare una differenza di ± 2 mm nello spessore effettivo.

I segati a seconda della propria larghezza si dividono in due categorie:

- a) Sottomisure: merce con larghezza da cm 8 in avanti (nella gran parte con larghezza da cm 8 a 15);
- b) Tavolame o Ponti merce con larghezza da cm 16 in avanti.

Le tavole e sottomisure, salvo espressa convenzione, si intendono sempre refilete su entrambi i lati e, a seconda di come avviene la loro lavorazione, esse si dividono in:

- a – Conica;
- b – Parallela all'occhio;
- c – Parallela al 100%.

Con la semplice dizione Parallelo o Parallela, si deve intendere merce rientrante sia nel gruppo b e/o nel gruppo c.

La misura delle larghezze viene rilevata:

- 1) per la merce parallela a metà tavola;
- 2) per la merce conica a m 1,60 a partire dalla base maggiore.

La misurazione viene normalmente effettuata, con la cordella metrica, complessivamente per gruppi aventi lo stesso spessore nominale e lunghezza.

Nel caso di misurazione tavola per tavola, la misurazione viene eseguita con il metro o la stecca a *mezzo centimetro per pieno* (esempio: la misura di cm 22,5 viene segnata come cm 23, mentre quella di cm 22,4 viene segnata come cm 22).

300. - Travi asciati U/T

I travi asciati Uso Trieste, detti pure sostacchine, sono ottenuti mediante fasciatura grossolana dei tronchi (seguendo la loro conicità) a sezioni fisse in pollici di Vienna corrispondenti alle sezioni commerciali in uso, che vengono cubate per centimetri come dalla seguente tabella:

3/3	corrispondente a cm 9/9
3/4	corrispondente a cm 9/11
4/4	corrispondente a cm 11/11
4/5	corrispondente a cm 11/13
5/5	corrispondente a cm 13/13
5/6	corrispondente a cm 13/16
6/6	corrispondente a cm 16/16
6/7	corrispondente a cm 16/19
7/8	corrispondente a cm 19/21
8/9	corrispondente a cm 21/24
9/10	corrispondente a cm 21/27

Le dimensioni si rilevano in testa dalla parte più grossa del trave.

Esse sono puramente nominali, dovendosi tollerare, a parte il calo di stagionatura, differenze di misurazioni anche di cm 1 per lato dipendenti dal sistema di rilevazione con l'ascia.

VENDITA DEI TRONCHI INTERI DI ESSENZE TROPICALI

301. - Criterio di misurazione

a) Lunghezza: viene rilevata di cm 10 in cm 10 con arrotondamento ai dieci centimetri inferiori.

b) Circonferenza: il tronco si misura mediante nastro metrico, con rilevazione della sua circonferenza a metà lunghezza. La circonferenza viene misurata sotto corteccia.

c) Abbuoni: il tronco viene venduto così come appare nella sua esteriorità. Gli eventuali difetti riscontrabili esternamente non influiscono sulla sua misurazione – che è sempre totale – bensì soltanto sulla sua classificazione di qualità e, di conseguenza, sulla pattuizione del relativo prezzo.

Il criterio di misura prescinde dai termini della qualità. Nessun tipo di abbuono è previsto, salvo precisi accordi tra le parti in relazione alla classifica che al tronco stesso viene attribuita.

VENDITA DEI SEGATI REFILATI DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVALI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI

302. Qualità 1°/2°

La percentuale di 1°, considerata sulla totalità della partita, non deve essere inferiore al 40%.

Qualità 1°: deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10x150 e/o 7,5x200.

Detto ricavo deve essere non inferiore al 90% della superficie di ogni tavola, con ammessi solo i difetti di cui alla categoria A (vedi uso 313)

Qualità 2°: deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm 10x100 e/o 6,5x125. Detto ricavo deve essere non inferiore all'85% della superficie di ogni tavola, con ammessi solo i difetti di cui alla categoria A.

303. – Dimensioni

- Lunghezze: Minima m. 1,80 con progressione di cm 5 in 5;
- Larghezze: Minima cm. 10.

304. – Spessori

Sono considerati di normale produzione gli spessori da mm 40 a 80 incluso, con progressione di mm 5 in 5.

Gli spessori sono nominali ed è ammessa una tolleranza sullo spessore di ± 2 mm.

A parte sono da considerarsi i cali naturali da stagionatura.

305. Caratteristiche di lavorazione

Spessore e difetti ammessi come all'uso 313.

306. – Parallelismo

I due bordi delle tavole devono essere paralleli.

E' ammessa solo una lieve conicità dovuta a lavorazione fino a un massimo dell'1% della larghezza della tavola.

Il controllo del parallelismo deve essere effettuato a 20 cm da ogni testata.

Nei nominati 20 cm terminali possono esservi imperfezioni da maggiore entità, comunque limitate al 4% della larghezza della tavola.

307. Smusso

Su di un massimo del 20% delle tavole, è ammessa la presenza di smusso.

Esso può interessare un lato e uno spigolo delle tavole per una profondità fino a 1/3 dello spessore delle tavole e per una lunghezza massima di 1/5 della lunghezza della tavola stessa.

308. Alburno

L'alburno è considerato parte integrante delle tavole.

Tuttavia è necessario che la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad 1/3 della larghezza di ciascuna tavola considerata.

309. Misurazione

- Lunghezza: Calcolata al mezzo decimetro pieno superiore.
- Larghezza: Rilevata in qualsiasi punto della tavola fatta eccezione per i 20 cm terminali di ogni testata, arrotondando al cm pieno.

VENDITA DEI SEGATI SEMIREFILATI DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI

310. – Qualità 1°/2°

- 1°: deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm 10x150 e/o 7,5x200.

Detto ricavo deve essere non inferiore al 70% della superficie di ogni tavola con ammessi i difetti di cui alla categoria A (vedi uso 313).

- 2°: deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm 10x100 e/o 6x125. Detto ricavo deve essere non inferiore al 65% della superficie di ogni tavola con ammessi solo i difetti di cui alla categoria A (vedi uso 313)

Le percentuali si riferiscono a segati le cui dimensioni rientrano nei dati dimensionali che seguono.

La superficie considerata è quella della faccia più stretta.

Le caratteristiche finali che i pezzi netti ricavati devono avere:

- fibratura ragionevolmente dritta nel corpo del pezzo, fatta eccezione per le ondulazioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo;
- assenza di alburno.

La percentuale di 1°, considerata sulla totalità della partita, non deve essere inferiore al 40%.

311. - Dimensioni

- Lunghezze: Minima m 2,00 con progressione di cm 5 in 5;
- Larghezze: Minima cm 10.

La larghezza minima nominale si intende quella della faccia stretta, rilevata a metà lunghezza della tavola.

312. - Spessori

Sono considerati di normale produzione gli spessori da mm 40 a 80 incluso, con progressione di mm 5 in 5.

Gli spessori sono nominali ed è ammessa una tolleranza sullo spessore di ± 2 mm.

A parte sono da considerarsi i cali naturali da stagionatura.

313. - Caratteristiche di lavorazione

a) Spessori

Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a ± 4 mm sullo spessore nominale.

In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità o maggiore superficie è consentito il declassamento allo spessore inferiore nei limiti della percentuale indicata.

A parte quanto sopra è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purchè limitatamente ad una lunghezza di cm 10 per testata e per una profondità massima di ± 4 mm sullo spessore nominale.

Su un numero limitato di pezzi (mass. 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a ± 3 mm sullo spessore nominale.

b) Difetti

La categoria A ammette i seguenti difetti:

- Cavillature e superficiali fenditure di stagionatura.
- Superficiali chiavi e nodi sani.
- Venature colorate.
- Ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

La categoria B ammette i seguenti difetti:

- Spaccature diritte di testate.
- Fenditure di stagionatura alle testate.
- Presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alburno che sul durame.
- Buchi isolati di vermi sull'alburno.
- Altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purchè il difetto interessi solo 1/3(in lunghezza) della tavola.
- Presenza di tracce di fenditure e altri difetti di cuore sul bordo refilato della tavola.

- Presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento) ma limitati ad una profondità massima del 20% rispetto alla larghezza della tavola. La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su tavola non piallata

c) *Alburno*

La presenza dell'alburno sui segati semirefilati non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione di valore del materiale, tranne i casi previsti nella voce *difetti*.

Tuttavia è necessario che, considerando la faccia minore delle tavole, la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore a 1/3 della larghezza di ciascuna tavola considerata.

314. – Misurazione

- Lunghezza: Calcolata al mezzo decimetro pieno superiore
- Larghezza: Calcolata dividendo per due la somma delle larghezze delle due facce, arrotondando al mezzo centimetro.

Esempio:

media risultante cm	24.1
	24.2 calcolare cm 24
	24.3
	24.4
	24.5
	24.6
	24.7 calcolare cm 25
	24.8
	24.9

Il rilievo delle larghezze deve avvenire a metà della lunghezza della tavola. In presenza di tavole particolarmente malformate sul bordo non refilato è ammessa la media delle misure rilevate ad 1/3 e 2/3 della lunghezza.

In presenza di ragionevoli lotti con spessore e lunghezza costanti la misura può essere rilevata anche con il sistema della cordella metallica.

FILAGNE E PASSONI

315. Modi e forme di contrattazione

Caratteristico nella provincia di Roma è il commercio delle filagne e dei passoni di castagno usati per la costruzione delle stecconate che servono alla delimitazione dei confini delle proprietà terriere o alla separazione delle proprietà o ad altri usi. Le filagne sono pali che si pongono orizzontalmente, della lunghezza di m. 4-4,25; i passoni sono pali della lunghezza di m. 2 che si piantano verticalmente.

Si acquista generalmente un numero di passoni in proporzione ad un determinato numero di filagne che allora si dicono volgarmente *maritate* (due terzi di passoni ed un terzo di filagne).

Le contrattazioni avvengono verbalmente ed il prezzo si determina *a pezzo*.

Passoni e filagne si contrattano come legname mercantile; non devono essere nodosi, cipollosi e storti, nel qual caso sono considerati merce da scarto.

Si usa corrispondere la caparra a titolo di anticipo sul pagamento.

316. – Modi di misurazione

Il passone si misura in punta e il diametro non deve essere inferiore a 7 centimetri: la filagna si misura pure in punta e il diametro non deve essere inferiore a 4 centimetri.

317. - Consegna

La consegna può avvenire *in macchia* (nel bosco) ma sempre *all'imposto* in luogo cioè ove sia possibile caricare la merce sui carri; in *tenuta* o *alla stazione di partenza*.

Le spese di trasporto sono sempre a carico dell'acquirente.

318. - Pagamento

Il pagamento è fatto in contanti alla consegna.

DOGHE

319. Modi e forme di contrattazione

Le doghe normalmente contrattate sono quelle di castagno (di larga produzione e commercio con l'interno e l'estero); quelle di rovere e cerro (di più scarsa produzione e commercio nella provincia di Roma) sono adatte alla fabbricazione di fusti da cantina (per vini e brandy) e per esportazione.

Viene corrisposta la caparra come anticipo sul pagamento. Il prezzo si determina a *bottata* per le doghe cosiddette *uso Spagna* che servono per la costruzione del fustame da viaggio e a *pezzo* (un tanto a dogha) per le doghe usate per la fabbricazione della botte romana (circa 10 ettolitri di capacità).

La bottata è composta, secondo i casi, come segue:

- bottata di *pipa* di file 3, a doghe di m. 1,50 di lunghezza e mm. 28-30 di spessore;
- bottata di *pipa* di file 4, a doghe di m. 1,35 di lunghezza e mm. 28-30 di spessore;
- bottata di *pipa* di file 5, a doghe di m. 1,35 di lunghezza e mm. 24-26 di spessore;
- bottata *cartoni* di file 6, a doghe di m. 1,15 di lunghezza e mm. 38-40 di spessore;
- bottata *bocoy* di file 8, a doghe di m. 1,15 di lunghezza e mm. 28-30 di spessore;
- bottata *bocoy* di file 9, a doghe di m. 1,15 di lunghezza e mm. 24-26 di spessore;
- bottata *mezza pipa* di file 10, a doghe di m. 1,05 di lunghezza e mm. 23-25 di spessore;
- bottata *bordolese* di file 12, a doghe di m. 0,95 di lunghezza e mm. 28-30 di spessore;
- bottata *bordolese* di file 16, a doghe di m. 0,95 di lunghezza e mm. 23-25 di spessore;
- bottata *caratello* di file 16, a doghe di m. 0,95 di lunghezza e mm. 20-22 di spessore;
- bottata *caratello* di file 18, a doghe di m. 0,95 di lunghezza e mm. 18-20 di spessore;
- bottata *barile* di file 20, a doghe di m. 0,82/0,85 di lunghezza e mm. 20-22 di spessore.

I fondi per i fusti sono costituiti dalle seguenti bottate:

- fondetti* di file da 24 a 30, di m. 0,65 di lunghezza e mm. 23-25 di spessore;
- fondi* di file 10, di m. 0,90 di lunghezza e mm. 28-30 di spessore;
- fondi* di file 14, di m. 0,80 di lunghezza e mm. 28-30 di spessore.

Le doghe usate per la fabbricazione della botte romana misurano m. 1,42 di lunghezza ed hanno uno spessore di mm. 45.

Le tavole che servono alla formazione dei fondi della botte romana vengono contrattate e misurate a metro quadro; hanno una lunghezza di due metri con uno spessore di 4 centimetri.

Le contrattazioni sono effettuate a *massa naturale* cioè escluso l'*inservibile* costituito da doghe cipollose, spaccate oltre il palmo romano (m. 0.25), da doghe fradice, dal cosiddetto *carbone* (legno a carie incipiente), da doghe provenienti da tronchi vecchi o morti in pianta; da doghe aventi l'occhio di pernice o nodo passatore.

Ad uso esportazione la vendita viene effettuata a *massa buona* escluso lo *scarto* e cioè il cipoloso, il fradicio, nodi accentuati o passatori, gravi difetti di lavorazione.

320. - Verifica

La verifica della merce avviene sul luogo di produzione o presso la zona di smistamento.

321. - Consegna

La consegna – salvo patti specifici diversi – avviene sul vagone alla stazione di partenza, intendendosi a carico dell'acquirente, da tal momento, le spese di trasporto.

322. Pagamento

Il pagamento si effettua in contanti.

323. – Mediazione

Se interviene il mediatore, si corrisponde un compenso del 2% a metà tra ciascun contraente.

MOBILIO

324. – Clausole speciali, usuali di contrattazione

Il mobilio può essere venduto *con garanzia*, concessa per un anno al massimo, salvo il caso in cui l'acquirente sia un consumatore. I mobili venduti con la denominazione *in noce, in palissandro*, oppure *di noce, di palissandro*, ecc., sono mobili in cui la sola parte esterna è impiallacciata o placcata con i predetti legni ad eccezione delle cornici e strutture che possono essere di altri materiali adatti a sostituire il legno. Quando il mobile è massiccio, detta sua qualità viene espressamente dichiarata ed anche in questo caso s'intende che le parti costruttive ed interne possono essere di altro legno meno pregiato.

Con l'espressione: a noce, a palissandro, a mogano, ecc., si intende indicare mobili che hanno la tinta in colore noce, palissandro, mogano, ecc. Il commerciante deve denominare la merce in vendita così come è denominata dal produttore senza apportare alcuna variazione. Si intendono *laccati* i mobili da cucina con solo sportelli laccati; *in legno* con solo sportelli in legno; *in massello* con solo sportelli in massello; le strutture e gli altri componenti possono essere di altro materiale quale melaminici, nobilitati e cartacei.

325. Imballaggi

L'imballaggio è addebitato al compratore e varia dal 3 al 5% circa del valore della merce. Salvo patto speciale, non viene restituito.

Nel caso in cui si pattuisca la restituzione, questa si intende *franco stazione* del luogo di provenienza della merce.

326. – Verifica della qualità

La verifica della merce viene eseguita nei magazzini del venditore.

327. - Mediazione

Nel caso intervenga il mediatore il suo compenso è a carico del venditore.

MOBILI ARTISTICI

328. – Mediazione

Il diritto di mediazione nella compravendita di mobili artistici è attualmente del 10% sul prezzo, a carico del solo venditore. In caso intervengano accordi preventivi, tale diritto può essere corrisposto in giusta metà da ciascuna delle due parti.

TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO DODICESIMO PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

CARTA

329. - Carta – Norme e usi – Tolleranza

Nell'industria e nel commercio della carta sono seguiti gli usi e le consuetudini di cui all'allegato in appendice alla Raccolta.

La tolleranza del peso consentita per le carte (grammatura) di paglia è del 10%.

I limiti della tolleranza fissata in contratto non possono essere oltrepassati. Tra le carte fabbricate su macchine continue e le carte fabbricate in tondo, non si fa differenza di tolleranza.

CARTONE ONDULATO IN FOGLI – IMBALLAGGI IN CARTONE ONDULATO

330. - Ordinazione

Le ordinazioni sono conferite dal compratore direttamente oppure a mezzo degli agenti di vendita o altri intermediari e sono soggette alla approvazione del fornitore che provvede mediante conferma dell'ordine.

Le dimensioni dei fogli e degli imballi vengono indicate in millimetri.

331. - Contrattazione

I fogli di cartone ondulato sono contrattati a mq., mentre gli imballaggi sono contrattati a numero e sotto la denominazione: casse, cassette, scatole, imballaggio di modello speciale.

332. - Spedizione, trasporto, ed assicurazione (rischi, spese di magazzinaggio, ecc.)

Qualora il compratore non provveda al ritiro della merce entro 10 giorni dalla data contrattualmente stabilita e richiamata dall'avviso di merce pronta, il fornitore provvede alla fatturazione addebitando le spese di magazzinaggio.

333. - Imballaggio

Qualora il mezzo a disposizione e la natura dell'articolo richiedessero un imballaggio particolare, questo sarà fatturato a parte.

334. - Tolleranza

Per eventuali variazioni igrometriche, cali, ecc., è ammessa una tolleranza del 2% in più o in meno tra il peso della merce verificato in partenza ed il peso riscontrato all'arrivo.

Per quel che riguarda la tolleranza sulla quantità, per tutte le carte da impacco e da imballo, è ammessa una tolleranza del 6%.

IMBALLAGGI FLESSIBILI

335. - Ordinazione

Le ordinazioni sono conferite dal compratore direttamente al venditore oppure a mezzo degli agenti di vendita o di altri intermediari; le stesse sono soggette all'approvazione del fornitore che provvede mediante conferma dell'ordine.

I preventivi rimangono validi per un tempo non superiore a 15 giorni, decorrenti dalla loro data.

Sia nei preventivi che negli ordini del compratore e nelle conferme di ordine del venditore vanno specificate le misure espresse in centimetri o in millimetri, il peso espresso in grammi al mq. o lo spessore in micron, e ogni elemento necessario per l'esatta identificazione del materiale.

Nell'ordine, l'acquirente deve specificare, su richiesta del venditore, il tipo di prodotto, secondo la classificazione fatta dalle norme europee in vigore, che è destinato al contatto con gli imballaggi da lui richiesti.

Il compratore, ricevuta la conferma, deve, non oltre cinque giorni dal ricevimento, segnalare al venditore eventuali difformità nell'ordine. In mancanza di tempestiva segnalazione, il contenuto del contratto è stabilito ad ogni effetto dalla conferma dell'ordine.

336. - Proprietà artistica e industriale

Nel caso in cui il venditore esegua un lavoro che comporti un'attività creativa, i disegni, i testi, i bozzetti, le forme di fustelle e tutti i lavori preparatori in genere rimangono di sua proprietà esclusiva e possono essere utilizzati solo con la sua autorizzazione e dietro compenso da determinarsi.

Salvo patto contrario, restano altresì di esclusiva proprietà del venditore i materiali quali tipons, negativi, positivi, clichés da lui approntati, anche nel caso in cui il costo degli stessi sia stato addebitato al committente.

Il compratore è l'unico responsabile di qualsiasi violazione dei diritti dei terzi e in particolare del diritto di autore e dei diritti relativi a marchi, nomi e disegni che egli prescrive di apporre sugli imballaggi ordinati, nonché di ogni riproduzione della forma e dell'aspetto esteriore del prodotto altrui.

337. - Modalità di esecuzione

Salvo diversa indicazione scritta specifica, il venditore ha la facoltà di scelta e di utilizzo dei materiali e dei processi di lavorazione dell'imballaggio.

Salvo patto contrario scritto, il venditore impiega per la stampa inchiostri correnti.

Nell'ordine il compratore deve indicare tutti i requisiti specifici richiesti, ad esempio per gli inchiostri la loro resistenza alla luce, agli alcali, allo sfregamento, ecc.

Le bozze di stampa sono presentate al compratore solo se egli ne fa espressa richiesta, fatta eccezione per ipotesi di ristampa o di stampa a campione o se il venditore ne giudica l'esibizione necessaria od opportuna.

La firma apposta dal compratore sul bianco-nero e/o sulla bozza di stampa, esonera il venditore da qualsiasi responsabilità per errori od omissioni e per ogni difformità del prodotto dall'originale del compratore e in genere dalla descrizione contrattuale del prodotto, valendo quale accettazione della bozza.

Il costo di eventuali prove di macchina è a carico esclusivo del compratore.

Il venditore ha la facoltà di distinguere i suoi prodotti stampando o comunque apponendo su di essi il proprio marchio e/o il proprio codice di riferimento, salvo richiesta scritta contraria da parte del compratore al momento delle trattative.

Il produttore di imballaggi flessibili non è responsabile per qualsiasi conseguenza che può sorgere dai difetti contenuti nel master film o in materiale similare fornito dal cliente allo scopo di stampare il codice EAN o i codici *Uniform Product* o codici simili o simboli.

La stampa del codice EAN dovrà essere eseguito a regola d'arte. Il produttore di imballaggi flessibili è esente da responsabilità per eventuali difetti che siano evidenziati decorsi otto giorni dalla consegna.

338. - Termini di consegna o ritiro

Il termine di consegna viene fissato contrattualmente e la consegna si intende effettuata ad ogni effetto presso lo stabilimento del fornitore.

Qualora il compratore non provveda entro 10 giorni al ritiro, è uso che il venditore riponga la merce in propri magazzini e che il compratore corrisponda un magazzinaggio corrispondente all'1% del prezzo di vendita dei prodotti per ogni mese di giacenza.

Durante la giacenza il venditore risponde di perdite o avarie della merce.

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione.

339. - Imballaggio e trasporto

Il venditore è tenuto ad utilizzare per i suoi prodotti esclusivamente imballaggi comuni, addebitando al costo gli imballaggi speciali.

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

340. - Tolleranze

Tolleranze di quantità

Per lavori di facile esecuzione (soggetti a specifiche semplici) valgono le seguenti tolleranze scalari riferite al singolo soggetto di stampa:

-per quantitativi oltre 40.000 mq. $\pm 10\%$

-per quantitativi da 20.000 a 39.999 mq. $\pm 15\%$

-per quantitativi da 10.000 a 19.999 mq. $\pm 20\%$

Al di sotto dei 10.000 mq. o per lavori che presentino particolari complessità di esecuzione, le tolleranze di cui sopra saranno sulla base di percentuali non inferiori al $\pm 30\%$, salvo diversi accordi.

341. - Pagamento

Salvo pattuizioni diverse il pagamento si intende convenuto in contanti al ricevimento della fattura.

Le spese vive per bolli, vidimazioni, legalizzazioni, imposte e tasse devono essere pagate anticipatamente.

342. - Verifica della merce e reclami

Nel caso di fabbricazione interamente meccanizzata, il conteggio automatico vale come attestato di consegna per la deduzione delle quantità.

I reclami del compratore devono essere fatti per iscritto esclusivamente al venditore.

Dalla data del reclamo le merci contestate dal compratore devono essere tenute a disposizione del venditore per i suoi accertamenti e non possono essere restituite al venditore senza sua autorizzazione.

Qualora il venditore autorizzi il compratore alla distruzione della merce contestata, il compratore è tenuto a trasmettere al venditore il relativo certificato di distruzione.

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA GRAFICA

343. - Ordinazione

L'ordinazione, o commissione, si intende subordinata all'approvazione dell'azienda grafica venditrice.

Salvo espressa pattuizione in deroga, la vendita viene effettuata per merce resa al domicilio dell'azienda grafica.

344. - Preventivi

Le offerte scritte e i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende facenti parte dell'azienda grafica, sono gratuiti.

I progetti di esecuzione del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove ed altro, eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l'azienda grafica che li ha rilasciati per più di quindici giorni.

I prezzi si intendono fatti per lavorazioni eseguiti in ore normali di lavoro.

Il committente ha diritto al ritiro di due giri di bozze impaginate o della copia cianografica o del plotter. Salvo patto contrario, non si intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- a) le bozze richieste in più;
- b) il maggior costo per lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguite in ore straordinarie e la misura del sovrapprezzo sarà fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro;
- c) le spese occorrenti a rendere le fotografie, i disegni, i supporti informatici e tutto il materiale destinato alla riproduzione, in condizioni adatte alla regolare lavorazione.

I supporti informatici, i bozzetti, i progetti di composizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i clichè, le pellicole, le selezioni, i punzoni, quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo del lavoro, si intendono sempre esclusi dal prezzo preventivo e saranno conteggiati a parte.

Sketch, copie menabò ed altri lavori creativi sviluppati o forniti dallo stampatore sono di esclusiva proprietà dello stesso. Lo stampatore deve dare approvazione scritta per l'utilizzo integrale o parziale del lavoro.

La consegna degli originali o dei supporti informatici per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non venne dato regolare benestare.

Il preventivo per la fornitura di volumi, per i quali non sia possibile calcolare preventivamente il numero delle pagine, viene formulato *a segnatura*, salvo diversi accordi.

Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo.

345. - Esecuzione

L'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione delle tonalità dei colori dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

L'azienda non assume responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o della copia cianografica o del plotter.

E' responsabilità del cliente conservare una copia del file originale.

Lo stampatore non garantisce la capacità di lavorare l'input digitale non idoneo alla tipologia del prodotto finale.

Ogni eventuale ulteriore intervento, redazione o programmazione necessaria per l'utilizzo dei file forniti dal cliente sarà ad esso addebitata in base alle tariffe di mercato.

Il cliente che richiede l'archiviazione dei file o la conservazione dei materiali di cui sopra, dovrà presentare tali richieste per iscritto in aggiunta al contratto e tali condizioni diverranno vincolanti per lo stampatore se accettate ed allegate al contratto stesso. Salvo diversa pattuizione, lo stampatore sarà pagato per la manodopera, i materiali, i costi supplementari.

Se il committente non restituisce le bozze corrette e/o la cianografica e i plotter approvati e si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.

Le spese di arresti di macchina o comunque per sospensione del lavoro, avvenuto per causa del cliente, sono a carico dello stesso.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette e/o la cianografica e/o i plotter approvati entro termine concordato.

Comunque, trascorsi 60 giorni dal termine suddetto, il contratto si intende risolto e l'azienda grafica ha diritto al pagamento del lavoro eseguito, delle spese di impianto e del materiale utilizzato fino a quel momento, della carta e del supporto destinati al lavoro commesso, i quali restano a disposizione del cliente.

Se il committente desidera avere la prova di stampa tirata sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate.

Il fornitore conserverà i materiali intermedi fino all'accettazione del relativo prodotto finale da parte del cliente. Su richiesta del cliente i materiali intermedi saranno conservati per un periodo aggiuntivo ad un costo supplementare. L'integrità dei dati elettronici conservati non può essere garantita.

E' facoltà dello stampatore, per meglio eseguire le prestazioni oggetto del contratto, affidare, in subfornitura e/o subappalto ad altre imprese appaltatrici, l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni medesime.

346. - Modificazioni di lavoro

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente, sono a suo carico.

Per ogni lavoro grafico a colori, quando esso è la riproduzione fotografica di un bozzetto, disegno, dipinto, ecc., precedentemente approvato, le relative bozze o prove non sono suscettibili di modificazioni, intendendosi le prove o bozze presentate solo per l'approvazione della tonalità dei colori.

Tutte le comunicazioni o variazioni relative ai lavori devono essere date per iscritto, o sulle bozze o sulle prove o a parte.

Le correzioni, gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, pattuiti ma non utilizzati, sono considerati come modificazioni al lavoro e vengono fatturati a parte.

347. - Termini di consegna

Il calendario di lavorazione deve essere previsto nell'ordine. Ogni modifica di tale calendario deve essere concordata tra le parti per iscritto, anche tramite fax o email.

I termini di consegna, sono prorogati per un periodo pari alle sospensioni di lavoro provocate da casi di forza maggiore.

Se, a richiesta del committente, il lavoro deve essere compiuto in un termine inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne e festive comporta una maggiorazione dei prezzi.

Ove il committente fuori sede non provveda tempestivamente al ritiro della merce entro il termine indicato nell'avviso di approntamento della stessa.

L'azienda grafica ha diritto di emettere la fattura e di chiedere un compenso per il magazzinaggio.

348. - Esecuzione clichès e pellicole

I clichès e le pellicole sono eseguiti su disegni, fotografie, ecc, fornite dal committente e gli eventuali relativi ritocchi sono a suo carico.

I clichès e le pellicole, sono fatturati a superficie e questa si determina moltiplicando la base per l'altezza, rispettivamente maggiorate di un centimetro.

I clichès di superficie inferiori ai cmq. 70 di tratto ordinario, ai cmq. 70 di retino normale, ai cmq. 80 di retino scortonato, ai cmq. 150 di tricromie e di quadricromie commerciali e artistiche sono fatturati in base ai suddetti minimali.

Se un clichès ha un lato inferiore alla quarta parte dell'altro lato, il lato minore si calcola in ogni caso pari ad un quarto del lato maggiore.

Le pellicole di superficie inferiore ai mq. 100 di grafico o retino e ai cmq. 150 di tricromie e di quadricromie sono fatturati in base ai suddetti minimali.

I clichès, le incisioni, le fotolito, le negative di fotografie e qualsiasi altra matrice, anche su supporti informatici, restano di proprietà dello stampatore.

Qualora venissero richieste dal cliente, vengono fatturate a parte.

349. - Quantitativi – Tolleranze

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza fino al 5% in meno a seconda della natura ed entità del lavoro. Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa sarà ammesso uno scarto dal 3 al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro e i fogli di scarto, nel limite del possibile, sono restituiti al cliente.

Nel caso che la carta necessaria al lavoro commesso sia fornita dal committente, essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato. L'azienda grafica non ha alcuna responsabilità di un eventuale deficiente risultato di stampa, qualora questo dipenda dalla carta fornita e non da altra causa ad essa azienda imputabile.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dell'1% sui fogli stampati per volumi su carta in formato medio e per tiratura di almeno tremila copie.

Questa percentuale potrà raggiungere il 3% quando si tratti di volumi in formato superiore a cm. 20x30 o inferiore a cm 10x15 a pieghe speciali o stampati su carta patinata o su carta *uso india* o in tirature inferiori alle tremila copie.

I fogli di scarto sono restituiti al cliente e in difetto, se portanti il timbro di controllo della Società degli Autori, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale a carico dell'autore.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente, verrà calcolato uno scarto del 2% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

350. - Stampa periodica

Salvo espresse pattuizioni in deroga, la stampa dei giornali, delle riviste, dei bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunte con reciproco impegno di pubblicazione per tutta la durata dell'anno solare in corso, impegno che si intende rinnovato alle medesime condizioni qualora una delle parti non ne abbia data disdetta entro il 31 ottobre.

Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e non oltre l'inizio della lavorazione del numero successivo.

Ove l'azienda grafica, per necessità proprie o su richiesta del committente editore, debba effettuare l'allestimento di volumi o periodici presso stabilimenti attrezzati (allestitore) la consegna del materiale stampato (fogli stesi, tavole fuori testo, inserti, ecc.) dovrà essere accompagnata da un buono di carico in duplice esemplare, in cui siano precisati il quantitativo e la qualità degli stampati che si inviano.

Le indicazioni della qualità e delle quantità del materiale consegnato riportate sulla bolletta di consegna, una volta sottoscritta dal legatore o allestitore, fanno prova del ricevimento del materiale e valgono come attestazione di verifica delle stesse quantità e qualità.

351. - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti

La mancata osservanza o violazione da parte dell'autore o dell'editore delle leggi sulla stampa, sui diritti d'autore o di quelle di Pubblica Sicurezza oppure il rifiuto a modificare o ad omettere la pubblicazione di quanto, a motivato giudizio dell'azienda grafica, possa alla stessa essere contrario, dà diritto all'azienda grafica di risolvere immediatamente il contratto in corso e di rivalersi verso il committente per tutti i danni ad essa derivanti.

Tutte le copie che, per disposizioni di legge, o di regolamenti, devono essere consegnate a biblioteche, Enti o alle Autorità, sono a carico del committente.

352. - Consegna - Spese di trasporto – Imballo – Rischio – Pericolo, ecc.

La vendita viene effettuata per merce resa franco stabilimento.

Le spese di consegna al destinatario sono a carico del committente, come pure è a suo carico l'importo dell'imballaggio.

353. - Pagamento

Salvo diverse pattuizioni, il pagamento si intende convenuto a vista a ricevimento della fattura. Gli importi occorrenti per spese vive, quali spedizioni postali, altre spedizioni, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, ecc., devono essere sempre corrisposti anticipatamente.

354. - Qualità della stampa

Come principali parametri di qualità della stampa e della confezione, secondo le linee guida TAGA per il settore offset pubblicate dall'Associazione Tecnici Arti Grafiche Italia si indicano i seguenti:

Per la stampa:

- qualità di stampa con evidenti scostamenti rispetto agli *standard produttivi* riportati nelle linee TAGA (densità, ingrossamento del punto, contrasto, bilanciamento cromatico);
- fuori registro;
- controstampe evidenti;
- macchie di asciutto e/o bagnato;
- fuori piega +/- mm. 1 in caso di stampa rotooffset

Per la confezione:

- refilo non corretto;
- errata sequenza delle segnature;
- mancanza di inserti;
- grinze vistose;
- pagine danneggiate o sporche;
- brossura applicazione copertina fuori squadra,
- fuoriuscita delle pagine per scollatura

Su eventuale richiesta del committente, potrà essere effettuato un ulteriore controllo degli standard di qualità in contraddittorio tra le parti, mediante esame congiunto delle prove colore e della copia cianografica.

Standard qualitativi diversi voluti dal committente dovranno essere espressamente pattuiti tra le parti e riportati specificatamente nell'ordine accettato dallo stampatore.

COMMERCIO DEI LIBRI NON USATI E LIBRI PREGIATI

355. Sconti e provvigioni nel commercio dei libri non usati

Per consuetudine, nel commercio dei libri non usati, viene accordato dagli editori ai librai uno sconto dal 25 al 30% sui prezzi di copertina, a seconda che l'invio venga fatto in conto deposito oppure in conto assoluto senza diritto a resa. Le spese di spedizione sono a carico del committente, qualora si tratti di forniture fuori piazza.

Nella vendita al minuto vi è l'uso, da parte dei librai, di concedere uno sconto dal 10 al 15% agli Enti e agli Istituti abituali acquirenti o che acquistino notevoli partite di libri.

Alcuni librai ed alcune Case editrici si valgono dell'opera di *produttori* per la vendita sia a contanti, sia a rate; agli stessi viene, per consuetudine, corrisposta una provvigione del 10% sulla cifra lorda degli affari. Se a tali produttori viene affidato anche l'incarico della esazione delle rate, si corrisponde loro un ulteriore provvigione che varia dal 5 al 10% sulle somme incassate.

La figura di tali produttori è diversa da quella dei mediatori.

356. *Stima libri pregiati*

La perizia e la valutazione di libri pregiati importano, secondo le consuetudini vigenti, un compenso del 3% sul valore stimato.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO TREDICESIMO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

PRODOTTI SIDERURGICI

357. – Ordinativi

Le ordinazioni seguono la nomenclatura e la numerazione dei cataloghi o dei listini prezzi. In caso contrario il venditore non risponde di errori generati da indicazioni insufficienti. Eventuali modificazioni dell'ordine da parte del committente non hanno valore se non confermate per iscritto dal venditore.

358. - Offerte

La data di arrivo dell'offerta e la data di partenza della risposta sono provate dal timbro postale o da documentazione equivalente. Se nell'offerta è indicata la clausola *salvo venduto* l'offerente è liberato da ogni impegno se la merce è già stata venduta. Se è posta la clausola *salvo variazione prezzo* e se nel frattempo interviene variazione dello stesso il venditore non è impegnato alla primitiva offerta. Le offerte fatte da agenti e viaggiatori si intendono sempre *salvo approvazione della casa*.

359. - Prezzi

I contratti di compravendita di prodotti siderurgici di uso corrente, sono conclusi con riferimento ai prezzi del listino del produttore.

360. - Luogo di consegna (o resa)

Il venditore deve consegnare la merce alla persona, all'indirizzo e sul mezzo indicati nel contratto. In mancanza di tali indicazioni o di una di esse, il venditore ha diritto di spedire i materiali pronti, in porto assegnato e all'indirizzo del compratore, dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla notifica dell'approntamento della merce per la spedizione; in alternativa la merce rimane giacente presso il venditore che procede a fatturarla all'acquirente sul quale graveranno anche i costi di stoccaggio.

FERRO – FERRAMENTA

361. - Ferro-Sconto

Nei contratti di compravendita di ferro tra fabbricanti e commercianti del genere, sul prezzo di acquisto è praticato lo sconto non superiore all'1,5%, quando il pagamento viene effettuato in contanti.

362. - Ordinazioni

Le ordinazioni avvengono secondo la nomenclatura e la numerazione dei cataloghi o dei listini dei prezzi. In caso contrario, il venditore non risponde di errori generati da indicazioni insufficienti. Eventuali modificazioni dell'ordine da parte del committente non hanno valore se non confermate per iscritto dal venditore.

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E LEGHE PREGIATE

363. - Unità di base di contrattazione – Prezzo

Il prezzo del manufatto viene indicato a corpo, in relazione agli elementi di lunghezza – altezza.

Per i sistemi freddi o taglio termico, realizzati in alluminio, è prevista una dimensione definita *minimo fatturabile* pari ad un metro quadro. Per le realizzazioni in legno-alluminio la superficie minima a base per il conteggio è di 1.5 metri quadri.

364. - Tolleranza di peso

La tolleranza, se è concordato un peso per l'intera fornitura, è nell'ordine del 2%, sia in eccesso che in difetto.

365. - Variazioni di progetto

Le variazioni di tipo, misure e quantità apportate dopo la conclusione del contratto di fornitura comportano una variazione del prezzo di offerta da concordare a parte.

Le variazioni delle dimensioni dei serramenti rappresentano variazioni di progetto qualora gli spostamenti di misura lunghezza-altezza non siano contenute entro la tolleranza del 3% in più o in meno.

Le variazioni delle quantità dei serramenti aventi la stessa misura (intendendosi per quantità il numero dei manufatti uguali tra loro per tipo e dimensioni) rappresentano variazioni di progetto qualora non siano contenute entro la tolleranza, per difetto, del 15%.

MATERIALI NON FERROSI E LORO LEGHE, GREZZI, SEMILAVORATI – ROTTAMI E RESIDUI

366. - Offerte

Se nell'offerta è indicata la clausola *salvo venduto*, l'offerente è liberato da ogni impegno se la merce è stata venduta prima che gli sia pervenuta la risposta di accettazione. Se nell'offerta è indicata la clausola *salvo variazione di prezzo* e nel frattempo interviene variazione dello stesso, il venditore non è impegnato alla primitiva offerta.

367. - Clausola circa

Se nel contratto relativo a merce avente particolari caratteristiche è inserita la clausola *circa* questa autorizza il venditore a consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo pattuito.

368. - Imballaggi

Gli imballaggi necessari per la natura della merce e quelli speciali, come pure le spese vive per sistemazioni particolari di materiali, fanno carico al compratore.

Se è stata convenuta la restituzione degli imballaggi, la restituzione stessa deve avvenire a spese e cura del compratore.

369. - Termini di consegna e collaudi

Per i materiali per i quali sia stato convenuto un collaudo, il termine di consegna si intende riferito alla messa a disposizione dei materiali stessi, nella località convenuta, agli agenti collaudatori.

Le spese per i collaudi speciali sono a carico del compratore che li abbia richiesti.

370. - Luogo di consegna (resa)

Il venditore deve consegnare (effettuare la *resa*) all'indirizzo e sul mezzo indicati nel contratto dal compratore.

In mancanza di tali indicazioni o di una di esse, il venditore ha diritto di spedire i materiali pronti con il mezzo di trasporto più conveniente, in porto assegnato e all'indirizzo del compratore, dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla notifica dell'approntamento della merce per la spedizione.

La stessa facoltà spetta al venditore nel caso in cui il compratore abbia chiesto di sospendere la spedizione in attesa di sue istruzioni in ordine alla destinazione della merce e queste non siano da lui date entro quindici giorni dalla notifica dell'approntamento dei materiali per la consegna.

E' facoltà del venditore fatturare la merce giacente con addebito dei costi di stoccaggio.

371. - Pagamento

In difetto di altre indicazioni il pagamento si intende per contanti al ricevimento della fattura, spiccata per materiale pronto o per materiale consegnato.

372. - Rischi di spedizione

Nei contratti *franco partenza* la merce sta a rischio del venditore, fino al momento in cui viene consegnata al vettore o al compratore. Nei contratti *franco destino* la merce sta a rischio e carico del venditore fino al momento della consegna della merce al compratore; le spese e i rischi della spedizione sono a carico del venditore medesimo.

373. - Usi particolari per rottami e residui

Quando il materiale deve essere consegnato al magazzino del compratore, il carico ed il trasporto del materiale deve essere effettuato a cura e spese del venditore. Lo scarico deve essere eseguito a spese del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino del compratore.

Quando il materiale deve essere ritirato al magazzino del venditore, il carico è eseguito a spese del venditore. Il trasporto e lo scarico sono a cura del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino del venditore.

Anche se la clausola *circa* non è espressamente indicata nel contratto, è ammessa sul totale della fornitura una tolleranza quantitativa del 5% in più o in meno. Se il materiale inviato non ha le qualità convenute, il compratore deve darne avviso al venditore entro i termini di legge e tenere il materiale a disposizione del venditore per l'eventuale contestazione sulla fondatezza del reclamo.

Il venditore deve provvedere alla relativa verifica entro otto giorni dal ricevimento del reclamo. Trascorso tale termine il compratore ha facoltà di disporre del materiale e di provvedere alle relative operazioni di cernita e di valutazione, addebitando al venditore le spese sostenute.

COMPRAVENDITA DI ROTTAMI METALLICI

374. - Mediazione

E' uso della piazza di Roma che in occasione di una compravendita di rottami metallici venga corrisposto al mediatore un compenso del 2% sull'ammontare dell'affare, a metà tra le parti.

FUSTI METALLICI USATI

375. – Commercio – Prova di collaudo

Nel commercio dei fusti metallici usati, internamente ed esternamente zincati, la compravendita dei fusti stessi viene conclusa sotto la condizione sospensiva del superamento della prova di collaudo delle qualità dedotte in contratto per l'impiego cui sono destinati.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO QUATTORDICESIMO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

MACCHINE AGRICOLE ED INDUSTRIALI

376. - Ordinazione (limiti della fornitura)

Le ordinazioni s'intendono perfezionate soltanto se accettate per iscritto dal venditore.

L'accettazione dovrà essere inviata entro i 15 giorni dalla data di arrivo dell'ordinazione nella sede del venditore.

La mancata accettazione nel predetto termine importa decadenza della commissione.

Ogni modifica, aggiunta ed in genere qualsiasi accordo successivo all'ordinazione, saranno ritenuti validi soltanto se risultanti per iscritto.

In nessun caso il committente ha diritto alla consegna dei disegni di costruzione del materiale commissionato.

Le illustrazioni, i disegni e i pesi indicati nell'ordinazione devono intendersi approssimativi per il venditore.

I dispositivi di protezione sono compresi nel prezzo della macchina, salvo convenzione contraria.

Tutte le forniture ed opere non elencate nelle ordinazioni, anche nel caso di vendita fatta a *forfait*, sono per uso fatturate a parte e pagate a presentazione della relativa fattura.

377. - Preventivi - Disegni e documenti

I preventivi del venditore non sono impegnativi. I disegni e gli altri documenti annessi al preventivo sono di proprietà dell'offerente, al quale devono essere restituiti in caso di mancata ordinazione.

E' vietata al richiedente la riproduzione dei disegni e documenti di cui sopra, anche dopo l'effettuata commissione d'acquisto.

378. - Prezzi

I prezzi di offerta s'intendono per pagamenti a cassa, netto senza sconto per merce resa franco domicilio dal venditore o franco frontiera. Ove sia richiesto il pagamento dilazionato, al prezzo di preventivo si applicherà un aumento, da stabilirsi in contratto.

379. - Imballaggio

La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente pure se il vettore abbia preteso la firma del bollettino di garanzia.

Salvo disposizioni dell'acquirente, il venditore, a suo giudizio, provvederà o meno all'imballaggio della merce.

Gli imballaggi speciali dovranno essere richiesti dal compratore. Gli imballaggi, salvo contraria convenzione scritta, non si accettano di ritorno; quando ne sia convenuta la restituzione, questa dovrà avvenire franca di spese al domicilio del venditore. Quando l'imballaggio non è compreso nel prezzo della merce, il costo dello stesso dovrà essere fatturato a parte.

380. - Termine di consegna

I termini di consegna decorrono dal perfezionamento del contratto a norma dei paragrafi precedenti.

Tali termini saranno interrotti se il compratore non adempie al pagamento delle rate di prezzo, da eseguirsi nel tempo che corre tra l'ordinazione e la consegna. In questi casi i termini ricominceranno a decorrere dall'esecuzione, da parte del compratore, degli obblighi di cui sopra.

Sono ammesse consegne parziali purché rappresentate da unità complete indipendenti tra loro; in tal caso il venditore avrà diritto al pagamento corrispondente a quanto fornito.

Il ritardo nelle consegne non dà diritto alla risoluzione del contratto se non trascorso un periodo massimo di tempo corrispondente ad un terzo di quello fissato per la consegna.

381. - Montaggi

Le spese di montaggio sono a carico dell'acquirente.

A lavoro ultimato è uso che i committenti rilascino al montatore un certificato con la indicazione precisa delle ore di prestazione fatte presso di loro, e del lavoro compiuto.

382. - Mediazione

Quando nella compravendita di macchine agricole e industriali l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore, questi è compensato con una percentuale che varia dal 2 al 5% a carico del solo venditore.

MOTOCICLETTE E BICICLETTE USATE

383. - Mediazione

La mediazione spettante agli intermediari per la vendita di motociclette o biciclette usate (a motore o senza) varia dal 2 al 4%, a metà fra le parti.

AUTOCARRI E AUTOMOBILI USATI

384. - Mediazione

Vige nella provincia di Roma la consuetudine di pagare una mediazione agli intermediari incaricati della compravendita di autocarri e di automobili usati.

La mediazione varia dal 2 al 4% a carico del venditore.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO QUINDICESIMO

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

MATERIALI DA COSTRUZIONE

385. - Clausola circa

La clausola *circa*, se adoperata, comporta una tolleranza del 10% in più o in meno dei quantitativi fissati.

386. - Unità di peso, base di contrattazione

Le contrattazioni nel ramo dei materiali da costruzione avvengono normalmente:

- 1) a numero, per mattoni pieni e forati; così pure per tavelloni, campiggiane, maioliche, marmette, ecc., all'ingrosso ed al minuto;
- 2) a metro quadro, per i tavelloni, le campeggiane, maioliche, marmette, ecc. se all'ingrosso o poste in opera;
- 3) a metro cubo, per il tufo, la calce in grassello, la ghiaia, la sabbia, la pozzolana;
- 4) a peso, per il cemento, la calce idrata in polvere secca, la calce in zolle(viva), il gesso e il ferro.

387. - Verifica del peso e della qualità

Il peso usualmente è quello risultante dalle riversali ferroviarie, oppure quello del momento in cui è consegnata la merce al destinatario.

388. - Cali

Nel commercio dei materiali edilizi usualmente non sono concessi cali.

389. - Spese di trasporto, di facchinaggio e pesatura

Nella compravendita dei materiali edilizi le spese di trasporto sono a carico del compratore quando la merce è venduta per consegna nei magazzini del venditore; sono a carico del venditore quando essa è venduta a piè d'opera. Nella compravendita dei materiali edilizi ed in particolare dei laterizi, quando i materiali vengono venduti franco fornace o deposito del produttore, le spese di facchinaggio per il carico sui mezzi di trasporto sono di competenza del venditore. Quando i materiali vengono venduti franco cantiere del cliente, le spese di facchinaggio per lo scarico sono a carico del cliente.

Le spese dell'eventuale pesatura sono a carico del richiedente.

ILTRAVERTINO

390. - Unità base di contrattazione

Il travertino viene venduto in base alla tipologia, alla qualità del materiale e alla sua lavorazione:

1. a peso;
2. a metro cubo;
3. a metro quadro;
4. a corpo.

Sono contrattati a peso tutti quei materiali con caratteristiche di minor pregio qualità (blocchi informi, lastre e vari spessori, le rimanenze di marmette di varie misure con difetti qualitativi e oggettistica).

Sono contrattati a metro cubo i blocchi, presenti su piazzali di cava, di ottima qualità, destinati alle successive lavorazioni;

Sono contrattati a metro quadrato le lastre, le marmette semilavorate e lavorate finite;

Sono contrattati a corpo i lavorati per arredamento esterno, per arredamento interno e oggettistica.

L'unità di misura in uso per il peso del materiale è la tonnellata.

Per i materiali venduti a metro quadrato il prezzo base di vendita è solitamente riferito ad uno spessore di minimo cm. 2. Per ogni centimetro di incremento di spessore del materiale si applica un aumento percentuale pari al 40% del prezzo stabilito per lo spessore base di cm. 2.

391. - Imballaggi

Tuttora il legname è la materia prima per confezionare casse, piattine e legacci(bundless):

-le casse di legno, di formato vario, che possono ospitare al loro interno marmette di varie tipologie e qualità;

-le piattine di legno per i materiali squadrate a stock, cigli stradali e per aiuole;

-i legacci (bundless) per il trasporto e le spedizioni internazionali di lastre di travertino e lavorati vari per l'arredamento di grandi dimensioni;

-per i prodotti di serie, utilizzati, come le ceramiche, in modo particolare, per il rivestimento dei bagni, è in uso la scatola di polistirolo di peso modesto contenente un numero fisso di mattonelle calibrate, bisellate e lucidate.

392. - Spese di trasporto

Le spese di trasporto in ambito nazionale sono a carico dell'acquirente (il materiale viene venduto franco fabbrica).

393. - Provvigione

All'agente di affari che procura la vendita di travertino è dovuta dal cavatore la provvigione che va dal 2 al 5% del prezzo incassato.

394. - Vetri piani

Le vendite vengono effettuate direttamente dai vari produttori per autotreni o vagoni completi a grossisti ed a clienti abituali non grossisti che effettuano le lavorazioni, trasformazioni ed applicazioni in opera(cosiddetta seconda lavorazione del vetro).

Nelle contrattazioni, agli effetti della superficie, le lastre rettangolari si calcolano di tre in tre centimetri, allorché le lastre non sono di misure multiple, si passa alle misure multiple di tre centimetri immediatamente superiori.

Le lastre di forma diversa dalla rettangolare, sono calcolate, per il computo della superficie, al lato più lungo, sempre in misura multipla di tre centimetri.

Le tolleranze sugli spessori, misure, colori e qualità, sono esclusivamente quelle previste dalle fabbriche.

Le lastre e gli altri materiali di vetro per l'edilizia sono consegnati nudi al magazzino degli utilizzatori vetrai franchi di ogni spesa.

Nei contratti per merce consegnata in opera, il prezzo comprende le spese di rilievo misure, di taglio, di spreco, ed i rischi di rottura.

Gli eventuali ponteggi, l'apprestamento dei mezzi di sollevamento dei materiali al piano di lavoro, la manovalanza necessaria, nonché i locali idonei per l'immagazzinamento dei vetri, sono a carico del committente.

TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO SEDICESIMO - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI

395. - *Modi e forme di contrattazione*

La vendita dei prodotti chimici e farmaceutici si effettua sia a mezzo di rappresentanti, o viaggiatori, sia con offerta diretta, per corrispondenza.

396. – *Clausole speciali, usuali di contrattazione*

Nel caso che, per pattuizione contrattuale, la consegna del prodotto debba aver luogo in una sola partita o in più lotti parziali, ad epoca differita, è usata la cosiddetta *clausola di ribasso*. Per effetto di tale clausola, che deve essere esplicitamente riportata in contratto, se, entro un termine convenuto precedente all'epoca di consegna dell'intera partita o di uno o più dei suoi lotti parziali, il compratore dimostra al venditore che il prodotto gli viene offerto da una seria concorrenza a prezzo inferiore a quello contrattuale, il venditore è impegnato, o a ridurre analogamente il prezzo della partita o del lotto o dei lotti in questione, ovvero a disimpegnare il compratore dai suoi obblighi per il quantitativo sul quale dovrebbe praticarsi la riduzione.

Sono da tale clausola escluse le specialità.

397. – *Unità base di contrattazione*

Le unità base di contrattazione per i prodotti chimici sono il grammo, il chilogrammo, il quintale o il litro.

Per le specialità medicinali e per i prodotti chimici confezionati per uso domestico la base di contrattazione è l'*unità* (scatola, flacone) oppure la dozzina, la grossa o la cassa originale.

398. *Imballaggi*

L'imballaggio usuale per i prodotti chimici solidi è il fusto o il sacco. I prodotti in sacco o in fusto sono contrattati a *peso netto*.

I liquidi sono venduti in fusti di ferro o plastica, barili, o damigiane.

La spesa dei recipienti non è a carico del venditore, ma essi sono da lui forniti o a pagamento o con la clausola a rendere; in questo ultimo caso viene addebitata al compratore una quota giornaliera di nolo o per tutto il periodo del loro impiego o a partire da un certo termine dal suo inizio.

E' anche adoperato il vagone serbatoio che è fornito dal venditore; per l'impiego del vagone il compratore del prodotto paga un nolo giornaliero, convenuto all'atto del contratto, per il periodo che corre dal giorno dell'uscita dallo stabilimento o deposito speditore, a quello del rientro in esso.

L'*olio di lino* e l'*acqua ragia* sono venduti in latte o in fusti. L'imballaggio è a carico del compratore.

L'*olio di ricino* e di *mandorle* sono venduti in fusti o in latte, a peso netto. La latta è a carico del compratore.

La *vasellina* è contrattata sia in fusti che in latte. Fusti e latte sono a carico del venditore.

Gli antiparassitari agricoli vengono forniti in imballaggi di varia natura (bottiglie di vetro, alluminio, damigiane, latte, secchielli, sacchi di carta e plastica) che si intendono sempre compresi nel prezzo di vendita.

399. – *Restituzione degli imballaggi*

Salvo il caso in cui l'imballo sia a rendere, e quindi la resa è franco stabilimento fornitore, i recipienti e gli imballi restano di proprietà del compratore.

400. *Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza e fuori piazza*

E' uso che i prodotti chimici industriali vengano consegnati franco stabilimento produttore e che il ritiro avvenga a cura e spese dell'interessato. Nei casi particolari in cui sia richiesta la consegna a domicilio, le spese di trasporto relative vengono addebitate al compratore.

Le vendite fuori piazza comportano la consegna *franco stazione* partenza o destino, quando la merce sia spedita per ferrovie. E' anche usata la consegna *franco magazzini venditore*.

Nelle vendite fuori piazza la spedizione, quando è stata pattuita *pronta*, è usualmente effettuata entro una settimana dall'arrivo dell'ordinazione.

La merce è normalmente accompagnata da una distinta dei singoli colli, se sono più di uno.

401. - *Cali e tolleranze*

In genere non si ammettono cali, ad eccezione di alcuni particolari prodotti farmaceutici, spediti umidi o non completamente essiccati, o di altri articoli di provenienza esotica (tamarindo, cannella, poligala, senna, ecc.). Le eventuali diminuzioni di peso sono a carico del venditore.

La tolleranza sul titolo raggiunge l'1%, esclusi i prodotti iscritti nella farmacopea Ufficiale ed i reagenti.

402. - *Spese di trasporto, di facchinaggio, di pesatura, ecc., ed eventuali avarie*

Le spese di trasporto e facchinaggio nelle vendite su piazza sono a carico del venditore; nelle vendite fuori piazza a carico del compratore.

La spesa di riconoscimento del peso è a carico del compratore, ove sia da lui richiesta. Tale verifica si fa all'atto della consegna.

Se si tratta di partite composte con più colli, all'effetto del controllo della qualità, il campione deve essere prelevato da almeno il 10% dei colli.

403. - *Mediazione*

Quando nel commercio dei prodotti chimici e farmaceutici si fa ricorso all'intervento del mediatore, viene corrisposto il 2% a metà tra le parti.

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

CONCIMI CHIMICI

404. - *Modi e forme di contrattazione*

Le contrattazioni avvengono a mezzo di lettere separate di vendita e di acquisto, in cui sono indicate tutte le condizioni di contratto. Le contrattazioni di solito si fanno per stagioni di concimazione.

405. - *Imballaggi*

I concimi chimici sono venduti in sacchi di peso vario, forniti a pagamento dal venditore.

I sacchi restano di proprietà del compratore.

406. - *Cali e tolleranze*

Fa fede il peso dichiarato in partenza.

Gli eventuali cali di peso, per come determinati dalla legge, sono a carico del compratore.

GLICERINA

407. - *Mediazione*

Il compenso da corrispondersi al mediatore per compravendita di glicerina è pari al 2% sull'importo dell'affare concluso, a metà tra le parti.

VERNICI

408. - *Mediazione*

Il compenso da corrispondersi al mediatore per compravendita di vernici è pari al 2% sull'importo dell'affare concluso, a metà fra le parti.

SAPONI E CANDELE

409. - *Modi e forme di contrattazione*

E' uso, nelle contrattazioni dei saponi per forniture a termine e periodiche, l'inserimento della *clausola di ribasso*, detta anche *ribassando ribassare*, che impegna il venditore a riconoscere, in favore del compratore, le eventuali diminuzioni dal venditore successivamente stabilite prima della consegna, nei prezzi dell'articolo trattato, venduto ad altri.

410. - *Clausole speciali*

Quando, nelle commissioni che vengono conferite dai clienti, è espressa la clausola secondo cui gli ordini si intendono salvo approvazione della ditta fornitrice, questa è tenuta a far conoscere al compratore, entro breve termine, la eventuale mancata accettazione dell'ordine.

Tale termine è di circa 1-2 giorni per le vendite su piazza e di 7 giorni per le vendite fuori piazza.

411. - *Unità base di contrattazione*

Il sapone da bucato si contratta a chilogrammo o a pezzo. I saponi fini anche a scatole da 12 pezzi o multipli di essi.

Le candele si contrattano normalmente a peso. Quelle *tipo steariche* normalmente in pacchi da 20-22-24 candele, del peso di gr. 800-1.000.

I lumini da notte di paraffina sono contrattati a numero.

412. - *Imballaggi*

Gli imballaggi (casce da 50 kg. o cartoni da 20 kg.) sono a carico del venditore; per le candele la vendita è fatta franco imballo.

413. - *Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza*

Nelle vendite su piazza la consegna si intende franco fabbrica o franco domicilio del compratore ed è effettuata subito o entro qualche giorno dall'ordinazione.

414. - *Spese di trasporto, di facchinaggio, di pesatura ed eventuali avarie*

Le spese di trasporto su piazza sono a carico del venditore.

415. - *Cali e tolleranze*

Non sono riconosciuti dal venditore cali né tolleranze.

PROFUMERIE

416. - *Modi e forme di contrattazione*

Le contrattazioni avvengono direttamente o a mezzo di agenti o personale dipendente delle aziende produttrici, sia per merce pronta che per merce ancora da fabbricare.

417. - *Unità base della contrattazione*

Si contratta di solito a pezzi: a singole unità o dozzine.

418. - Imballaggi e trasporto

E' uso, quando un'ordinazione raggiunge un importo minimo, stabilito casa per casa produttrice, concedere imballaggi e trasporto gratuitamente.

419. - Pagamento

Il pagamento della merce avviene entro 30 o 60 o 90 giorni.

Se il pagamento avviene al ricevimento della merce o a presentazione della fattura, si usa concedere uno sconto.

PETROLI, BENZINE E OLII COMBUSTIBILI

420. - Unità di peso, base di contrattazione

Per i carburanti auto l'unità di misura è il litro. Ai concessionari di pompe i carburanti vengono forniti a litro.

421. - Recipienti

Tutto il materiale è fornito dal venditore.

La benzina ed il gasolio sfusi sono consegnati in vagoni cisterna, autocisterne ed autobotti dalle Società distributrici.

422. - Luogo, tempo delle consegne su piazza

Le consegne pronte su piazza vengono effettuate nel giorno seguente l'ordinazione.

423. - Verifica del peso, della qualità e della quantità

Alle verifiche delle qualità si procede sempre. Del peso fanno fede il DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato del prodotto) e la bolla di consegna merce.

OLII E GRASSI MINERALI LUBRIFICANTI

424. - Unità di peso base di contrattazione

L'unità di peso è generalmente il kg. per lattine da 17 kg in su e per fusti, il ½ litro e il litro per le lattine di olio di contenuto fino a 5 litri destinato all'immediato consumo da parte degli automobilisti, distinte nelle varie gradazioni mediante apposite sigle.

425. - Restituzione dei recipienti

Non esiste né è praticata alcuna restituzione dei recipienti.

426. - Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza e fuori piazza

La consegna degli olii su piazza avviene franco domicilio del cliente entro una settimana dall'ordinazione.

427. - Verifica del peso, della qualità e della quantità

Non si effettuano verifiche di peso, qualità e quantità. Del peso fa fede la bolla di consegna della merce.

428. - Cali e tolleranze

Non sono riconosciuti cali o tolleranze.

429. - *Spese di trasporto, di facchinaggio, di pesatura.*

Nelle vendite franco destino, per gli olii ed i grassi lubrificanti in genere il trasporto è a carico delle ditte venditrici. E' a carico del compratore, se egli ritira la merce giunta da fuori piazza, franco stazione o franco recapito corriere.

430. *Pagamento*

Il pagamento avviene entro 60 giorni.

431. - *Provvigioni*

Sono corrisposte al rappresentante o al produttore di affari e sono a carico della ditta venditrice.

GAS TECNICI

432. - *Contrattazioni e consegne*

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno, l'anidride carbonica e gli altri gas utilizzati per le stesse applicazioni, sono venduti in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica.

Se la consegna avviene in un magazzino del venditore medesimo, in località diversa dalla fabbrica, fanno carico al compratore le risultanti maggiori spese.

433. - *Misurazione e tolleranza*

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le *leggi fisiche* con una tolleranza massima complessiva del 10%. Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore ai gr. 70 di acetone per kg di acetilene (in conseguenza di una utilizzazione superiore al limite prescritto) la differenza è addebitata al compratore.

434. *Cauzione e restituzione delle bombole*

Le bombole sono consegnate al compratore del gas a titolo di comodato e pertanto rimangono sempre di assoluta proprietà del venditore.

Il compratore del gas deve versare una cauzione proporzionale alla quantità e al valore, dal giorno di consegna delle bombole. Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote.

TITOLO V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO DICIASSETTESIMO
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA
(nessun uso accertato)

TITOLO V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO DICIOTTESIMO
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE
(nessun uso accertato)

TITOLO VI CREDITO E ASSICURAZIONI

CAPITOLO PRIMO USI BANCARI

435. – *Operazioni di credito documentario*

Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli articoli 1527 e 1530 c. c. , alle *Norme pro-tempore vigenti emanate dalla Camera di Commercio Internazionale* nonché alla *Prassi Bancaria Internazionale* accertata per questo tipo di operazione dalla stessa CCI.

436.- *Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia*

Se il valore dei beni dati a garanzia della anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 c.c., usano accordare, per il reintegro della garanzia, un termine non inferiore a cinque giorni oltre il quale l'Istituto o azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

437. - *Liquidazione degli interessi di frazione d'anno nei contratti di mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere*

Il calcolo è effettuato in funzione dei giorni effettivi e del divisore **365**.

438. - *Deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 c.c.)*

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dalle banche i titoli non quotati nella Borsa italiana e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo della banca di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi o per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi e i premi, o rimborsi di titoli estratti. La Banca esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

439. - *Rinnovazione di precedente operazione cambiaria*

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria le banche della provincia usano far figurare contabilmente due operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

440. Fondi o somme a disposizione. Significato bancario

Per consuetudine bancaria si intendono *fondi a disposizione* le somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso le banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari; perciò tali somme sono infruttifere di interessi.

441. – *Esecuzione di incarichi ricevuti dalle banche*

Gli incarichi che le banche operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

442. - *Termine per l'esercizio del diritto di opzione*

Nelle richieste di titoli inviate ai depositanti di titoli a custodia e amministrazione, il termine ultimo – entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione deve pervenire alle banche – è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

443. - *Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 c.c.)*

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 c.c., il diritto di recesso, se non diversamente pattuito, viene esercitato con preavviso anche di un solo giorno.

TITOLO VI
CREDITO E ASSICURAZIONI

CAPITOLO SECONDO
USI DELLE ASSICURAZIONI
(nessun uso accertato)

TITOLO VII

ALTRI USI

CAPITOLO PRIMO

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

444. – Durata della giornata di lavoro agricolo

La durata della giornata di lavoro agricolo decorre, per uso, dall'inizio al termine del lavoro sul terreno.

445. - L'estaglio (ovini)

L'estaglio è un contratto atipico armentizio della provincia di Roma, i cui aspetti fondamentali sono disciplinati dalla consuetudine.

Esso consiste nell'affidamento, da parte del proprietario, di un certo numero di capi ovini all'altro contraente, cui incombe l'obbligo di corrispondere un canone annuo per lo più stabilito in natura, e di consegnare alla fine della stagione pastorizia tutti i capi ricevuti, più una percentuale di accrescimento per le nascite. I capi morti sono a carico del concedente.

L'affidatario ha diritto di percepire, durante l'estaglio, i prodotti: lana, latte, formaggio, ecc.

La percentuale di accrescimento, nel silenzio delle parti, prevede una quota minima del 10%.

Qualora il pascolo del gregge avvenga su erbe di proprietà di terzi, nel calcolare l'accrescimento, non vengono considerati gli abbacchi dati in regalo d'uso, nelle ricorrenze di Natale e di Pasqua, ai proprietari del terreno.

446. Soccida. (Ovini)

Nella soccida parziaria, il contraente a cui venga attribuita una quota degli accrescimenti o, al termine del contratto, del bestiame conferito, superiore a quella dell'altro contraente, ha diritto di scelta tra le quote che vengono formate nella divisione.

LAVATURA E PULITURA A SECCO E UMIDO – TINTURA DI ABITI ED INDUMENTI

447. - Consegna dei capi e disposizioni per la lavorazione

All'atto della consegna dei capi per la lavorazione, il committente può chiederne la verifica da parte della Tintolavanderia e dare disposizioni per la lavorazione stessa.

La Tintolavanderia è tenuta a rilasciare al committente, al momento del ritiro dei capi, la ricevuta datata con la descrizione sommaria dei capi, il loro numero, l'indicazione del termine di consegna e il prezzo dovuto per la prestazione.

Il corrispettivo richiesto per lavorazioni, custodia o prestazioni particolari dovrà essere anch'esso riportato sulla ricevuta.

448. - Modalità di esecuzione della prestazione

Nell'espletamento del servizio commissionato, l'esercente deve attenersi, oltre che alle regole proprie dell'arte, alle prescrizioni riportate nelle etichette obbligatorie per la composizione e la manutenzione, ove le stesse risultino apposte sui capi consegnati.

Qualora tali etichette fossero mancanti, l'esercente è tenuto ad individuare, sulla base della propria esperienza, le regole da adottare per l'esecuzione della prestazione. Qualora, invece, dette etichette riportassero modalità di trattamento in contrasto con la propria normale esperienza e con le usuali regole tecniche, l'esercente è tenuto a darne menzione al cliente, preferibilmente per iscritto, spiegando gli eventuali rischi che lo stesso cliente assumerebbe ove richiedesse che la prestazione avesse comunque luogo, conformemente alle modalità di trattamento indicate nell'etichetta.

La Tintolavanderia non è chiamata a rispondere sia dei danni riportati dal capo, se trattato nel rispetto di quanto disposto dalle etichette di composizione e/o di manutenzione, ove il trattamento

sia ritenuto adeguato, sia circa l'esito della lavorazione dei capi consegnati con difetti evidenti, quali deterioramenti da sole, sudore, polvere, fumo, eccessiva usura, erronee e/o pregresse smacchiature da parte del committente, etc., difetti da far rilevare, laddove visibili, prima del trattamento.

E' facoltà dell' esercente, all'atto della consegna dei capi e comunque in ogni momento antecedente il loro trattamento, di rifiutare l'esecuzione della prestazione, quando riscontri l'impossibilità di eseguirla con accuratezza, dandone immediata comunicazione al cliente.

449. - Ordinazione di tintura

La Tintolavanderia è tenuta ad informare preventivamente il committente, con nota scritta da questi controfirmata, degli eventuali rischi sul risultato qualora si evidenzino difficoltà per raggiungerlo.

450. Termini e modalità della riconsegna

La Tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna indicato nella ricevuta, con una tolleranza di 10 giorni. Oltre tale periodo il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo pari al 20%.

451. Termine per il ritiro

Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 10 giorni da quello indicato per la riconsegna.

La Tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10%, a titolo di custodia, ogni mese o frazione di mese dopo il termine sopra indicato.

452. - Smarrimento dei capi

Se il capo non è reperibile alla scadenza prevista dal termine di riconsegna, lo stesso non si considera smarrito prima del 90° giorno decorrente dal reclamo proposto dall'interessato a mezzo raccomandata A/R.

453. - Risarcimento dei danni

La Tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi e, in ogni caso, il risarcimento totale sarà pari al valore commerciale del capo al momento della consegna, tenuto conto delle relative condizioni e del grado di usura.

Per i capi di valore superiore a €500.00 il cliente, prima della prestazione, deve obbligatoriamente dichiararne per iscritto il valore, indicandolo nella ricevuta di consegna.

Se il fatto dannoso non è imputabile al dolo o alla colpa grave dell' esercente, per i capi di valore inferiore, qualora il cliente non possa esibire idonea certificazione del prezzo (scontrino fiscale, dichiarazione del venditore, etc.) o, per quelli di cui al punto precedente, se il prezzo non è indicato nella ricevuta, sarà dovuto un risarcimento pari alla misura massima del 50% del valore commerciale del capo considerato nuovo di qualità media.

454. - Ritiro e consegna

Gli indumenti da lavare sono ritirati al domicilio del committente dall'incaricato della lavanderia. Il committente unisce al sacchetto la nota con la descrizione dei capi consegnati.

Per le consegne di una certa entità, ove il ritiro dei capi è eseguito presso il committente, è facoltà di quest'ultimo chiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

455. - Reclami

Se il committente esegue la verifica dei capi all'atto della riconsegna, il reclamo deve essere fatto immediatamente.

TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE, VERNICIATURA ED ALTRI USI IN MATERIA EDILIZIA

456. - *Tinteggiatura di intonaci*

Nella tinteggiatura al latte di calce o tempera, la superficie da tinteggiare va calcolata prendendo in considerazione il vuoto per pieno, senza conteggiare le varie sporgenze o rientranze inferiori ai cm. 50.

In caso di pitturazione di intonaci civili a tinta lavabile o di verniciature varie dei medesimi, va computata la superficie effettivamente pitturata.

Eventuali mani di smalto, cera, coppale, ecc. sulle pitturazioni o verniciature di cui al punto precedente, si conteggiano a parte.

Sono pure conteggiate a parte eventuali raschiature, rasature, imprimiture, levigature, ecc. (esclusa la stuccatura usuale).

457. - *Applicazione di carte da parati*

Nell'applicazione di carte da parati (tappezzeria a carta) la superficie da tappezzare va calcolata conteggiando il vuoto per pieno. Qualora però il parato arrivi fino al filo delle porte, delle finestre, ecc., la superficie di queste viene detratta, come pure la superficie superiore.

Eventuali applicazioni di bacchette o cornici di riquadro o a filo delle pareti vanno calcolati a parte.

Sono pure conteggiati a parte le pitturazioni di imbotti, porte, finestre, archi, ecc.

458. - *Pitturazione dei termosifoni*

Termosifoni a cannelli: fino a tre elementi vanno computati ad elemento; oltre detta struttura, si aumenta non in proporzione ai cannelli, ma a *forfait*.

Termosifone a piastre: la superficie effettiva va calcolata tre volte a compenso della verniciatura negli interni dei riquadri e di ogni parte visiva.

459. - *Pitturazione di tubi e zoccoletti*

La pitturazione di tubi va calcolata a metro lineare, purchè i tubi stessi non superino il diametro di 2 pollici.

La pitturazione degli zoccoletti al piede delle pareti va calcolata a metro lineare, sino a 15 cm. di altezza.

460. - *Verniciature di finestre e porte con vetri*

Nella verniciatura di finestre e porte con vetri, siano essi di ferro o di legno, la superficie da verniciare va calcolata senza tenere conto degli spessori, purché tali spessori non superino i cm. 7 di altezza.

Rimane a rischio del verniciatore l'eventuale rottura dei vetri. In caso di verniciatura di porte o finestre da eseguire in cantiere, ove la preparazione e le mani preliminari non sono eseguite dal verniciatore, non si prende in considerazione tutta la superficie di ogni facciata ma soltanto i tre quarti di essa. Gli eventuali spessori di telaio o mostre di altezza superiore ai cm. 7, vanno misurati a parte. Nella esecuzione in cantiere della verniciatura di una finestra completa di sportelli va calcolata la superficie netta per tre volte.

In caso di manutenzione, la superficie netta va calcolata per quattro volte.

In caso di verniciatura di vetrate, finestre, porte, lucernari in ferro o in legno, i cui riquadri del vetro risultino inferiori a cm. 40, si usa riconoscere un compenso addizionale del 10% del vuoto per pieno, per ogni 5 cm. che detti riquadri misurino in meno.

461. - *Verniciatura di persiane, avvolgibili, serrande*

Ai fini del pagamento:

- la verniciatura di persiane, sia in cantiere che in manutenzione, va calcolata misurando la superficie di una facciata, moltiplicata per tre volte, con aggiunta della superficie che sviluppa il cassettone;
- la verniciatura di avvolgibili, in cantiere, va calcolata misurando la superficie di una facciata, moltiplicata due volte e mezza, con aggiunta di eventuale telaio, celetto, cassonetto, ecc.; la verniciatura di avvolgibili, in manutenzione, va calcolata misurando la superficie di una facciata, moltiplicata tre volte, più eventuale telaio, celetto, cassonetto, ecc.;
- la verniciatura di serrande in lamiera ondulata, va calcolata misurando la superficie di una facciata, moltiplicata una volta e mezza;
- la verniciatura di serrande in lamiera a fasce, va calcolata misurando la superficie di una facciata, moltiplicata una volta e un quarto;
- la verniciatura di serrande e cancelletti rientranti, comprendenti anche gli interni dei ferri ad U, va calcolata misurando la superficie della luce netta di una facciata moltiplicata per tre volte; la verniciatura di serrande a maglia tonda o cortina, va calcolata misurando la superficie di una facciata moltiplicata due volte e mezzo;
- la verniciatura di eventuali copri-rulli, va misurata a parte.

462. – *Verniciatura di inferriate*

Verniciatura di inferriate o ramate semplici: si conviene il vuoto per pieno di ogni facciata verniciata.

La verniciatura di inferriate con ornamenti in ferro battuto o simili, va valutata a seconda della struttura delle inferriate stesse.

463. - *Pagamento nell'appalto*

Nella provincia di Roma è uso che un appaltatore di costruzioni edilizie riceva il pagamento con acconti durante l'esecuzione dei lavori.

464. *Determinazione della tariffa nella valutazione dei lavori edilizi*

Nei contratti per lavori edilizi, ove si convenga che i lavori debbano essere apprezzati in base alla tariffa del Comune di Roma in base ai prezzi della regione Lazio e non fissi alcun ribasso, i prezzi della tariffa sogliono applicarsi integralmente.

Qualora non esista alcun contratto, è uso che si applichi la tariffa della regione Lazio con quelle variazioni che possono derivare dal genere del lavoro e dall'ubicazione del medesimo.

465. – *Assistenza tecnica dei marmorari*

L'assistenza tecnica, da parte dei marmorari, alla posa in opera dei marmi è dovuta solo se espressamente pattuita e verso corrispettivo a parte.

TRASLOCO

466. - *Definizione*

Trasferimento da un luogo all'altro degli arredi e degli effetti personali di una o più persone fisiche o degli arredi, delle attrezzature tecniche e della documentazione di una persona fisica o di un ente pubblico o privato.

467. - *Sopralluogo*

E' uso che il preventivo sia preceduto da un sopralluogo.

468. - *Determinazione del costo del trasloco*

- In sede di determinazione del costo del trasloco si fa riferimento al volume degli oggetti (imballaggi compresi).

469. - Rimontaggio arredi

E' uso che il traslocatore provveda al rimontaggio degli arredi di qualsiasi genere o specie che per necessità abbiano dovuto essere smontati, con esclusione dei rimontaggi e dei fissaggi a parete.

470. - Rimontaggio complementi di arredo

E' uso che i complementi di arredo, che devono essere smontati, siano consegnati nel loro imballaggio e non siano rimontati, così come è uso che il cliente provveda a propria cura agli interventi sugli impianti elettrico e idraulico.

471. - Occupazione del suolo pubblico

E' uso che il traslocatore provveda a conseguire le necessarie autorizzazioni amministrative per l'occupazione del suolo pubblico per il tempo necessario ai fini del trasloco.

472. - Esenzioni dai diritti doganali e da altre tasse

E' uso che il cliente provveda di persona all'ottenimento della documentazione necessaria ai fini dell'esenzione dai diritti doganali e da altre tasse (operazione doganale in franchigia), quali certificato di cancellazione o di nuova iscrizione anagrafica, dichiarazioni consolari con inventario allegato.

OGGETTI ED OPERE D'ARTE E DI ANTICHITA'-COMPRAVENDITA-STIMA

473. - Compravendita di quadri, oggetti d'arte e di antichità (mediazione)

Il diritto di mediazione nella compravendita di quadri, oggetti d'arte e d'antichità è del 10% sul prezzo, a carico del solo venditore.

474. Stima di oggetti di archeologia e di opere d'arte (compenso)

La perizia e la valutazione di oggetti di archeologia ed opere d'arte importano compenso del 3% sul valore stimato.

VENDITA ALL'ASTA PUBBLICA

475. - Compenso

Per uso vigente in Roma e provincia, il compenso percepito dagli incaricati per vendita all'asta pubblica è del 10% sul ricavo, a carico del solo venditore.

MUTUI O FINANZIAMENTI FRA PRIVATI

476. - Mediazione

In caso di conclusione fra privati di un mutuo od i un finanziamento, viene corrisposto al mediatore un compenso del 2% diviso a metà fra mutuante o mutuatario.

CAMERE D'ALBERGO

477. - Prenotazioni nella città di Roma

La prenotazione confermata con deposito o con pagamento anticipato obbliga l'albergatore a tenere la camera riservata a disposizione del cliente a partire dalle ore 14 del giorno di arrivo fino alle ore 12 del giorno successivo.

E' uso che, a seguito di prenotazione per la quale non sia stato richiesto deposito o pagamento anticipato, l'albergatore tenga a disposizione del cliente la camera riservata fino e non oltre le ore 18 del giorno di arrivo.

E' uso che, nel caso in cui il cliente non possa usufruire dei servizi prenotati con deposito o pagamento anticipato, debba darne comunicazione, pervenuta entro le ore 12 del giorno precedente il previsto arrivo. In tal caso il cliente ha diritto alla restituzione della somma pagata. In caso contrario ha diritto alla restituzione della somma versata eccedente il costo di un giorno dei servizi prenotati.

478. - Riconferma

La camera d'albergo, non disdetta entro le ore 12 e non lasciata libera dal cliente anche del bagaglio entro le ore 14, si intende riconfermata per la notte successiva.

479. - Prezzi

Ai fini del pagamento, il giorno dell'arrivo è considerato per intero; quello della partenza non è calcolato.

Per uso, il cliente che occupi la camera in mattinata è tenuto a pagare il prezzo anche della notte precedente qualora, a sua richiesta, la camera sia stata tenuta libera e a sua disposizione per l'ora di arrivo comunicata.

Qualora al momento dell'arrivo del cliente, che non sia peraltro titolare di una prenotazione già confermata per una camera ad un letto, l'albergo disponga solo di camere a due letti o matrimoniali, il prezzo che si può richiedere per l'uso di tale camera non può essere maggiore del prezzo della camera ad un letto, maggiorato del 40%.

480. - Camera con servizi parziali

Il prezzo della camera d'albergo dotata di un solo servizio igienico o di sola doccia o di sola vasca non può superare il prezzo intermedio tra la camera interamente senza servizi e la camera dotata di servizi completi.

481. - Camera con letto aggiunto

Il prezzo di una camera singola a cui sia stato aggiunto un letto supplementare, a richiesta del cliente, non può superare il prezzo di una camera a due letti. Il prezzo di una camera a due letti, in cui, a richiesta sia stato aggiunto un letto supplementare, non può superare più del 35% il prezzo della camera a due letti.

TITOLO VII ALTRI USI

CAPITOLO SECONDO USI MARITTIMI

PORTO DI ANZIO

482. – *Determinazione dei giorni lavorativi*

Sono giorni lavorativi tutti quelli che non cadono di domenica, che non siano riconosciuti ufficialmente come festivi da disposizioni di legge o regolamentari, nei quali lo stato del mare e del tempo permettano le operazioni commerciali.

Al fine di determinare con esattezza i giorni e le ore lavorative, specialmente quando vi siano contrastanti risultanze, è uso attenersi a quanto viene riportato dal *giornale* appositamente tenuto dalla Capitaneria di Porto e la cui redazione fa fede.

Qualora il maltempo abbia inizio durante le ore di lavoro, è uso che agli effetti delle stallie conti il solo tempo in cui si sia realmente lavorato.

483. - *Imbarco e sbarco delle varie merci*

L'imbarco e lo sbarco delle merci viene effettuato direttamente da autocarro a nave o viceversa, oppure depositando la merce sulle banchine. L'imbarco e lo sbarco vengono effettuati dalle Imprese autorizzate ai sensi della legge 84/94 e successive modificazioni con l'ausilio dei verricelli di bordo oppure con gru semoventi in dotazione alle Imprese autorizzate ai sensi della legge 84/94 e successive modificazioni e dotate di benne bivalde, per le operazioni inerenti alle merci alla rinfusa. Lo sbarco di prodotti della pesca nazionale avviene ad opera dell'impresa di pesca, salvo non diversamente previsto dalle tariffe per le prestazioni delle imprese autorizzate ai sensi della legge 84/94 e successive modificazioni, approvate nelle forme di legge. L'imbarco/sbarco di prodotti oleosi e vino avviene direttamente per pompaggio o a caduta fra autobotte e nave cisterna o viceversa.

484. – *Stallie e controstellie per navi e piroscafi*

Per le navi che hanno preso libera pratica o si dichiarino pronte non più tardi delle ore 17, il tempo delle stallie ha inizio dalle ore 8 del giorno lavorativo successivo. Per quelle che prendono libera pratica dopo le ore 17, le stallie hanno inizio alle ore 13 del giorno successivo.

Agli effetti delle stallie il sabato non è considerato lavorativo, quindi il periodo di decorrenza delle stallie è sospeso dalle ore 24,00 del venerdì alle ore 8,00 del lunedì successivo (salvo diverse condizioni del contratto di trasporto).

Le controstellie decorrono dal termine delle stallie che sono generalmente regolate dal contratto di trasporto, altrimenti in relazione alla rata di scarica giornaliera prevista dalla vigente tariffa del lavoro portuale e stabilita dall'Autorità Marittima.

485. – *Cali di tolleranza*

Per le merci che più di frequente si sbarcano, il calo (o sfrido) è, in generale, il seguente:

Carbon fossile	2%
Grano e cereali	1%
Salgemma	2% - 3%
Fosfato sfuso	1%

Per ogni altra merce il calo è quello riconosciuto vigente nel porto di Civitavecchia.

Non è ammesso sfrido per le merci caricate a numero.

486. – *Spese che sono a carico della merce*

Tutte le spese per le operazioni di caricazione o di scarica, ivi compreso lo stivaggio o il disstivaggio, sono a carico di chi riceve o spedisce la merce, salvo che non vi siano condizioni particolari di trasporto come ad esempio la consegna della merce sotto paranco ed in questo caso le spese di stivaggio o disstivaggio sono a carico della nave o della Ditta noleggiante.

487. - *Turni di scarica*

Il turno di scarica delle navi segue l'ordine di arrivo delle stesse davanti al porto, salvo eccezioni disposte dall'Autorità marittima.

488. – *Verricellisti*

Il contratto di trasporto regola l'uso dei verricellai di bordo. E' peraltro uso impiegare il personale delle imprese autorizzate ai sensi della legge 84/94 e successive modificazioni, anche quando il bordo può impiegare il personale proprio.

PORTO-CANALE DI FIUMICINO

489. - *Determinazione dei giorni ed ore lavorativi*

Sono giorni lavorativi tutti quelli che non siano legalmente riconosciuti festivi ed in cui lo stato del tempo e del mare permetta le operazioni commerciali; stato di cui fa fede l'apposito registro dell'Autorità marittima locale.

490. – *Imbarco e sbarco delle varie merci*

Imbarco e sbarco delle merci vengono effettuati direttamente da autocarro a nave o viceversa, oppure depositando la merce sulle banchine del porto-canale, per essere quindi imbarcata o caricata su autocarri.

L'imbarco, lo sbarco e il trasbordo vengono fatti con mezzi meccanici di sollevamento. Attualmente lo sbarco dei prodotti nazionali della pesca avviene ad opera del produttore.

491. - *Spese a carico del capitano della nave, del caricatore e del ricevitore*

Salvo diverse disposizioni contrattuali le spese per l'imbarco o lo sbarco della merce e quelle per lo stivaggio, per il disstivaggio o alleggio sono a carico della merce stessa, mentre quelle di pilotaggio, Ormeggio, Servizio Lancia, Rimorchi in entrata ed uscita sono a carico del proprietario della merce.

492. - *Turni di scarica*

Il turno di scarica delle navi avviene secondo l'ordine di arrivo delle navi nelle acque prospicienti il porto canale.

PORTO DI CIVITAVECCHIA

493. – *Determinazione dei giorni lavorativi*

Sono giorni lavorativi tutti quelli che non cadono di domenica, che non siano riconosciuti ufficialmente come festivi da disposizioni di leggi o regolamentari, nei quali lo stato del mare e del tempo permettano le operazioni commerciali.

Al fine di determinare con esattezza i giorni e le ore lavorative, specialmente quando vi siano contrastanti risultanze, è uso attenersi a quanto viene riportato dal *giornale* appositamente tenuto dalla Capitaneria di Porto e la cui redazione fa fede.

Qualora il maltempo abbia inizio durante le ore di lavoro, è uso che agli effetti delle stallie conti il solo tempo in cui si sia realmente lavorato.

Il riconoscimento del tempo lavorativo, o non, è di competenza della Capitaneria di Porto. Lo scioglimento delle mani (la mano è una squadra composta di lavoratori portuali in numero variabile a seconda del tipo di merce lavorata) è di competenza dell'apposita Commissione nominata con Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale.

Può avvenire talora che, o per forti venti, o per mare alterato, o per correnti o per altre cause, si possa lavorare a bordo di nave ormeggiate in alcuni punti del porto o anche da un solo lato della stessa nave e non a bordo di altre navi ormeggiate in altre banchine. In tal caso, ai fini delle stallie, si usa consultare il giornale appositamente tenuto dalla Capitaneria di Porto per calcolare il tempo non lavorativo.

494. – Orario di lavoro

Il tempo per il carico e la scarica delle navi si effettua con l'orario stabilito dall'Autorità Portuale.

495. - Sbarco e imbarco di merci in genere

Piroscafi e motonavi. – Normalmente la scarica e la caricazione dei piroscafi e motonavi si effettua direttamente alle banchine del porto, adibite alle operazioni commerciali, siano o meno munite di binari. Attualmente lo sbarco dei prodotti nazionali della pesca avviene ad opera del produttore.

Diritto di precedenza. – La precedenza all'affianco a banchina è determinata dall'ora di arrivo.

496. – Sbarco e imbarco in giorno festivo o non lavorativo.

Se lo sbarco o l'imbarco sono eseguiti in giorno festivo o non lavorativo, è calcolato agli effetti delle stallie solo il tempo usato.

497. – Determinazione delle stallie

Norme per piroscafi e motonavi. In difetto di disposizioni contrattuali, per le navi che consegnano la lettera di pronte non oltre le ore 12 è uso calcolare l'inizio delle stallie dall'inizio del secondo periodo dell'orario normale di lavoro (pomeridiano).

Se la lettera di pronte è consegnata nel pomeriggio non oltre le ore 17 l'inizio delle stallie decorre per uso dall'inizio dell'orario normale di lavoro del successivo giorno lavorativo, fatta eccezione per il sabato in cui la pronte può essere consegnata entro le ore 12. In tal caso le stallie iniziano a decorrere dalle ore 8 del primo giorno lavorativo successivo.

Quanto sopra non si applica alle navi di linea.

Per le navi che hanno preso libera pratica e si dichiarano pronte non più tardi delle ore 17 il tempo delle stallie ha inizio dalle ore 8 del giorno lavorativo successivo. Per quelle che prendono libera pratica dopo le ore 17, le stallie hanno inizio alle ore 13 del giorno successivo.

La nave giunta di domenica o in altro giorno festivo viene considerata come giunta nel giorno successivo, purché non festivo. Agli effetti delle stallie il sabato è considerato lavorativo fino alle ore 12.

Per le navi con polizza d'ordine, il cui ricevitore al momento dell'arrivo è sconosciuto, l'inizio delle stallie non può avvenire se non oltre le 24 ore dopo l'avviso dato al pubblico dell'arrivo della nave.

L'avviso al pubblico si considera dato con l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto.

Trascorse le 24 ore, l'inizio delle stallie avviene con la regola di cui sopra.

La durata delle stallie delle navi viene calcolata in tanti giorni lavorativi, in orario normale di lavoro, quanti ne occorrono per il tonnellaggio di merci da caricare o scaricare secondo le rese giornaliere risultanti dalle tariffe vigenti dell'Autorità Portuale.

Rimangono invariate le stallie come sopra stabilite ancorché il carico sia destinato a più ricevitori o debba essere caricato da più caricatori con le avvertenze che seguono.

Ogni ricevitore dovrà usufruire del tempo in proporzione alla quantità e alla qualità della merce da sbarcare in relazione alla portata della nave.

Naturalmente per ciascun ricevitore o caricatore le stallie cominceranno a decorrere dal momento in cui la nave sarà pronta a consegnare o ricevere le merci, previo avviso tempestivamente dato dalla Capitaneria di Porto.

Casi particolari. – Quando nel contratto di noleggio il noleggiatore non ha lasciato la facoltà al ricevitore di indicare il punto di scarica, ma abbia convenuto che la scarica debba effettuarsi *sotto paranco*, le stallie della nave cominceranno a decorrere come innanzi detto.

Se per cause dipendenti dalla nave questa non sia pronta a scaricare o a caricare allorché spetterebbe il turno, andrà sotto carico o scarico la nave che immediatamente segue, ed il turno della prima avrà inizio al momento che sarà effettivamente pronto e diligente ad occupare l'attracco.

498. – *Controstallie – Conteggio per piroscafi, motonavi, navi e piccole motonavi*

Per piroscafi e motonavi, terminato il periodo di stallia, decorrono le controstallie, che si conteggiano sempre in giorni, ore e minuti correnti e danno diritto a compenso, di solito stabilito contrattualmente.

Per le navi, quando non esistano convenzioni o contratti, è uso conteggiare le controstallie ordinarie fino a un massimo di dieci giorni correnti.

Dopo tale termine hanno inizio le controstallie straordinarie.

Per il conteggio delle controstallie ordinarie, qualora non siano fissate dal contratto di noleggio, si prende la media di quelle fissate per navi delle medesime caratteristiche.

499. – *Posti di ormeggio per piroscafi e motonavi e precedenza di scarica*

La scarica di piroscafi e motonavi viene effettuata nei punti consentiti dal loro pescaggio.

I posti di ormeggio all'arrivo del piroscavo o motonave vengono assegnati dalla Capitaneria di Porto su richiesta dell'agente della nave.

La precedenza ad un determinato e richiesto posto di ormeggio o la precedenza nel turno di scarica, viene determinata dall'ora di arrivo se la nave è in condizioni di pescaggio tali da poter con sicurezza occupare il posto di ormeggio richiesto.

Se non si trova in tali condizioni, la precedenza è determinata dall'ora in cui la nave è in condizioni di pescaggio surriferite.

In mancanza di richiesta di ormeggio provvede la Capitaneria all'assegnazione, ed in tal caso è effettuato a rischio e spese della Nave.

Il movimento in porto di una nave da un posto di ormeggio ad un altro può essere richiesto dalla nave stessa, dai ricevitori-caricatori, oppure da terzi interessati ad usufruire della banchina.

Tutte le spese concernenti detto movimento sono a carico della parte che per proprio vantaggio lo ha richiesto. Nel caso in cui la nave non compia operazioni commerciali e non ostino motivi di sicurezza-nave o portuali, stabilito a giudizio tecnico della Capitaneria di Porto, le relative spese sono a carico della nave stessa.

E' peraltro uso che le eventuali spese per combustibile e straordinari per l'equipaggio rimangono a carico della nave.

Non è uso effettuare la pesatura delle merci a bordo delle navi che scaricano in banchina munita di binari ferroviari, perché è uso riconoscere il peso accertato dalle FF.SS.

Per le merci scaricate su autocarri il peso ai fini della resa è quello risultante dalla pesatura effettuata sulla bascula della Dogana

500. – *Cali per sbarco di carboni fossili, ecc. da nave a vagone – Altri cali per trasporto via mare o sbarco*

Per la presa del carbone a bordo della nave e resa direttamente su vagone o automezzo, è uso calcolare un calo dell'1% dal peso risultato a bordo della nave.

Qualora il fossile venga scaricato dapprima in deposito o in banchina la resa è stabilita dopo il ricarico ed è uso riconoscere oltre al calo predetto un ulteriore calo dell'1% dal peso di polizza per una permanenza a terra fino ad un mese ed in misura maggiore per permanenza superiore a tale

termine. (a titolo esemplificativo: se da una nave viene spedita direttamente una parte del fossile, ed altra parte viene depositata, sostando non oltre un mese all'aria aperta, si calcola l'1% su tutta la partita più l'1% per la parte depositata e caricata).

Dette percentuali di calo sono computate a fine spedizione dell'intera partita.

Per lo sbarco da bordo a vagone od automezzo, il calo d'uso per i fosfati greggi alla rinfusa è del 2%.

Il calo complessivo del cemento, per trasporto via mare e sbarco da bordo a vagone od automezzo, è del 2%.

501. – Cali di tolleranza nei trasporti via mare

Carboni fossile e Coke di petrolio	2%
Coke	1%
Carbone di legna	1%
Caffè in sacchi	0.50%
Cereali, come grano, avena, orzo, granone, alla rinfusa	1%
Cereali insaccati	0.50%
Farina	1.50%
Fosfati greggi alla rinfusa	2%
Ferro vecchio minuto	2%
Ferro vecchio in grossi pezzi	0.75%
Ghisa in pani	1%
Legna da ardere alla rinfusa (secondo la stagionatura e la qualità)	2-5%
Legumi	1%
Lignite	1.50%
Lingotti d' acciaio	0.50%
Manganese (minerale)	1.50%
Mattoni refrattari(non caricati a numero)	0.50%
Olio di oliva in fusti (dall'ottobre al marzo)	1%
Olio di oliva in fusti (dall'aprile al settembre)	2%
Olio minerale in fusti	1%
Ossa secche	2%
Pelli crude secche e grezze	2%
Sale per industria	3%
Sansa di oliva	5%
Scorze per concia	1.50-2%
Vallonea	2%
Vino e liquori in genere, in fusti	1.50%
Zolfo	1%

Le tolleranze di cui sopra si intendono relative al peso. Nessuna tolleranza è ammessa per il numero dei colli o dei contenitori.

502. - Consegna e ricevimento delle merci

Salvo convenzione contraria in contratto di noleggio o in polizza di carico, nelle operazioni di scarica la merce deve essere presa dalla banda della nave a rischio e spese dei ricevitori ed in quelle di carico deve essere consegnata sottoparanco lungo il bordo.

Per la scarica, onde ottenere il ritiro generale della merce, il ricevitore dovrà esibire all'agente della nave la polizza di carico con le eventuali girate, o consegnare la polizza stessa dietro rilascio di ordine di consegna.

Il caricatore è tenuto ad appendere la merce al cappio dell'amante e, pertanto, ad assumere il rischio della confezione dell'imbragata, oltre alle relative spese.

Agli stessi effetti, per il ritiro di singole partite complete di merce, è uso esibire all'agente della nave la polizza di carico con le eventuali relative girate, prima dell'inizio delle operazioni di sbarco, o consegnarla dietro rilascio di ordine di consegna.

A scarico ultimato la polizza del ricevitore viene scambiata con quella del Capitano.

La scarica sottoparanco s'interpreta nel senso che la merce deve essere consegnata e ricevuta alla banda della nave.

Al tiraggio (disistivaggio o stivaggio) provvede il ricevitore o il caricatore quando si tratti di merce alla rinfusa; provvede invece la nave quando si tratti di merce in colli, sempre che il contratto di noleggiamento non disponga altrimenti.

Quando la nave ha il diritto di consegnare la merce in banchina può concedere ad uno o più ricevitori di ritirarla invece sottoparanco, dietro pagamento di un diritto di sottoparanco da stabilirsi tra le parti.

503. - Spese di sbarco e imbarco

Il pagamento del tiraggio si regola secondo il contratto di trasporto.

Ai fini della fatturazione delle prestazioni della manodopera e delle gru si prendono a base i pesi accertati dalle Ferrovie dello Stato o sui bilanci doganali. In difetto di tale pesatura sarà preso a base il peso di polizza.

504. - Pagamenti in valuta straniera

Per ogni conteggio di valuta straniera, salvo ogni pattuizione contraria, è adottato il cambio del giorno dell'arrivo della nave o del primo giorno non festivo successivo, se l'arrivo della nave avviene in giornata festiva.

505. - Pesatura delle merci sui bilanci della dogana

E'uso che i mezzi che trasportano merci interessanti il movimento portuale possano essere pesati, anche per motivi extra doganali, sui bilanci della dogana, corrispondendo la prescritta tariffa di pesatura.

506. - Compravendita di navi(mediazione)

Nella piazza di Civitavecchia, per la compravendita di navi di modesto tonnellaggio, vige l'uso di corrispondere un compenso di mediazione del 2% da ripartirsi in eguale misura fra le parti. Per le navi di consistente tonnellaggio la misura del compenso viene concordata anticipatamente fra le parti.

TITOLO VII

ALTRI USI

CAPITOLO TERZO

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

507. *Agente di trasporto*

Agente di trasporto è colui che presta i suoi servizi al vettore in una determinata piazza per fornirgli la clientela, per dare le richieste informazioni, per organizzare ed assumere il traffico, per cooperare all'esecuzione.

508. *Porto di bagagli*

Il facchino porta bagagli è responsabile del trasporto in quanto è consuetudine che il viaggiatore perda di vista il proprio bagaglio dopo averlo consegnato al facchino per l'uscita o avere indicato allo stesso il treno con il quale intende partire.

509. - *Applicazione diretta dai vescicanti ai cavalli da parte dei carrettieri*

E' consuetudine che vengano applicati i vescicanti ai cavalli dagli stessi carrettieri cui si affidano gli animali, senza che da costoro si abbia perciò a richiedere l'opera del veterinario.

510. - *Padroncini*

Nella provincia di Roma col vocabolo padroncini si qualificano i proprietari di uno o più automezzi, che costituiscono piccole imprese di trasporto di persone o merci, cui vengono di volta in volta affidati lavori o richieste di prestazioni ed ai quali viene corrisposto un compenso (a forfait, a viaggio, a tempo, a km. percorsi). Essi eseguono il trasporto in piena autonomia e non hanno alcun vincolo di dipendenza o subordinazione con coloro che ad essi si rivolgono.

SPEDIZIONE E TRASPORTO DI MERCI A COLLETTAME

511. - *Modalità di ritiro e consegna*

I ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuate a piano terra, numero civico del mittente e del destinatario.

I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra, o comunque in punti diversi da quelli previsti al comma precedente, vanno considerati prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto o di spedizione e conseguentemente sono sottoposti a tariffe secondo corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.

Tali corrispettivi sono a carico del mittente per i ritiri e del destinatario per le consegne, salvo diversa pattuizione.

512. - *Merci voluminose*

Le merci voluminose, e s'intendono per tali quelle che non raggiungono il rapporto 3.50 q. le per mc., ai fini del pagamento del trasporto sono valutate in proporzione e secondo il rapporto anzidetto; in pratica c.m.c. x 3, uguale peso soggetto a tariffa indipendentemente dal peso reale.

513. - *Colli eccezionali*

I colli di peso unitario superiore ai kg. 100 ed i fusti di peso superiore a kg. 100 si intendono assunti, agli effetti del trasporto ed in entrambe le prestazioni, a bordo camion. Eventuali carichi, scarichi e posa entro locali, vanno regolati secondo le condizioni di cui all'uso 512.

514. - *Somme anticipate e contrassegno*

Nel caso di operazioni che comportino da parte del vettore anticipazioni di somme o esazioni di assegni gravanti sul trasporto è dovuto un adeguato compenso.

515. - Soste

Le soste ferroviarie e camionistiche e le eventuali spese di custodia derivanti da fatti non imputabili allo spedizioniere e/o vettore devono essere rimborsate integralmente.

516. - Apertura e riconfezionamento colli

Le spese di apertura e riconfezionamento colli, autorizzata dal mittente e/o richiesta dalle autorità che ne hanno titolo, sono a carico della spedizione.

517. - Pesatura

Qualora il peso dichiarato dal mittente risulti inferiore a quello accertato dal vettore, il mittente sarà tenuto a pagare:

- a) il prezzo del trasporto anche per la differenza di peso accertata;
- b) il diritto di pesatura di cui sopra, salvo restando il diritto di rivalsa del vettore per eventuali ammende e/o penalità derivanti dalla errata dichiarazione.

518. Giacenze e riconsegne

Per merce che non può essere riconsegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile allo spedizioniere e/o vettore, ed in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia dietro compenso determinato a giornata e secondo peso in quintale indivisibile, salva l'applicazione del rapporto peso-volume di cui all'uso 515.

519. Piego disposizioni

Ogni modifica delle prescrizioni contenute nella lettera di vettura originale (per esempio trasformazione da porto assegnato in porto franco) deve essere disposta per iscritto dal mittente.

520. Modalità di pagamento:

- a) porti assegnati, pagamento alla consegna;
- b) porti franchi, rimessa diretta al ricevimento fattura.

521. Dichiarazione di valore, responsabilità e rimborso spese assicurative

A termine dell'art. 1225 c.c. il committente è tenuto a dichiarare il valore della merce per l'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto nonché per i conseguenti adeguamenti di tariffa.

522. - Documentazione

Qualsiasi documentazione inerente la spedizione, che comporti la produzione di documenti, dà luogo a rimborsi delle spese amministrative, postali, ecc.

TITOLO VII
ALTRI USI

CAPITOLO QUARTO
USI NEI TRASPORTI AEREI
(nessun uso accertato)

TITOLO VII

ALTRI USI

CAPITOLO QUINTO

USI NELLA CINEMATOGRAFIA E NEL TEATRO

523. – Diritti di proiezione e doppiaggio film

Per uso, nel commercio delle pellicole cinematografiche, la cessione del diritto di proiezione dei films all'estero comprende il diritto di doppiaggio e di sottotitolazione, in luogo del dialogo, nelle corrispondenti lingue, sempre che la traduzione aderisca quanto più possibile al testo originale e che non siano cambiate le musiche della colonna sonora.

524. - Sfruttamento in esclusiva

Esiste nell'industria cinematografica la consuetudine che, in caso di concessione dei films, per lo sfruttamento in esclusiva per un periodo di tempo determinato, l'esclusivista alla scadenza della concessione sia obbligato in ogni caso a restituire tutto il materiale cinematografico in suo possesso, oppure a dichiararne la distruzione o l'assoluta inservibilità.

525. - Corresponsione nolo materiali

Il nolo di materiali cinematografici viene per consuetudine corrisposto solo per le giornate lavorative, con esclusione delle festive, tranne che in dette giornate si effettuino delle lavorazioni di films.

526. – Riduzione di opere per lo schermo – Varianti

La concessione di opere per la riduzione allo schermo comporta per consuetudine la facoltà di arrecare al soggetto originario varianti che non alterino però le linee essenziali della trama. Se trattasi di lavoro scritto appositamente per il cinematografo, tale facoltà è più ampia.

527. – Inizio delle programmazioni

E' uso tra i produttori o i distributori di films, e gli esercenti di sale cinematografiche, non iniziare la programmazione in un giorno festivo.

Il film, al fine di assicurare il massimo degli incassi del giorno festivo, viene presentato con proiezioni che avvengono in uno, o più, dei giorni immediatamente precedenti il giorno festivo; è in uso la prima programmazione di venerdì.

528. - Mediazione

In caso di intervento di mediatore nella compravendita di pellicole cinematografiche impressionate, è uso corrispondere all'intermediario un compenso fino al 15% da parte della sola Casa venditrice.

In caso di intervento di mediatore in un affare di coproduzione cinematografica, alla conclusione dell'affare stesso (anche se assume l'aspetto di sola operazione di finanziamento) è uso corrispondere una mediazione a metà fra le parti.

SVILUPPO E STAMPA DI PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE

529. - Custodia e conservazione

E' uso che i laboratori di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche custodiscano e conservino il materiale gratuitamente, per sei mesi, dopo la stampa della copia; scaduto tale termine sono a carico del committente le relative spese.

530. - Vizi e difformità dell'opera

I vizi e le difformità devono essere, a pena di decadenza, denunziati dal committente al laboratorio di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro otto giorni dalla data di visione del materiale da parte del cliente o di un suo incaricato.

531. - *Restituzione del materiale*

Il laboratorio di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche ha facoltà di pretendere dal committente, non prima di sei mesi dalla stampa della prima copia, il ritiro dei materiali negativi e positivi tranne che essi siano destinati alla stampa delle copie del film e/o della sua presentazione. Il committente accetta espressamente che, in caso di mancato ritiro del materiale, entro dieci giorni dall'invito raccomandato del laboratorio, quest'ultimo possa procedere ad alienare il materiale per conto di esso committente, ovvero a depositarlo presso i terzi, con spese sempre a carico di esso committente, e con accredito, nel primo caso, dell'eventuale ricavo, dopo soddisfatte tutte le ragioni creditorie del laboratorio.

TITOLO VII

ALTRI USI

CAPITOLO SESTO

CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI CONCLUSI ON LINE TRA FORNITORE E CONSUMATORE

532. – Modalità di pagamento

Il prestatore specifica quali sono i mezzi e le modalità di pagamento accettati e se si tratta di un pagamento anticipato rispetto alla consegna del bene o servizio.

Nel caso di pagamento *on-line* con carte di credito, vengono indicate le carte di credito accettate.

Nel caso di pagamento tramite bonifico bancario, sono indicate le coordinate bancarie.

Nel caso di pagamento tramite bonifico bancario e/o conto corrente postale, viene richiesto al consumatore l'invio, via fax, della ricevuta di pagamento.

Nel caso di pagamento tramite contrassegno, sono a carico del consumatore le spese dell'operazione.

533. – Procedure di sicurezza

Il prestatore informa il consumatore sulle procedure di sicurezza adottate per le transazioni in rete e sull'utilizzo di sistemi di sicurezza nell'ambiente *on-line* da parte di altri soggetti ad esso collegati.

Il prestatore evidenzia, con apposita simbologia, la sicurezza della connessione.

534 – Documento fiscale

Il rilascio del documento fiscale può avvenire sia *on-line* che *off-line*. Nel primo caso viene spedito via e-mail dal venditore ovvero reso disponibile nel sito in seguito all'ordine ovvero in seguito all'avvenuto pagamento, tramite accesso in apposita pagina predisposta all'interno del sito da parte del consumatore. Nella seconda ipotesi, viene recapitato insieme al prodotto ovvero inviato successivamente mediante posta ordinaria.

535. – Diritto di recesso-Modalità di restituzione del prodotto

Una volta inviata la comunicazione della volontà di recedere da parte del consumatore, l'impresa provvederà a comunicare un numero identificativo di ritorno merce (RMA) mediante messaggio di posta elettronica o comunicazione in apposita pagina predisposta all'interno del sito. Il rientro della merce avviene entro e non oltre 10 gg. lavorativi dalla comunicazione del numero di rientro ovvero dalla consegna del bene.

536. – Limitazioni del servizio

Il prestatore specifica preventivamente le eventuali limitazioni del servizio*.

537. – Certificazioni, Codici di condotta e Loghi

Nei siti *web* aderenti a codici di condotta è presente il logo o i segni distintivi attestanti l'adesione.

I siti *web* per i quali è stata ottenuta una certificazione ne espongono il segno distintivo.

Il consumatore è posto nelle condizioni di reperire le informazioni relative sia al codice di condotta che alla certificazione

*:Le limitazioni più ricorrenti sono: a) di tipo geografico, in relazione alla indisponibilità del prestatore ad eseguire la prestazione in determinate zone geografiche; b) di tipo temporale, in relazione alla disponibilità del prestatore ad eseguire la prestazione in determinati periodi dell'anno o in mancanza del pagamento anticipato dell'importo in un periodo stabilito; c) di tipo economico, in relazione alla disponibilità del prestatore ad eseguire la prestazione per importi che risultino inferiori o superiori a quanto stabilito dal prestatore stesso.

Dati statistici, rilevati nell'ottobre del 2004, inerenti le percentuali applicate nella mediazione immobiliare*:

Provvigione richiesta a ciascuna delle parti nelle compravendite abitative:

Percentuale di aziende	Percentuale di mediazione
40,5%	3%
18,9%	2% - 3%
10,8%	2%
8,1%	2% - 4%
8,1%	3% - 4%
5,4%	1% - 3%
5,4%	4%

Provvigione richiesta a ciascuna delle parti nelle compravendite commerciali:

Percentuale di aziende	Percentuale di mediazione
37.8%	3%
16.2%	2%
13.5%	2% - 3%
8,1%	1% - 3%
8,1%	2% - 4%
5,4%	4%
2,7%	4% - 6%
2,7%	5%

*: fonte: rappresentanze di categoria

Cap. I - CARTA

Art. 1. - *Contrattazione.* La carta è contrattata a peso oppure a risma o rotoli del peso convenuto. La risma di carta stesa è composta di 500 fogli. La risma di carta allestita (bianca o rigata) è composta di 400 fogli.

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggetti all'approvazione della Casa venditrice. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di venti giorni dall'assunzione dell'ordinazione. Il silenzio oltre questo termine di venti giorni dall'assunzione dell'ordinazione. Il silenzio oltre questo termine equivale ad approvazione.

Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- la quantità, con il numero delle risme, dei rotoli oppure il peso complessivo;
- la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il peso in kg. per risma oppure in grammi per metro quadrato;
- la collatura: senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina;
- il grado di lisciatura e di lucidatura: ruvida, lisciata in macchina, monolucida, calandrata fortemente, calandrata;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- tutte le condizioni richieste: prezzo, termine di spedizione, pagamento trasporto, se franco o assegnato, ecc.

Art. 2. - *Ordinazioni speciali.* Nei casi di ordinazioni per speciali fabbricazioni il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 10% per le commissioni di almeno 1.000 kg. Se la commissione è inferiore ai 1.000 kg. il limite di tolleranza è del 30%.

Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta nei limiti al 15%. La seconda scelta importa una riduzione del prezzo del 10%.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.

Art. 3. - *Composizione dell'impasto e collatura.* Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.

Se è convenuta carta senza pasta di legno, s'intende che la carta, pure composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica. Su questa carta l'analisi può segnare tracce di sostanze legnose pur non contenendo l'impasto la pasta di legno meccanica.

Le carte da stampa sono sempre fabbricate con mezza colla.

Art.4. - *Termini della consegna.* La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice anche se la merce è venduta franco domicilio del compratore.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Le interruzioni importanti di lavoro di fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all'interruzione, salva la facoltà di recesso da parte del committente.

La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente quando anche i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino. La merce è assicurata dietro espresso ordine del committente.

Se il compratore non provvede al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa o non adempia alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da

parte del venditore che se ne sia assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

Art. 5. - *Tolleranze*. Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

- a) per la carta in formati (escluse le carte da impacco e da imballo):
 - sino al 6% per carte inferiori a 20 gr. per metro quadrato;
 - sino al 5% per carte del peso da 21 a 40 gr. per metro quadrato;
 - sino al 4% per carte del peso da 41 a 60 gr. per metro quadrato;
 - sino al 3% per carte del peso da 61 a 180 gr. per metro quadrato;
 - sino al 4% per carte del peso da 181 a 240 gr. per metro quadrato;
 - sino al 8% per carte del peso superiore a 240 gr. per metro quadrato;
 - sino al 5% per tutte le carte a mano in genere e per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate);
- b) per tutta la carta in rotoli sino al 5%;
- c) per tutte le carte da impacco e da imballo, sino al 6%;
- d) per tutte le carte ondulate, sino all'8%.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato non è fatto in base a peso di singoli o di pezzi staccati di rotoli eccedenti i limiti di tolleranza.

Se nel contratto è stato indicato un peso minimo o massimo, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio dei limiti sopra indicati.

Le carte in formato disteso sono fornite non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio.

Sulle carte stesse è ammessa una tolleranza di misura di 5 mm. in più o in meno sulle due dimensioni.

Uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in rotoli.

Sulle carte refilate e squadrate la tolleranza ammessa è mm.2.

Le carte di paglia greggia sono fornite intonse.

Leggere differenze di tinta, di purezza e di tenacità delle carte non danno luogo non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le differenti parti di una medesima ordinazione le quali, per quanto riguarda la tinta, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente in fattura.

Nelle forniture di carte in rotoli non sono accettate dal fabbricante scarti di ritorno.

I rotoli difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore.

Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliate al numero delle copie stampate del giornale.

Art. 6. - *Fatturazione*. Se la carta è contrattata a prezzo per risma, il peso da fatturare è quello nominale, se la carta è contrattata a peso, il prezzo da fatturare è quello del peso effettivo.

Per differenze di peso che restino nei limiti della tolleranza, non è ammesso alcun abbuono o carico.

Art. 7. *Pagamento* - . Il pagamento per contante entro 30 giorni dalla consegna dà diritto allo sconto del 2%.

Art. 8. - *Contestazioni* I reclami, nei casi di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di giorni 10 dal ricevimento della merce.

Se le contestazioni sono di carattere tecnico si ricorre all'accertamento della Stazione Sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali e artificiali, di Milano.

CAP. II – CARTONI

Per i cartoni valgono gli usi suindicati, ad eccezioni dei seguenti usi particolari:

Art. 9. - *Ordinazioni*. Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce commessa anche per pacchi da kg. 25, precisando il numero di fogli per pacco nel formato normale che è di 71×101 cm.

Art. 10. - *Tolleranze*. Su tutti i cartoni è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione.

Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 kg., la tolleranza ammessa è:

- di fogli 1 in più o in meno per i pacchi da 8 a 20 f.;
- di fogli 2 in più o in meno per i pacchi da 22 a 30 f.;
- di fogli 3 in più o in meno per i pacchi da 35 a 60 f.;
- di fogli 5 in più o in meno per i pacchi da 70 in avanti.

Art. 11. - *Formati*. I cartoni vegetali, cuoio e bianco ed i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina, sono forniti non refilati, nel formato di circa 70×100.